

**Modelli societari *Benefit* a confronto:  
il quarto settore tra profitto e finalità sociali**

# *Indice*

<b>Introduzione</b>	1
<b>Capitolo I - Le Società Benefit nell'attuale sistema imprenditoriale e societario</b>	
1. Società, impresa e lucro.	6
2. L'evoluzione economica della <i>Corporate Social Responsibility</i> .	8
3. L'impresa sociale nel Terzo settore e la sua recente riforma.	14
3.1 L'impresa sociale e la trasformazione del <i>welfare</i> .	14
3.2 Le novità dell'impresa sociale introdotte dal d.lgs 112/2017.	19
4. Le <i>Social Enterprises</i> : uno sguardo comparatistico.	25
5. Verso il consolidarsi di un quarto settore dell'economia.	31
<b>Capitolo II - La <i>Benefit Corporation</i> come archetipo della Società Benefit</b>	
1. Le origini statunitensi del modello giuridico della <i>Benefit Corporation</i> .	37
1.1 La certificazione <i>B-Lab</i> .	36
2. La disciplina statunitense tra <i>Model Act</i> e <i>Delaware's Code</i> .	41
2.1 Le finalità della società.	43
2.2 Doveri e Responsabilità degli amministratori.	46
2.3 Il <i>Benefit Report</i> e il <i>Third-Party Standard</i> .	55
2.4 Altri profili di <i>Accountability</i> .	60
3. La <i>Benefit Corporation</i> come <i>brand</i> .	62

### **Capitolo III - Le Società Benefit (l. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1) sotto il profilo della funzione perseguita**

1. Introduzione.	68
2. L'integrazione dello scopo lucrativo con il beneficio comune nelle nostre società lucrative: conseguenze sistematiche.	70
3. La matrice volontaria e contrattuale della SB: l'interesse sociale.	73
4. Le ordinarie società lucrative e profili sociali. Benefici comuni palesi e benefici di fatto.	77
5. Il diritto di recesso.	80
6. Gli <i>stakeholders</i> , contenuti e modalità di esercizio dell'attività economica nella società benefit.	84

### **Capitolo IV - Le conseguenze organizzative della funzione integrata**

1. La gestione della società benefit e i doveri degli amministratori.	89
1.1 Il responsabile della funzione del perseguimento del beneficio comune.	93
2. La responsabilità degli amministratori e le azioni esperibili.	96
3. Gli obblighi di informazione e di trasparenza; l'uso di uno standard di valutazione esterno.	101
4. I controlli interni.	107
5. Il <i>public enforcement</i> dell'AGCM.	109

<b>Conclusioni</b>	113
--------------------	-----

Bibliografia	118
--------------	-----

Modelli e atti legislativi	127
----------------------------	-----

## *Introduzione*

Un nuovo modello d'impresa lucrativa ha debuttato nel panorama del diritto societario italiano con l'approvazione della "legge di stabilità" 2016<sup>1</sup>: la c.d «società benefit».

Sulla scia della *Benefit Corporation* statunitense, si è superato il classico approccio del nostro ordinamento con riguardo al fenomeno societario lucrativo attraverso una rivoluzionaria società a duplice finalità. Un modello economico che affianca al perseguimento dello scopo lucrativo (o mutualistico) quello di uno scopo di generale utilità.

La disciplina delle società benefit si è delineata, inizialmente, ad aprile del 2015 con il disegno di legge AS. n. 1882<sup>2</sup> recante le «Disposizioni per la diffusione di società che perseguono il duplice scopo di lucro e di beneficio comune», il quale è stato poi incorporato *telle quelle* nei commi 376-384 della sopracitata legge di stabilità 28 dicembre 2015, n. 208. In particolare, il comma 376 definisce le società benefit quelle che «nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune<sup>3</sup> e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente» nei confronti degli stakeholders e del territorio nel quale svolgono la propria attività<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> L. 28 dicembre 2015, n. 208, art.1, commi 376-384, entrata in vigore il 1° gennaio 2016 (G.U. 30.12.2015).

<sup>2</sup> Disegno di legge AS. n. 1882., XVII legislatura 2015, presentato dal Senatore Mauro del Barba il 17 aprile 2015. In seguito, il 23 settembre dello stesso anno, ricalcando la suddetta disciplina, la deputata Silvia Fregolent presenta alla Camera dei Deputati la proposta di legge AC.3321, assegnata alla II commissione Giustizia.

<sup>3</sup> Definito dal comma 378, «il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376 (di seguito in nota)».

<sup>4</sup> Precisamente il comma 376, prevede che ciò avvenga nei confronti di «persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse».

Si tratta di un'innovazione che si ricollega all'evoluzione del contesto sociale dei paesi occidentali che negli ultimi decenni ha inciso sullo stesso ruolo dell'impresa, alla quale si chiede oggi di riscoprire utilità e rilievo sociale e quindi di svolgere la propria attività economica in una chiave più attenta agli interessi generali ed etici.

Un crescente numero di società, tramite politiche di *Corporate Social Responsibility* (d'ora in poi CSR), si sono orientate all'integrazione di valori etici, sociali ed ambientali nelle proprie strategie aziendali. Si tratta di un'integrazione non vincolante e su base (gestionale) volontaria, non priva di ombre e da collocare in un quadro complessivamente *for profit*.

La disciplina delle *Benefit Corporation* tenta invece di rispondere alle aspettative "sociali" connesse all'impresa attraverso una "mutazione genetica" del fine delle società lucrative, con la conseguente creazione di un modello c.d. ibrido nel quale non solo convivono finalità finora considerate pressoché alternative, ma nel quale è il *non profit* che entra a far parte del mondo *profit* e non il contrario, come in qualche misura è avvenuto fino ad oggi.

Occorre chiedersi, però, se l'istituto nasce dall'esigenza di fornire una risposta di tipo giuridico al processo di convergenza delle forze – o finalità – economiche e se si tratta di una componente ulteriore o di un punto di arrivo caratterizzante il c.d. quarto settore dell'economia.

È certo che prima dell'introduzione della società benefit il vero e proprio perseguimento di finalità di stampo sociale è stato appannaggio di enti a ciò deputati, anche quando la realizzazione di queste finalità è stata affidata all'esercizio di attività d'impresa, come nel caso delle cooperative sociali e delle imprese sociali introdotte dalla l. 381/1991 e dal d.lgs 155/2006, di recente oggetto di una riforma organica assieme all'intero terzo settore<sup>5</sup>.

L'Italia, primo paese comunitario e secondo nel mondo dopo gli Stati Uniti ad introdurre la società benefit (SB), si è posta in una posizione d'avanguardia nell'esplorazione dei confini tra lucro e utilità generale, andando oltre lo stesso approccio comunitario volto a superare lo

---

<sup>5</sup> D.lgs 3 luglio 2017, n. 117, noto come «Codice del Terzo settore». (G.U. 2.08.2017)

spontaneismo della responsabilità sociale, come nel caso della recente direttiva 2014/95/UE sulla pubblicazione obbligatoria di bilanci sociali da parte delle imprese di maggiori dimensioni.<sup>6</sup>

Per cogliere contenuti e potenzialità del nuovo istituto sembra dunque necessario delineare il contesto economico-giuridico di riferimento e le sue prospettive di sviluppo in uno scenario diverso da quello nord-americano, nel quale trae origine.

In questa prospettiva, i temi della CSR, della *social enterprise* europea e d'oltreoceano<sup>7</sup> vanno approfonditi, insieme alla nostra impresa sociale, per verificare quale rapporto abbiano con le SB, quali siano i punti di contatto e di evoluzione o, invece, di effettiva novità.

D'altro canto, negli USA la maggior parte degli Stati federati, a partire dal *Maryland* nel 2010, ha progressivamente previsto una disciplina della *Benefit Corporation*, ispirata per lo più al *Model Benefit Corporation Legislation*<sup>8</sup> (d'ora in poi *Model Act*) con l'eccezione del *Delaware* che ha adottato una legge diversa<sup>9</sup>. È dunque importante analizzare anche la realtà statunitense per compararla con la nostra sotto il profilo sia normativo, sia dei primi dati fattuali.

La società benefit non è un nuovo sotto "tipo" societario<sup>10</sup>, ma incide sul piano funzionale delle società lucrative (e mutualistiche)<sup>11</sup>. Su questo assunto vanno dunque analizzate le società benefit sotto il profilo non solo dello scopo, ma anche della *governance*, della responsabilità di gestione e dell'*enforcement*, individuandone i tratti comuni al di là della disciplina applicabile a ciascun tipo societario.

<sup>6</sup> Dir. 2014/95/UE, recepita in Italia con il d.lgs 30 dicembre 2016, n. 254, che per l'appunto pone l'obbligo di redigere bilanci sociali c.d. allargati per le società con azioni e obbligazioni quotate in borsa che superano determinate soglie dimensionali.

<sup>7</sup> Infatti, le *social enterprises* statunitensi hanno un'accezione più ampia rispetto a quelle italiane ed europee, che accoglie al suo interno tutte le organizzazioni private che svolgono attività commerciale al fine di perseguire obiettivi sociali ed ambientali.

<sup>8</sup> *Model Benefit Corp. Legis.* §§ 101-402.

<sup>9</sup> La *Public Benefit Corporation* è infatti prevista dal *Delaware Gen. Corp. Code* emendato nel 2013 e al quale sembrerebbe ispirarsi in modo prevalente la normativa italiana, in particolare per quanto riguarda la specifica richiesta rivolta agli amministratori di bilanciare gli interessi in gioco, la nozione di beneficio comune.

<sup>10</sup> Così, S. CORSO, *Le società benefit nell'ordinamento italiano: una nuova "qualifica" tra profit e non-profit*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2016, p. 999.

<sup>11</sup> Ad esempio, tra i molti, M. PALMIERI, *L'interesse sociale: dallo shareholder value alle società benefit*, in *Banca Impresa Società*, n.2, 2017, p. 206 sottolinea che «entrano nel nostro ordinamento delle "variazioni" societarie che ammettono la pluralità di scopo».

In definitiva, si vuole cercare di dare una prima risposta al seguente interrogativo: le società, in specie lucrative, sono divenute – o sono destinate a divenire – qualcosa di nuovo e di diverso dalle attuali oppure nulla si è nella sostanza modificato?

## *Capitolo I*

### **Le Società *Benefit* nell'attuale sistema imprenditoriale e societario**

## 1. Società, impresa, lucro.

Nel dopoguerra, lentamente prima, quasi impetuosamente negli ultimi decenni, il fenomeno societario ha visto rimescolati i suoi contenuti e i suoi confini, divenendo quasi marginale la dicotomia fra società lucrative e società mutualistiche (e consortili) che inizialmente lo contraddistingueva.

Sempre più spesso gli stessi tipi societari “lucrativi” sono utilizzati per finalità diverse dal lucro soggettivo<sup>12</sup>. Il legislatore<sup>13</sup> ha previsto con discipline speciali società senza scopo di lucro in diversi campi, come ad esempio le società sportive dilettantistiche<sup>14</sup>, le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V c.c. e per le quali vigeva - ante riforma<sup>15</sup> - il divieto assoluto alla distribuzione degli utili, le società per azioni a prevalente partecipazione pubblica<sup>16</sup> e le società per azioni costituite per la gestione di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione<sup>17</sup>.

Da tempo si parla dunque di tramonto dello scopo lucrativo, per alcuni non più indispensabile ai fini della costituzione delle società<sup>18</sup>. Secondo altri, invece, sarebbe tuttora precluso all'autonomia privata di servirsi dello strumento societario per finalità non lucrative

<sup>12</sup> Cfr. M. PORZIO, *Allo scopo di dividerne gli utili*, in *Giur. Comm.*, 2014, p. 661. Secondo l'autore, il nostro Codice Civile si pone in contrapposizione ad una diversa tradizione giuridica del mondo sia anglosassone sia tedesco, secondo la quale le società si possono costituire per qualunque scopo purché sia legittimo. Ciononostante, egli riscontra «la diffusa prassi di utilizzare anche in Italia le società per azioni o a responsabilità limitata per gli scopi più diversi».

<sup>13</sup> Anche il legislatore europeo ha seguito la stessa linea disciplinando nel Tuf all'art. 61 le società per la gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e all'art. 80 quelle per la gestione accentrata di strumenti finanziari.

<sup>14</sup> Esse sono disciplinate dall'art. 90, comma 17, l. 289/2002 che prevedeva, tra l'altro, il divieto di distribuire gli utili per le società sportive dilettantistiche.

<sup>15</sup> In merito alle novità introdotte dal d.lgs 117/2017 su imprese sociali e terzo settore si veda il Cap.1, par. 3. Invece, le società sportive dilettantistiche secondo l'art. 1, commi da 353 a 360, della l. n. 205/2017, possono ora svolgere l'attività con scopo di lucro mediante la costituzione di una società in una delle forme previste dal titolo V del libro V, c.c.

<sup>16</sup> Società, ormai in disuso ma che fino a pochi anni fa erano assai numerose, che per legge dovevano perseguire scopi esclusivamente pubblici. Si veda, C. IBBA, *Gli statuti speciali*, Torino, 1992, pp. 525 ss.

<sup>17</sup> Società disciplinate dall'art. 11 comma 1 della l. 59/92, per cui si prevede che il loro capitale deve essere sottoscritto per almeno l'80% dall'associazione riconosciuta che ne promuove la costituzione e che gli eventuali utili devono essere utilizzati o reinvestiti per il conseguimento dell'oggetto sociale.

laddove non espressamente previsto dalla legge, codice civile o legislazione speciale<sup>19</sup>. Si tratterebbe pertanto dell'eccezionale possibilità consentita dal legislatore di utilizzare le strutture societarie per finalità diverse dallo scopo lucrativo.

Quel che è certo, in ogni caso, è il progressivo rafforzarsi dell'aspetto organizzativo del fenomeno societario rispetto a quello finalistico, con un forte ampliamento del campo di utilizzazione delle società intese come strutture organizzative idonee a realizzare scopi diversi, non più soltanto quello lucrativo (o mutualistico).

Particolare rilievo ha assunto la possibilità riconosciuta dal d.lgs 155/2006, ed ora dal d.lgs 117/2017 (c.d. riforma del terzo settore), che le imprese sociali utilizzino *qualsiasi tipo societario* per finalità sociali anziché lucrative. Lo stesso esercizio dell'impresa non è oggi riservato solo a società e consorzi con attività esterna, ma può essere proprio anche degli enti del libro I del codice civile, associazioni e fondazioni<sup>20</sup> (oltre che ad altre figure: reti, GEIE, ecc.). Appare oramai conclusa la contrapposizione teleologica tra impresa speculativa e non speculativa.

Tuttavia, nell'ambito delle società a scopo lucrativo è rimasta a lungo immutata, anzi si è forse rafforzata, l'idea che la massimizzazione del profitto sia l'unico obiettivo da perseguire, vincolando gli amministratori esclusivamente alla creazione di valore per gli azionisti. Un'idea che a ben vedere non è contraddetta dall'affermarsi, nell'ultimo trentennio della responsabilità sociale dell'impresa.

---

<sup>18</sup> Cfr. G. SANTINI, *Tramonto dello scopo lucrativo nelle società di capitali*, in *Rivista di diritto civile*, 1973, p. 155. L'autore sottolinea che «nel moderno sviluppo economico-sociale lo scopo di lucro è venuto affievolendosi come elemento caratterizzante la società, fino a consentire la presenza della struttura societaria anche quando lucro non solo concretamente, ma anche astrattamente, viene dalle parti considerato come meramente eventuale oppure del tutto escluso, nella sostanza o finanche (nelle società calcistiche) nella forma, con apposita clausola statutaria».

<sup>19</sup> Cfr. G. MARASÀ, *Le società senza scopo di lucro*, Giuffrè, 1984.

<sup>20</sup> Tra i molti, F. GALGANO, *Associazioni non riconosciute e comitati: art. 36 – 42*, Bologna, 1976.

## 2. L'evoluzione della *Corporate Social Responsibility*.

La Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI) o, secondo la corrispondente accezione di lingua inglese, la *Corporate Social Responsibility* (CSR), è al centro di un vivace dibattito economico e giuridico che si è via via sviluppato nell'ultimo trentennio<sup>21</sup>.

A livello europeo, anche grazie a *strategie* e politiche comunitarie<sup>22</sup> che si sono, da ultimo, rafforzate; in particolare con la recente direttiva 2014/95/UE le società con azioni e obbligazioni quotate in borsa che superano le soglie dimensionali determinate dalla stessa disciplina sono ora obbligate a redigere bilanci sociali c.d. allargati. In Italia<sup>23</sup>, circa duecento-cinquanta società dovranno quindi rendere pubbliche, oltre alle informazioni finanziarie, anche quelle relative ad ambiente, politiche sociali, diritti umani, politiche di genere e anti-corrruzione<sup>24</sup>. Inoltre, nell'ottica della catena sostenibile del valore di tali società, quest'ultime potrebbero dare impulso alle altre imprese che, pur essendo escluse dall'obbligo siano però fornitori delle stesse, ad aderire al sistema della *sustainability disclosure*<sup>25</sup>. Si tratta di una previsione che non solo incoraggia le condotte "responsabili" ma sostiene altresì ad operare scelte in una prospettiva di più lungo periodo.<sup>26</sup>

<sup>21</sup> Cfr. A. MULLER-A. KOLK, *Extrinsic and Intrinsic Drivers of Corporate Social Performance: Evidence from Foreign and Domestic Firms in Mexico*, in *Journal of Management Studies*, 2010, pp. 1-26; N.C. SMITH, *Corporate Social Responsibility: not whether, but how?*, in *London Business School*, 2003.

<sup>22</sup> Come ad esempio, la c.d. Strategia di Lisbona del 2000, la «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo il partenariato per la crescita e l'occupazione: fare dell'europa un polo di eccellenza in materia di responsabilità sociale delle imprese» del 2006 e la «Comunicazione della Commissione EUROPA 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» del 2010 e il c.d. Libro verde del 2011.

<sup>23</sup> In Italia, infatti, la direttiva europea è stata recepita con il d.lgs. 254 del 30 dicembre 2016, che è entrato in vigore il 25 gennaio dell'anno successivo ma si applica a partire dalle dichiarazioni e relazioni relative agli esercizi finanziari del 1° gennaio del 2017. Esso si applica ai c.d. Enti di interesse pubblico rilevanti, così definiti dall'art. 16 del d. lgs. n. 39/2010 che ne individua i requisiti, ossia che sia un ente con più di 500 dipendenti con uno stato patrimoniale di oltre 20 milioni di euro o che, in alternativa, abbia prodotto ricavi (netti) di oltre 40 milioni di euro.

<sup>24</sup> Il dato stimato è stato dichiarato in un'intervista realizzata dal quotidiano *La Repubblica* alla commissaria Consob Anna Genovese.

<sup>25</sup> Cfr. P.P. BALDI e L. MAGRASSI, *Disclosure di sostenibilità: decreto legislativo n. 254/2016 sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e sulla diversità elementi essenziali: soggetti obbligati, destinatari, previsioni, contenuti e sanzioni*, Documenti di Ricerca, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Roma, 15 febbraio 2017, p. 1.

<sup>26</sup> Così, E. RIMINI, *I valori della solidarietà sociale nelle dichiarazioni non finanziarie*, in corso di pubblicazione, AGE, I, 2018, p. 5

In generale, si tratta infatti di pratiche aziendali proprie soprattutto – ma non solo – delle imprese di una certa dimensione<sup>27</sup>, indirizzate a promuovere valori imprenditoriali di sostenibilità sociale ed ambientale.

Il concetto di *Corporate Social Responsibility* è nel tempo evoluto di pari passo con il progresso economico e culturale della società occidentale anche se, ad oggi, non emerge né una definizione unanime di CSR, né un'indicazione precisa della condotta complessiva che in concreto un'impresa deve tenere per poter essere considerata socialmente responsabile.<sup>28</sup> Il che spesso si traduce in un disallineamento tra teoria e pratica, con il richiamo alla RSI anche per semplici iniziative da parte di imprese che pongono in essere pratiche (con i lavoratori, l'ambiente, ecc.) nell'insieme non orientate al rispetto dei diritti e delle aspettative sociali di chi e di quanto ruota loro intorno.

La Commissione europea ha proposto una definizione di CSR solo nel libro verde del 2011. Se ne parla però in termini generici come «l'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche» da parte delle imprese che «anda(ndo) oltre gli obblighi legislativi (...) invest(ono) di più nel capitale umano, nell'ambiente e nei rapporti con le parti interessate». Quindi neppure in sede UE è stato risolto il problema, a breve esposto, dell'incertezza sul reale contenuto della CSR, aggravato dalla varietà del suo atteggiarsi a seconda del territorio e delle comunità – con le loro specifiche esigenze e sensibilità – interessate dall'attività d'impresa.

L'origine<sup>29</sup> della CSR risale al lavoro di Bowen del 1953, *Social responsibilities of the businessman*, in cui l'autore, tra i primi a trattare tale tematica, ne dà una prima definizione: «obblighi degli uomini di affari di perseguire quelle politiche, prendere quelle decisioni o seguire

<sup>27</sup> F. BORGIA in *Responsabilità sociale d'impresa e diritto internazionale: tra opportunità ed effettività*, Ianus, 2010, ritiene che fino agli anni '90 rispetto alla teoria della CSR si discute in merito all'uso nelle multinazionali, poi il dibattito si intensifica e si estende a tutte le imprese a prescindere dalla loro grandezza. Secondo un'analisi condotta dall'Osservatorio Socialis di Roma, nel 2015, l'80% delle imprese italiane con più di 80 dipendenti, dichiara di impegnarsi in attività di CSR, dato confermato dall'investimento di 1 miliardo e 122 milioni di euro nel 2015 prevalentemente in attività di sostenibilità ambientale (56% delle imprese) e in quelle per il miglioramento delle condizioni lavorative (53%).

<sup>28</sup> Sul tema, M. VERDE, *Responsabilità sociale di impresa tra teoria e prassi. Il bilancio sociale come processo di costruzione di senso*, Parte I, Cap. I, Giappichelli, aprile 2017, pp. 3-92.

quelle linee di azione auspicabili in termini di obiettivi e valori della nostra società».

Negli anni '80 Freeman introduce invece l'idea di un'impresa con molteplici responsabilità (di tipo non solo economico, ma anche etico, legale e sociale), che dunque deve tener conto pure dei c.d. *stakeholders*, definiti dallo stesso autore «tutti i soggetti senza il cui supporto l'impresa non è in grado di sopravvivere»<sup>30</sup>.

È in questo periodo che si introducono in diversi stati americani<sup>31</sup> i c.d. *constituency statutes*, vale a dire degli atti normativi che attribuiscono la facoltà – e non l'obbligo – agli amministratori di considerare anche gli interessi degli *stakeholders* oltre a quelli degli azionisti. Questi atti, che tra l'altro non sono stati adottati a livello federale, non hanno avuto successo poiché non colmavano la distanza esistente tra *shareholders* e *stakeholders* e sono stati incapaci di definire come gli amministratori potessero perseguire gli interessi dei fornitori, creditori, consumatori e lavoratori arginando il pericolo di ripercussioni legali<sup>32</sup>, come le azioni di responsabilità, correlate al principio della “*shareholder primacy*”<sup>33</sup>, secondo il quale gli stessi devono invece assumere condotte e prendere decisioni indirizzate unicamente alla massimizzazione del profitto. Ciononostante, la loro previsione ha contribuito a far affiorare la CSR e a stimolarne il dibattito.

Il concetto di *stakeholder* – o comunque la contrapposizione della teoria “neoclassica”<sup>34</sup> con

<sup>29</sup> Infatti, M. PETRACCA - C. NIGRO, *La CSR dalle origini all'approccio neo-istituzionalista*, Cap. I, Giappichelli, 2016, p. 4, evidenziano che già negli anni venti del secolo scorso, durante la *Progressive Era* di Roosevelt e in concomitanza con le prime legislazioni antimonopolistiche (*Sherman Antitrust Act* del 1890 e *Clayton Antitrust Act* del 1914), poi con il diffondersi della professionalizzazione del *management* (con la conseguente separazione tra questo e la proprietà dell'impresa) e della frammentazione dell'azionariato, sorge il problema della sussistenza di doveri fiduciari dei manager che operano discrezionalmente (Cfr. A. BERLE-G. MEANS, *The Modern Corporation and Private Property*, MacMillan, 1932). Negli anni trenta, la dottrina comincia ad interrogarsi altresì sulla possibilità di intendere l'impresa come un'istituzione economica con obblighi sociali da rispettare (Cfr. E.M. DODD, *For Whom are Corporate Managers Trustees?*, in *Harvard Law Review*, 1932).

<sup>30</sup> Cit. R.E. FREEMAN, *Strategic Management: A Stakeholder Approach*, Pitman, 1984 (traduzione mia).

<sup>31</sup> Il primo stato ad introdurre i *constituency statutes* è stata la Pennsylvania nel 1983 poi via via in quasi tutti gli stati federati, ad oggi 30 ad eccezione del Delaware. In alcuni stati i *constituency statutes* si applicano soltanto alle procedure di acquisizione, mentre in altri si applicano a tutte le decisioni dei manager.

<sup>32</sup> Gli amministratori potrebbero così violare i doveri fiduciari e i soci reagire sperando azioni di responsabilità nei loro confronti.

<sup>33</sup> Principio enunciato nella famosa sentenza del 1919, *Dodge v. Ford Motor Co.*, 170 N.W. 668

quella “istituzionalista” (o degli *stakeholders*)<sup>35</sup> – è diventato una *grille de lecture* per la teoria della CSR<sup>36</sup>. In generale si può dire che quest’ultima emerge proprio dalla riflessione attorno all’interesse sociale dell’impresa.

Se dunque l’intuizione freemaniana ha posto le basi per la tesi secondo la quale bilanciare l’interesse dei soci con quello degli *stakeholders* è fonte di vantaggi competitivi e un’occasione di differenziazione per le imprese<sup>37</sup>, sembra ormai evidente lo stretto rapporto esistente tra la responsabilità sociale e il capitale reputazionale dell’impresa<sup>38</sup>. Quest’ultimo è annoverato tra le più difficilmente imitabili – e quindi preziose – risorse competitive dell’impresa<sup>39</sup> e la CSR può essere

<sup>34</sup> Tra i massimi esponenti, M. FRIEDMAN: *Capitalism and Freedom*, Chicago, CUP., 1962: “Vi è una sola responsabilità sociale dell’impresa: aumentare i suoi profitti... Il vero dovere sociale dell’impresa è ottenere i più elevati profitti – ovviamente in un mercato aperto, corretto e competitivo– producendo cos’ ricchezza e lavoro per tutti nel modo più efficiente possibile» (traduzione di S. ZAMAGNI, *L’impresa socialmente responsabile nell’epoca della globalizzazione*, in *Notizie di politeia*, XIX, n. 72, 2003, p. 29) e A. SMITH, *La ricchezza delle nazioni*, Torino, Utet, 1975, p. 456: «Non ho mai visto fare qualcosa di buono da chi pretendeva di commerciare per il bene comune». Secondo cui, l’impresa è mossa e dal *self-interest* dei soci e solo indirettamente contribuisce al bene comune. Cfr. M. VERDE, *Responsabilità sociale di impresa tra teoria e prassi. Il bilancio sociale come processo di costruzione di senso*, Parte I, Cap. I, Giappichelli, 2017, pp. 3-4.

<sup>35</sup> Concezione istituzionale dell’interesse sociale o teoria degli *stakeholders* che consiste nell’estendere l’obiettivo dell’impresa al perseguimento di istanze sociali volendo soddisfare gli interessi di ciascun *stakeholder*.

<sup>36</sup> Cfr. M. ATTARCA, T. JACQUOT, *La Représentation de la Responsabilité Sociale des Entreprises: une confrontation entre les approches théoriques et les vision managériales*, Angers, 2005.

<sup>37</sup> Infatti, gli investimenti nelle pratiche di CSR possono dare origine a diversi elementi positivi all’interno del processo di differenziazione del prodotto, dell’immagine aziendale e della reputazione aziendale. Cfr. C.J. FOMBRUN, M. SHANLEY M. , *What’s in A Name? Reputation Building and Corporate Strategy*, in *Academy of Management Journal*, Vol. 33, No. 2, 1990, p 233-258; D. SIEGEL, D.F. VITALIANO, *An Empirical Analysis of the Strategic Use of Corporate Social Responsibility*, in *Journal of Economics & Management Strategy*, Vol. 16, No. 3, 2007, p. 773-792. Inoltre, A. MCWILLIAMS, D. SIEGEL, *Corporate Social Responsibility: A Theory of the Firm Perspective*, in *Academy of Management Review*, Vol.26, No. 1, 2001, p. 117-127, aggiungono che questo avviene solo quando i consumatori percepiscono e riconoscono un valore aggiunto alle caratteristiche del prodotto, che si ricollegano alle pratiche di CSR, e per il quale sono propensi a pagare un *premium price*.

<sup>38</sup> Così G.E. FRYXELL - J. WANG, *The Fortune Corporate ‘Reputation’ Index: Reputation for What?*, in *Journal of Management*, Vol. 20, No. 1, 1994, pp. 1-14; J.B. MCGUIRE *Corporate Social Responsibility and Firm Financial Performance*, in *The Academy of Management Journal*, Vol. 31, No. 4, 1988, pp. 854-72. Inoltre, secondo l’analisi già citata effettuata nel 2015 dall’Osservatorio Socialis di Roma, la prima motivazione alla base della CSR è il miglioramento dell’immagine aziendale e al secondo posto quella legata alla sensibilità ambientale. Ricostruendo le varie modalità di risposta (di 319 imprese) lo studio riesce ad evidenziare il peso specifico delle motivazioni, vale a dire: 50% la qualificazione dell’immagine e della reputazione; sempre il 50% l’espansione/fidelizzazione del portafoglio clienti; 35% la coscienza ambientale; 35% i fattori economici e di risparmio (tasse/finanziamenti); il 25% il vantaggio che trae dalle relazioni con il territorio; infine il 23% il miglioramento del clima interno. Infine, secondo la ricerca realizzata da GFK Eurisko nel 2013, la sostenibilità è il secondo *driver*, dopo quello della qualità del prodotto, della reputazione d’impresa.

utilizzata come strumento strategico nel lungo periodo al fine di incrementarlo<sup>40</sup>. In questa prospettiva, vari studi<sup>41</sup> dimostrano come la reputazione aziendale, dal punto di vista della sostenibilità sociale ed ambientale, possa aumentare il fatturato in modo consistente, attirare dipendenti migliori<sup>42</sup> ed essere un elemento di notevole attrattiva per i consumatori<sup>43</sup>.

A fronte della notevole crescita dell'attenzione da parte dei consumatori alle politiche socialmente responsabili si ha una sempre maggiore sfiducia nei confronti delle imprese e soprattutto delle multinazionali, nonostante la speranza riposta e le aspettative attese dai cittadini (63% di quelli americani) nelle imprese di maggiore dimensione di rappresentare una guida significativa dei cambiamenti di tipo sociale e ambientale ritenuti necessari<sup>44</sup>.

In effetti, la teoria della CSR ha, sin dalle sue origini, due anime contrapposte, o comunque non coerenti tra loro, una di tipo etico-morale e l'altra di tipo strategico<sup>45</sup>.

Le imprese usano dunque attività di CSR a fini di marketing, di miglioramento della propria immagine o per eludere operazioni di boicottaggio (o azioni legali) da parte di attivisti e associazioni di consumatori, ambientalisti e difensori di diritti.<sup>46</sup>

Si è sempre più rafforzata per le imprese la necessità di collocarsi, in modo competitivo, in

<sup>39</sup> Cfr. J. BARNEY, *Firm resources and sustained competitive advantage*, in *Journal of Management*, Vol. 17 N. 1, 1991, p. 99-120. Inoltre, il capitale reputazionale è un concetto che dipende dalla percezione, valutazione e fiducia degli *stakeholders* rispetto all'impresa e alla sua credibilità dinanzi alla promessa implicita del suo operato a favore degli stessi. Cfr. B. ARRU, M. RUGGIERI, *I Benefici della Corporate Social Responsibility nella Creazione di Valore Sostenibile: il Ruolo delle Risorse di Competenza e del Capitale Reputazionale*, in *Economia Aziendale Online*, Vol. 7, 2016, p. 28.

<sup>40</sup> Per approfondimenti si veda, F. BORGIA, *Responsabilità sociale d'impresa e diritto internazionale: tra opportunità ed effettività*, Ianus, 2010.

<sup>41</sup> Per esempio, è rinomata l'analisi sulla reputazione delle aziende e sull'influenza che la stessa ha sugli *stakeholders* e sull'operato dell'impresa: il Global RepTrak 100, una classifica di Reputation Institute.

<sup>42</sup> Cfr. D. LANGE, P.M. LEE, Y. DAI, *Organizational reputation: An overview*, in *Journal of Management*, Vol. 37, No. 1, 2011, p.153-184. Inoltre dall'analisi Nielsen emerge che il 67% degli intervistati (su un campione di mille cittadini di 56 paesi diversi) preferirebbe lavorare in un'impresa socialmente responsabile.

<sup>43</sup> Dall'indagine realizzata da GfK Eurisko-Solidalitas nel 2012, all'incirca un terzo dei consumatori tiene conto, al momento dell'acquisto, della sostenibilità, insieme alla qualità e al prezzo (e le correlate promozioni) del prodotto. Cfr. A. MONORITI e L. VENTURA, *La società benefit: la nuova dimensione dell'impresa italiana*, in *La Rivista NELDIRITTO*, 2016, VII, p. 1126.

<sup>44</sup> Cfr. *Cone Communication CSR Study* del 2017.

<sup>45</sup> Così M. LIBERTINI, *Impresa e finalità sociali. Riflessioni sulla teoria della responsabilità sociale dell'impresa*, in *Riv. soc.*, 2009, p. 22.

<sup>46</sup> In questo senso, B. ARRU, M. RUGGIERI, *I Benefici della Corporate Social Responsibility nella Creazione di Valore Sostenibile: il Ruolo delle Risorse di Competenza e del Capitale Reputazionale*, in *Economia Aziendale Online*, Vol. 7, 2016, p. 24.

un mercato caratterizzato ormai dal *new moral marketplace factor*, nel quale elementi di rilievo per la scelta di consumatori, investitori e dipendenti sono, tra gli altri, correttezza, eticità e attenzione agli impatti ambientali e sociali.<sup>47</sup> Si stanno, infatti, incrementando gli investimenti nelle organizzazioni più attente ai profili socio-ambientali<sup>48</sup>, come l'*impact investing*<sup>49</sup> o il *socially responsible investing* (SRI).<sup>50</sup> Gioca, quindi, un ruolo sempre più rilevante la finanza sostenibile nella raccolta di capitali per le imprese.

In generale, la teoria della CSR deriva dalla globalizzazione, dal sistema economico e di produzione “supercapitalistico”<sup>51</sup> e dalla conseguente delocalizzazione delle industrie.<sup>52</sup> Infatti, in passato, la legge e solo la legge si faceva carico di tutelare gli interessi extra-sociali e quelli degli *stakeholders*. Ciò avveniva, dunque, con vincoli provenienti dall'*esterno*. Principio che entra però in crisi quando la globalizzazione e l'affermazione delle multinazionali (si fa riferimento all'ambito di operatività che diventa internazionale e alle dimensioni economiche con fatturati talora maggiori

<sup>47</sup> Il mercato in cui si situano le imprese che operano in modo sostenibile è più vantaggioso in confronto a quello in cui ciò non avviene. Non a caso, dall'indagine del 2017 condotta da DNV in collaborazione con EY e GfK Eurisko, emerge che il 44% delle imprese intervistate ha messo in atto pratiche che integrano la sostenibilità nel business, il 55% ha investito, negli ultimi tre anni, in progetti per migliorarne l'integrazione e il 60% ha impostato una strategia *ad hoc* al fine di raggiungere determinati obiettivi di sostenibilità. Inoltre, nel 2017 pressappoco la totalità delle imprese intervistate (96% su 1700 aziende) ha messo in atto e completato almeno un'azione per misurare o attenuare i rischi ambientali correlati alle proprie attività produttive. Cfr. A. MONORITI e L. VENTURA, *La società benefit: la nuova dimensione dell'impresa italiana*, in *La Rivista neldiritto*, 2016, VII, pp. 1125 ss.

<sup>48</sup> In questo senso, D. BRAKMAN REISER e S. A. DEAN, *SE(C)(3): A Catalyst for Social Enterprise Crowdfunding*, in *Indiana Law Journal*, 2015, cit. p. 1098: «*The community of sophisticated investors looking for social impact is large and growing.*» Inoltre, dal Report del 2017 del *Global Impact Investment Network* (GIIN) emerge che dall'analisi condotta su 205 intervistati sono stati investiti «22.1 billion into nearly 8,000 impact investments in 2016 and plan to increase capital invested by 17% to USD 25.9 billion in 2017». ([https://thegiin.org/assets/GIIN\\_AnnualImpactInvestorSurvey\\_2017\\_Web\\_Final.pdf](https://thegiin.org/assets/GIIN_AnnualImpactInvestorSurvey_2017_Web_Final.pdf)).

<sup>49</sup> Si segnala che dal Report di *US Sustainable, Responsible and Impact Investing Trends* emerge che negli Stati Uniti il totale degli investimenti in *assets* che utilizzano strategie SRI sono passati da 3.74 miliardi di dollari nel 2012 a 6.57 nel 2014, per poi incrementare in due anni del 33% e arrivare alla cifra di 8.72 miliardi di dollari ad inizio del 2016. [https://www.ussif.org/files/SIF\\_Trends\\_16\\_Executive\\_Summary\(1\).pdf](https://www.ussif.org/files/SIF_Trends_16_Executive_Summary(1).pdf)

<sup>50</sup> Si vedano, M. LOEWENSTEIN, *Benefit corporations: A challenge in corporate governance*, in *The Business Lawyer*, 2013, pp. 1010-11; F. DENOZZA, *Nonfinancial disclosure between “shareholder value” and “socially responsible investing”*. in Ferrarini-Wyimeersch, *Investor Protection In Europe*, Oxford, 2006, pp. 365 ss. e L. VENTURA, *Benefit corporation e circolazione di modelli: le «società benefit», un trapianto necessario?*, in *Contr. Imp.*, 2016, VI, pp. 1137-40.

<sup>51</sup> Terminologia ideata da R.B. REICH, *Supercapitalismo. Come cambia l'economia globale, rischi per la democrazia*, Roma, 2008.

<sup>52</sup> Si veda, S. ZAMAGNI, *L'impresa socialmente responsabile nell'epoca della globalizzazione*, in *Notizie di politeia*, XIX, n. 72, 2003, pp. 28-42.

del PIL di molti Stati in cui le stesse operano<sup>53</sup>) hanno reso più difficile agli Stati nazionali assolvere il compito di indirizzare e coordinare l'iniziativa economica – e quindi l'attività d'impresa – a fini sociali (come da noi indicato dall'art. 41, comma 3, della Costituzione) avviando con riguardo almeno alle imprese più grandi, un processo di “internalizzazione” nella nozione di interesse sociale dei valori sociali.<sup>54</sup>

In definitiva, la CSR rimane, ad oggi, un fenomeno, in larga parte caratterizzato da volontarietà e liberalità, rientrante nelle operazioni strategiche aziendali. Un fenomeno sempre più importante e certamente positivo.

Sebbene alle imprese capitalistiche non sia escluso assumere iniziative di interesse generale, però ciò non può essere compiuto a discapito della loro finalità caratterizzante: l'incremento del profitto.

Sotto questo profilo resta(va) netta, dunque, la distinzione tra le imprese lucrative, anche le più responsabili socialmente, e quelle del c.d. terzo settore.

### 3. L'impresa nel terzo settore e la sua recente riforma.

#### 3.1 L'impresa sociale e la trasformazione del welfare.

L'introduzione in Italia di una disciplina *ad hoc* delle imprese sociali è stata necessaria a causa dell'inadeguatezza degli enti del libro I, pur nel tempo considerati legittimati all'esercizio di attività d'impresa<sup>55</sup>, a rappresentare strumenti ibridi che unissero efficacemente sotto il profilo organizzativo lo scopo proprio degli enti *non profit* e i tipici profili organizzativi degli enti *for profit*<sup>56</sup>. Strumenti ibridi perché, da una parte la prescrizione del c.d. *non distribution constraint*

<sup>53</sup> Così, G. ROSSI, *Il mercato d'azzardo*, Milano, 2009, p.17.

<sup>54</sup> Cfr. M. STELLA RICHTER jr., *L'impresa azionaria tra struttura societaria e funzione sociale*, p.73-74.

costituisce una «funzione essenziale del diritto degli enti *non profit*»<sup>57</sup>, i quali, svolgendo tradizionalmente un'attività che non è d'impresa, sono a carattere erogativo (o donativo), cosicché non producono – e non distribuiscono – utili. Dall'altra parte, perché le società lucrative, come già sottolineato in precedenza<sup>58</sup>, tramite lo svolgimento di un'attività imprenditoriale seguono invece la logica della *shareholder value maximization*.

L'origine dell'impresa sociale si identifica comunemente con l'istituto della cooperativa sociale introdotto con la l. 381/1991<sup>59</sup>, che ha intuito il rafforzamento in atto del ruolo produttivo del terzo settore. Una conseguenza, tra l'altro, sia della trasformazione del sistema del *welfare* cominciato all'inizio degli anni '70 del secolo scorso, sia del decentramento dei poteri pubblici, nel corso del quale emersero problemi di efficienza e sostenibilità dell'intervento dello Stato e degli enti territoriali con crescenti difficoltà a curare i bisogni dei cittadini, divenuti tra l'altro più articolati e specifici<sup>60</sup>. Questo contesto ha portato ad una crisi del *welfare* che si è manifestata in senso fiscale, politico-istituzionale<sup>61</sup> e, ciò che ci interessa maggiormente, in una crisi dello “stato sociale”, vale a dire dell'equivalenza fino ad all'ora incontestata tra “pubblico” e “interesse

<sup>55</sup> Nonostante gli enti del Libro I non siano stati concepiti per fungere da modello imprenditoriale, è però da tempo possibile anche per le associazioni e fondazioni svolgere attività di impresa, in misura prevalente o addirittura esclusiva, potendo così rientrare nel fenomeno della cd. impresa esercitata a fini sociali. In questo senso converge la dottrina maggioritaria, tra cui C. GOLINO, *Enti non profit, attività di impresa e concorrenza*, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2006, p.807. Nello stesso senso, M. D'AMBROSIO, *Partecipazione e attività*, p. 90, che sottolinea come la destinazione patrimoniale nelle fondazioni non è però un mezzo di misurazione del potere decisionale, come la partecipazione nelle associazioni ha caratteri funzionali ben diversi da quelli del modello societario. Inoltre, l'autore evidenzia la carenza di norme strutturali in grado di sostenere il fenomeno in questione, come di quelle sulla determinazione e conservazione patrimoniale o sulla responsabilità.

<sup>56</sup> Sul tema numerosi autori tra cui A.A CARRABBA, *Scopo di lucro e autonomia privata. La funzione nelle strutture organizzative*, ESI, Napoli, 1994, p. 217 ss, V. GIARMOLEO, *Attività commerciale ed enti non-profit*, CEDAM, Padova, 2003, p. 38 ss e F. GALGANO, *Delle associazioni non riconosciute e dei comitati, nel Commentario al codice civile Scialoja e Branca*, Zanichelli, 1976, p. 75 ss.

<sup>57</sup> Così Antonio Fici (Cfr HANSMANN & KRAAKMAN, *The essential Role of Organizational Law*, 110 *Yale Law Journal*, 2000, 386 ss.) vede nel diritto delle organizzazioni – e nell'attribuzione della personalità giuridica (GALGANO, *Persone giuridiche, Commentari al codice civile Scialoja-Branca* a cura di Galgano, Bologna-Roma) – un ruolo essenziale e insostituibile nel definire la specifica identità degli enti ed in modo particolare della caratteristica del *non distribution constraint* di quelli del terzo settore.

<sup>58</sup> Vedi Cap. 1 par. 1

<sup>59</sup> Con la riforma diventano, ai sensi dell'art. 1, comma 4, insieme ai loro consorzi, imprese sociali di diritto (forse anche per attutire il danno all'immagine che hanno subito dopo lo scandalo di Mafia Capitale così come accertato dal Tribunale di Roma nella sent. 20.7.2017), alle quali si applica in parte la disciplina qui approfondita, nel rispetto però della normativa specifica derivante dalla l. 381/1991.

<sup>60</sup> Tanto in Europa quanto negli Stati Uniti, a causa di eccessive spese di denaro pubblico, il terzo settore cresce attorno agli anni '70-80 assistendo il governo a provvedere ai servizi sociali.

sociale”, al quale conseguì una forte diffusione del movimento *non profit* italiano nel successivo decennio<sup>62</sup>. Ne è conseguito un processo di privatizzazione dei servizi tramite la crescita del c.d. “privato sociale”<sup>63</sup>, che ha alleggerito l’impegno amministrativo dello Stato.

Così, lo Stato assume il ruolo, in parte nuovo, di promotore di attività svolte con la partecipazione dei cittadini e di altri soggetti nell’offerta di beni e servizi di pubblico interesse (co-produzione), configurando un *welfare* di tipo inclusivo<sup>64</sup> e spingendosi verso una transizione dal *welfare state* alla *welfare society*<sup>65</sup> che integra il principio di redistribuzione con quello di sussidiarietà, superando così la dicotomia tra pubblico e privato con l’introduzione di una terza dimensione, quella civile<sup>66</sup>.

Infine, a seguito delle varie crisi economiche dell’ultimo secolo<sup>67</sup>, in particolare quella del 2008<sup>68</sup>, si è data maggiore rilevanza al ruolo che svolge il settore *non profit*, riscontrando la sua essenzialità all’interno del regime economico dello Stato<sup>69</sup>.

In questa prospettiva, la recente riforma del terzo settore<sup>70</sup>, che istituisce il Codice del Terzo

<sup>61</sup> Cfr. A.VITTORIA, *Il Welfare oltre lo Stato. Profili di storia dello Stato sociale, tra istituzioni e democrazia*, Torino, 2014, p. 92 ss, in cui tra l’altro l’autore specifica che tale crisi mette così in discussione non solo il rapporto che intercorre tra Stato e mercato ma anche quello tra pubblico e privato.

<sup>62</sup> Vedi G. IUDICA, *Presentazione alla seconda edizione, in Codice degli enti non profit*, 2005, p. XX.

<sup>63</sup> L’illustrazione della terminologia e della sua genesi si trova in P.RESCINO, G.RESTA e A.ZOPPINI in *Diritto privato. Una conversazione*, Bologna, 2017, p. 20.

<sup>64</sup> Vedi G. ARENA e C. IAIONE, *L’età della condivisione. La collaborazione tra cittadini e amministrazione per i beni comuni*, Roma, 2015.

<sup>65</sup> Così, S. ZAMAGNI, S., P. VENTURI, S. RAGO, *Valutare l’impatto sociale. La questione della misurazione nelle imprese sociali*, in *Impresa sociale*, 6, 2015, p. 78.

<sup>66</sup> Così A.M BATTISTI, *Welfare e no profit in Europa. Profili comparati*, 2013, p. 108, l’autore vede il terzo settore come uno spazio in cui la società civile emerge come soggetto collettivo in una nuova modalità di tipo attivo, oltre quella passiva quale destinatario di beni e servizi pubblici.

<sup>67</sup> Come ad esempio la bolla dei c.d Tulipani del 1637 quale prima grande crisi causata da strumenti finanziari speculativi, oppure quella legata all’avvento delle nuove tecnologie di tipo informatico che generò la crisi del Dot.com a metà degli anni ‘90 del secolo scorso e da ultimo la crisi del debito sovrano dell’UE del 2010.

<sup>68</sup> Si fa riferimento alla crisi finanziaria dei mutui *subprime* iniziata negli USA nel 2006 con ripercussioni fino al 2009.

<sup>69</sup> Cfr. G. RESTA, *Le società benefit in Italia: problemi e prospettive*, in *La riforma del terzo settore e dell’impresa sociale. Una introduzione*, 2018, p. 453.

<sup>70</sup> D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 introduce il CTS e disciplina gli «enti del terzo settore» (ETS). Il termine «terzo settore» risale ai lavori del 1973 dei colleghi T. LEVITT, *The third sector: new tactics for a responsive society* e di A. ETZIONI, *The third sector and domestic missions* usato per indicare un’alternativa secondo loro plausibile ed emergente al dualismo tra Stato e mercato. Questa terminologia era utilizzata ante riforma dalle scienze e dottrine sociali per descrivere un insieme di organizzazioni che perseguivano finalità sociali, oggi invece essa rappresenta la qualificazione giuridica di tali enti che si mostra unitaria e neutra rispetto invece a quelle di matrice statunitense «settore *non profit*» o europea «economia sociale». Vedi, A. FICI, *Introduzione, La riforma del terzo settore e dell’impresa sociale*, 2018, p. 19-20.

Settore (CTS), tenta di superare la concezione che lo reputa come esclusivamente compensativo dei c.d. fallimenti del mercato dello Stato, considerandolo in tal modo solo aggiuntivo e collaterale ai primi due settori dell'economia, passando invece ad una visione "emergentista" del suddetto settore<sup>71</sup>. Inoltre, la riforma chiarisce che tutto l'apparato statale, ex art. 1, comma 2, d.l. 153/2001, deve «assicurare il coinvolgimento attivo»<sup>72</sup> degli ETS nell'esercizio delle proprie funzioni grazie agli strumenti della Co-programmazione, co-progettazione e accreditamento<sup>73</sup>. Si tratta di una scelta che si giustifica con la volontà del legislatore di rendere l'intervento pubblico sempre più orientato a promuovere l'azione del privato in campo sociale<sup>74</sup>.

Il legislatore con questa riforma non compie solo un riordino della disciplina ma realizza una vera e propria opera di istituzionalizzazione creando un «diritto del terzo settore»<sup>75</sup>, quale sottoinsieme del diritto privato delle organizzazioni, e dandone, per la prima volta in Italia, una definizione ex art. 4, comma 1, del CTS. Si introducono a tal fine tre criteri concorrenti che delimitano la fattispecie: *i*) la natura privata dell'organizzazione, *ii*) il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed infine *iii*) lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività tra quelle riconosciute esplicitamente dal legislatore come di interesse generale<sup>76</sup>. Diventano invece marginali criteri, come le modalità di svolgimento dell'attività o la forma giuridica adottata dall'ente, che invece erano ante riforma comunemente impiegati per inquadrare la fattispecie. Si giunge così ad una definizione del terzo settore in positivo, vale a dire essenzialmente per il suo contributo all'interesse collettivo e non soltanto in negativo, in particolare per il c.d. *non distribution constraint*<sup>77</sup>.

<sup>71</sup> Così S. ZAMAGNI, nell'introduzione di P. VENTURI (a cura di), *Valore e potenziale dell'impresa sociale. Economie plurali per generare progresso e impatto sociale*, AICCON, Università di Bologna, 2017, p. 7. Inoltre, il l'allora Presidente del Consiglio Matteo Renzi dichiarò nella presentazione ufficiale delle linee guida della suddetta riforma a maggio del 2014: «Non il terzo ma il primo settore».

<sup>72</sup> Art. 55 inerente al «coinvolgimento degli enti del terzo settore», Titolo VII «dei rapporti con gli enti pubblici».

<sup>73</sup> F. SCALVINI, *Co-programmazione, co-progettazione e accreditamento: profili e questioni applicative*, in *La riforma del terzo settore e dell'impresa sociale. Una introduzione*, 2018, p. 269.

<sup>74</sup> *Ivi*, p. 276.

<sup>75</sup> C. BORZAGA, *Opportunità e limiti della riforma del terzo settore*, in *La riforma del terzo settore e dell'impresa sociale. Una introduzione*, 2018, p. 57.

<sup>76</sup> Attività previste dall'art. 5 del CTS

<sup>77</sup> *Ibidem*

Invece, la disciplina delle imprese sociali – anch'essa, come vedremo a breve, oggetto della riforma – andando oltre la coincidenza tra queste e le cooperative sociali ha consentito di rispondere alla progressiva diffusione e allo sviluppo delle attività di produzione di beni e servizi di utilità sociale (c.d. *marketization*<sup>78</sup>), con l'ammissione dell'uso da parte delle imprese *non profit* anche di strutture e metodi tipici dell'impresa collettiva lucrativa. L'obiettivo era di renderle più efficienti in termini organizzativi e di *performance* così che il terzo settore potesse, in parte, convertire i propri valori di tipo solidaristico in valori economici e sociali.

Il mondo *non profit* italiano si contraddistingue, quindi, per la sua duplice natura, da una parte distributiva e dall'altra produttiva, quest'ultima in grado di rendere disponibili e sfruttabili risorse proprie attraverso un meccanismo di auto-alimentazione assicurato dall'attività svolta a condizioni di economicità.

Gli enti specificamente previsti dal legislatore al fine rendere produttivo il terzo settore sono quindi le imprese sociali (1.160) e le cooperative sociali (14.340), che congiuntamente contano ante riforma 15.400 imprese<sup>79</sup>. Un numero significativo ma di gran lunga inferiore agli altri enti del terzo settore che possono svolgere attività di impresa, ben 82.231<sup>80</sup>.

Per quanto riguarda invece i settori di attività in cui operano le imprese sociali *ex lege* si può constatare che sono impegnate principalmente nel settore dell'educazione, istruzione e formazione (36,8%) e in quello dell'assistenza socio-sanitaria<sup>81</sup>.

L'esiguo numero, poco più di migliaia, di imprese sociali esistente ante riforma testimonia il mancato decollo e il relativo fallimento della disciplina, comunemente imputato al previgente

<sup>78</sup> A.M.EIKENBERRY, J.D. KLUVER, *The Marketization of the Nonprofit Sector: Civil Society at Risk?*, in *PublicAdministration Review*, 2004.

<sup>79</sup> Infatti dal 2006 sono state costituite 1.160 imprese sociali (Dati di InfoCamere, Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane – Maggio 2017), di cui 36,0% sono a base capitalistica, prevalentemente Srl, 32,0% sono a base mutualistica (Cooperative e Cooperative sociali), 16% sono invece a base sociale (Sas e Snc) ed infine 16% sono varie organizzazioni come Associazioni, Consorzi di Cooperative sociali e Fondazioni e 14.340 cooperative sociali (dati ISTAT Registro statistico delle imprese attive (Asia), 2014).

<sup>80</sup> Le altre istituzioni *non profit non market* rilevate sono 207.696 (71,6%), invece le *non profit market* orientate al privato sono 63.383 (21,9%) e quelle orientate al pubblico sono 18.848 (6,5%).

<sup>81</sup> Il Rapporto Iris Network (2014) trae questi dati esaminando 133 delle imprese sociali *ex lege* esistenti e operanti in Italia nel medesimo anno.

divieto assoluto di distribuzione degli utili<sup>82</sup>, – in contrapposizione, su questo profilo, a quanto previsto per le cooperative sociali –, e all’assenza di una normativa fiscale di tipo agevolativo. Non a caso, questi due aspetti sono stati oggetto di revisione da parte del legislatore con il recente d.lgs 112/2017<sup>83</sup>, con il quale si chiarisce e riordina la previgente normativa, abrogando il d.lgs 155/2006 mantenendone però le linee essenziali, aggiornandola in chiave evolutiva.

### 3.2 Le novità dell’impresa sociale introdotte dal novello d.lgs 112/2017.

Il codice del Terzo settore (CTS) include l’impresa sociale fra gli enti del terzo settore (ETS) c.d. “nominati”, qualifica che può essere acquisita da tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al titolo V c.c., che «esercitano in via stabile e principale<sup>84</sup> un’attività d’impresa»<sup>85</sup> caratterizzata dal fatto di essere «di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale<sup>86</sup> adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività» (art. 1, comma 1).

Inoltre, le cooperative sociali diventano imprese sociali di diritto, alle quali si applica la

<sup>82</sup> Divieto, fino ad oggi, posto anche a protezione dagli utenti, in particolare nelle situazioni di asimmetria informativa, e a garanzia della fiducia da loro risposta nelle imprese sociali con riguardo allo scopo sociale e alle finalità altruistiche che si impegnano a perseguire.

<sup>83</sup> L’istituto è oggi regolato dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, attuativo della legge delega 6 giugno 2016, n. 106 a norma dell’art. 2, comma 2, lett. c). Però, il quadro normativo dell’impresa sociale è assai – più – complesso poiché si applica oltre alla disciplina del decreto e sempre se compatibile con lo stesso, congiuntamente quella del Codice del terzo settore (CTS) (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117) nonché per i restanti aspetti non legiferati quella della specifica normativa codicistica della forma giuridica in cui l’impresa sociale è costituita caratterizzandosi come figura trans-tipica del diritto commerciale (art. 1, comma 5, d.lgs. 112/2017).

<sup>84</sup> Come in passato (art. 2, comma 2 del d.lgs 155/2006), l’art. 2, comma 3, specifica che è tale l’attività i cui ricavi siano superiori al 70% di quelli complessivamente realizzati dall’impresa.

<sup>85</sup> L’istituto in esame è e rimane impresa a tutti gli effetti. Si può dunque così intuire che la norma esclude qualsiasi rilievo soggettivo alla qualifica d’impresa come da prassi applicativa anche della Corte di Giustizia europea. Il ponte tra il libro I e V c.c si identifica così nell’attività esercitata. Infatti, anche gli enti del I libro possono esercitare un’attività d’impresa tra cui anche appunto di tipo «sociale». In questo senso, G. MEO, *Impresa sociale e valori d’impresa, Banca Impresa Società*, fascicolo 2, Il Mulino, agosto 2017, pp. 187-188.

<sup>86</sup> Art. 1, comma 1, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 1172 invece al comma 2 dello stesso articolo si esclude l’acquisizione della qualifica per le società unipersonali e le amministrazioni pubbliche. Inoltre va sottolineato che si prevede un leggero ampliamento dei settori di attività di utilità sociale.

medesima nuova disciplina nel rispetto della loro normativa specifica e in quanto compatibili.

La regolamentazione dello scopo di lucro è però diversa per le imprese sociali e per gli altri enti del terzo settore, pur essendo comune l'affermazione della sua assenza per gli enti che esercitano attività d'impresa. Infatti, per gli ETS vige il divieto assoluto di lucro; quindi, anche per le imprese sociali il principio generale resta quello secondo cui «destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o a incremento del patrimonio»<sup>87</sup>. Utili non distribuibili nemmeno in caso di scioglimento volontario dell'ente dovendo, in tal caso, salvo per le cooperative sociali, devolvere l'intero patrimonio ad altri enti del terzo settore<sup>88</sup>.

Tuttavia, al terzo comma dello stesso articolo il legislatore ammette attraverso una serie complessa di disposizioni che l'impresa sociale possa destinare «una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti» (limite oggettivo relativo all'utile prodotto) a «erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali (...) finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale»<sup>89</sup> e, soprattutto, nel caso specifico in cui è costituita nelle forme di cui al libro V c.c. anche ad *i*) «aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci»<sup>90</sup> e alla *ii*) «distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci», distribuzione che deve avvenire nel rispetto del limite soggettivo del rendimento dell'investimento, vale a dire «in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi (BFP), aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale

---

<sup>87</sup> Così l'art. 3, comma 1, articolo nominato «assenza dello scopo di lucro» comunque da indicare nell'atto costitutivo.

<sup>88</sup> Art. 12, comma 4.

<sup>89</sup> Art. 3, comma 3, lett. b) specifica che i destinatari non siano «fondatori, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate». Tramite il contributo di questi progetti si consente così alle imprese sociali di diventare uno strumento di finanziamento e progresso del settore a cui appartengono in veste della loro peculiare posizione di imprenditorialità (socialmente utile) anche al fine di fortificare le connessioni tra gli ETS. In questo senso secondo l'art. 16 le imprese sociali, ricalcando l'obbligo gravante sulle cooperative sociali, hanno la facoltà di «destinare una quota non superiore al 3% degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, (...) a fondi specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura».

<sup>90</sup> Art. 3, comma 3, lett. a) e prosegue «nei limi delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'ISTAT per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti».

effettivamente versato»<sup>91</sup>.

Si consente quindi alle IS costituite nelle forme di cui del libro V c.c. di distribuire dividendi ai soci nel rispetto però di un doppio limite.

Il legislatore estende il divieto anche alla c.d distribuzione indiretta degli utili (e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati) a «fondatori, soci o associati, amministratori e altri componenti degli organi sociali, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto»<sup>92</sup> al fine di rafforzare il principio generale sopraesposto.

Il divieto si realizza però attraverso disposizioni volte a definire, in modo più preciso e stringente rispetto alla normativa precedente, i limiti entro i quali la distribuzione non integra la fattispecie vietata. È quindi in realtà comprensibilmente ammessa la remunerazione degli amministratori, dei sindaci, dei prestatori di servizi o di chi ricopre cariche sociali seppur limitata rigorosamente dal legislatore. Diversamente dal passato, il divieto non si applica al rimborso ai soci del capitale effettivamente versato<sup>93</sup>. La giustificazione alla base della puntuale previsione di soglie alla distribuzione indiretta degli utili è perciò di evitare l'aggiramento del vincolo di destinazione degli utili e mantenere la sua apertura eccezionale e circoscritta alle ipotesi sopraesposte.

Si è, in definitiva, superato il previgente divieto assoluto di distribuzione degli utili equiparando sotto certi profili le imprese sociali alle cooperative sociali<sup>94</sup>.

Il legislatore si è forse reso conto che l'aspetto lucrativo di un ente non si pone in diretto

---

<sup>91</sup> Art. 3, comma 3, lett a).

<sup>92</sup> Art 3, comma 2. Inoltre, si segnala che è in corso di pubblicazione il decreto correttivo del d.lgs. 112/2017 sull'impresa sociale, che dovrebbe introdurre all'art. 3, il comma 2-*bis*: «Ai fini di cui ai commi 1 e 2, non si considera distribuzione, neanche indiretta, di utili ed avanzi di gestione la ripartizione ai soci di ristorni correlati ad attività di interesse generale di cui all'articolo 2, effettuata ai sensi dell'articolo 2545-*sexies* del codice civile e nel rispetto di condizioni e limiti stabiliti dalla legge o dallo statuto, da imprese sociali costituite in forma di società cooperativa, a condizione che lo statuto o l'atto costitutivo indichi i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici e che si registri un avanzo della gestione mutualistica»; legittimando così la ripartizione di ristorni nelle cooperative sociali IS. Inoltre, è probabile che venga prevista l'imponibilità degli utili distribuiti ai soci delle IS, pur se per aumento gratuito del capitale (nei limiti delle variazioni ISTAT), ma non anche delle somme destinate a riserva o al versamento del contributo per l'attività ispettiva.

<sup>93</sup> Anche qualora venisse rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'art. 3 comma 3, lett. a).

contrasto con il fatto che venga perseguito uno scopo sociale, ma che il lucro può essere coerente con il modello organizzativo adottato.<sup>95</sup> Si chiarifica così la relazione che intercorre tra scopo di lucro e perseguimento di uno scopo ideale.

Invece, la nuova disciplina fiscale ed agevolativa alla quale sono finalmente sottoposte le imprese sociali riguarda innanzitutto, ai sensi dell'art. 18, comma 1, la detassazione degli utili e gli avanzi accantonati in riserve indivisibili e riutilizzati entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati conseguiti per l'attività statutaria, o ad incremento del patrimonio anche tramite aumento gratuito del capitale al fine della sua rivalutazione<sup>96</sup> (o al versamento del contributo dovuto per l'attività ispettiva)<sup>97</sup>. Sono poi previste agevolazioni (del 30% delle somme investite) per coloro<sup>98</sup> che hanno sottoscritto quote del capitale sociale delle imprese sociali di nuova costituzione (cioè non oltre 36 mesi dall'entrata in vigore del decreto),<sup>99</sup> ricalcando così la disciplina prevista per le start-up/PMI innovative<sup>100</sup>. A quest'ultime due tipologie di imprese, recentemente alle PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata<sup>101</sup> ed ora alle imprese sociali costituite in forma di società di capitali o di società cooperativa, si consente l'uso del c.d. *equity crowdfunding*, il portale online per la raccolta del capitale di rischio<sup>102</sup>. Si permette in tal modo alle imprese sociali di

---

<sup>94</sup> Nelle cooperative sociali il lucro soggettivo è infatti ugualmente limitato in base al rendimento dell'investimento, vale a dire, essendo cooperative a mutualità prevalente ai sensi dell'art. 2514 c.c., di 2,5 punti percentuale rispetto all'interesse massimo dei BFP invece ex. art. 2626 ai finanziatori possono essere riconosciuti dividendi senza i suddetti limiti.

<sup>95</sup> Così M. D'AMBROSIO, *Lucratività e scopo ideale*, in *Rivista di diritto dell'impresa*, 2/17, pp. 392 ss.

<sup>96</sup> Naturalmente sempre nel rispetto dei limiti in cui la rivalutazione è ammessa dall'art. 3, comma 3, lett. a) del d.lgs 112/2017.

<sup>97</sup> Concorrono ovviamente alla determinazione del reddito imponibile gli utili e gli avanzi distribuiti ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. a) o quelli che ai sensi della lett. b) erogati gratuitamente in favore degli ETS.

<sup>98</sup> L'agevolazione del 30% si applica solo qualora l'investimento sia mantenuto per almeno tre anni e si intende nel senso di una detrazione d'imposta IRPEF sulle somme investite dalle persone fisiche, fino ad un massimo di 1 milione di euro e una deduzione IRES sulle somme investite dalle persone giuridiche fino ad un massimo di 1,8 milioni di euro.

<sup>99</sup> Come già segnalato, è in corso di pubblicazione il decreto correttivo del d.lgs. 112/2017, che dovrebbe eliminare, con riguardo alla disciplina agevolativa degli investimenti nel capitale sociale, il limite di tempo di 36 mesi ma si potrebbe richiedere che esso sia mantenuto per almeno 5 anni e che la qualifica di impresa sociale sia acquisita da non più di cinque anni dall'entrata in vigore del decreto.

<sup>100</sup> Art. 29 d.l. 170/2012 sulle start-up innovative e art. 4 d.l. 3/2015 sulle PMI innovative.

<sup>101</sup> L'art. 57, comma 1, del d.l. 50/2017 ha modificato l' art. 26, commi 2,5 e 6, del d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 221/2012 sostituendo le parole "start-up innovative" con "PMI" ovvero estendendo la disciplina alle imprese che hanno "meno di 250 occupati, e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro".

<sup>102</sup> Art. 18 comma 8

creare dei modelli personalizzati di sostenibilità per favorire l'ingresso di nuove categorie di investitori. In questo senso la strategia della riforma punta sulla «trasformazione dei portatori di interesse (*stakeholders*) in apportatori di risorse (*assetholders*)»<sup>103</sup>.

Le aperture operate dalla riforma sotto il profilo del lucro, delle forme di finanziamento e delle agevolazioni fiscali hanno come contropartita, limitate rispetto alla disciplina del libro V, ma comunque rilevanti modifiche anche sotto il profilo della vigilanza e controllo.

Innanzitutto, al fine di migliorare la trasparenza dell'operato delle imprese sociali, ora più rischioso, si ribadisce l'obbligo di tenere e di pubblicare sul proprio sito internet il libro giornale e il libro degli inventari e di redigere il bilancio di esercizio<sup>104</sup> insieme al già previsto bilancio sociale che però dovrà comprendere anche la valutazione dell'impatto sociale da loro generato<sup>105</sup>. Si può dire che la misurazione dell'impatto sociale è espressione della prassi anglosassone c.d. *evidence based policy*<sup>106</sup>, infatti diventa sempre più doveroso da parte delle imprese far conoscere oltre all'*outcome* di un'attività anche il cambiamento generatosi sulla collettività.

Il legislatore implementa inoltre il sistema dei controlli interni delle imprese sociali rendendo obbligatoria la nomina di almeno un sindaco, secondo i requisiti di cui gli artt. 2397, comma 2, e 2399 c.c., e ampliandone i poteri nonché, in casi particolari, di un revisore legale dei conti<sup>107</sup>. Inoltre, secondo l'art. 7 almeno la maggioranza degli amministratori va nominata dall'assemblea dei soci o degli associati dell'impresa per salvaguardarne l'autogestione, nonostante si ammetta la possibilità di riservare a «soggetti esterni» la nomina di componenti degli organi

<sup>103</sup> Cit. PAOLO VENTURI (a cura di), *Valore e potenziale dell'impresa sociale Economie plurali per generare progresso e impatto sociale*, AICCON, Università di Bologna, p.14.

<sup>104</sup> Secondo le regole previste dagli artt. 2423, 2435-bis o 2435-ter cc.

<sup>105</sup> L'art. 9, comma 2, specifica che il bilancio sociale va «redatto secondo le linee guida adottate con decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali» e pubblicato sul sito internet dell'ente. Il bilancio sociale rileva «ai fini della valutazione dell'impatto sociale generato dalle attività svolte» dall'impresa. Con il termine «valutazione dell'impatto sociale» si indica la valutazione qualitativa e quantitativa (sul breve, medio e lungo periodo) degli effetti prodotti sulla collettività di riferimento in confronto agli obiettivi prefissati.

<sup>106</sup> Tramite ad esempio lo strumento più diffuso negli Stati Uniti (usato dal 60% delle ONP secondo uno studio dell'Innovation Network) vale a dire il TOC, *Theory of Change La Theory of Change*, che muovendosi dall'obiettivo di impatto sociale esegue il processo «outcome – output – activities», specificando le modalità evidence-based e gli indicatori usati per monitorare la sua evoluzione.

<sup>107</sup> Vedi, art. 10.

sociali.

Infine, sotto il profilo organizzativo, una delle novità più rilevanti riguarda il fatto che per acquisire la qualifica di impresa sociale il nuovo art. 1 prevede che queste adottino «modalità di gestione responsabili e trasparenti» e favoriscano «il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività».

Con il termine «coinvolgimento» si intende un meccanismo di consultazione o di partecipazione che permetta ai soggetti sopraindicati di influenzare le decisioni (*c.d. stakeholders engagement*) ed in particolare quelle che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità di beni e servizi<sup>108</sup>.

Il legislatore opera quindi una risistemazione della normativa inserendo gli *stakeholders* nei soggetti da coinvolgere anche se ancora non chiarifica del tutto le caratteristiche della governance *c.d. multistakeholders* o partecipata.

Forse non è azzardato dire che in tal modo si indirizzano le imprese sociali lungo la strada di una sorta di CSR<sup>109</sup> vincolante riprendendo e rafforzando pratiche pensate, in termini volontari, per le società lucrative. In quest'ottica il bilancio sociale assume una duplice valenza di strumento di gestione della CSR orientato alle aspettative degli *stakeholders* e di verifica dell'efficacia del loro coinvolgimento, oltre che di rendiconto generale della governance a fini informativi.

Infine, le cooperative sociali non rappresentano più l'unico modello ibrido d'impresa sociale in Italia, la «“nuova”» impresa sociale, sopra esaminata nel dettaglio, se costituita in forma societaria è, grazie al superamento del previgente divieto di distribuzione degli utili, un ulteriore ibrido societario che tra l'altro, come vedremo nel capitolo successivo, si avvicina alle CICs britanniche.

---

<sup>108</sup> Il coinvolgimento previsto dall'art. 11 è considerato, anche a livello europeo, una delle principali caratteristiche distintive degli enti dell'economia sociale. Si segnala inoltre che specifiche linee guida del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dovranno individuare i criteri di dettaglio.

<sup>109</sup> Vedi Cap. 1 par. 2.

#### 4. Le *social enterprises*: uno sguardo comparatistico.

Negli ultimi decenni la *social enterprise* (SE) è diventata un'industria in espansione<sup>110</sup>.

Il macro-settore in cui si inserisce la SE è sin dalle sue origini quello dell'economia sociale, fenomeno con origini incerte<sup>111</sup>, e racchiude quelle attività economiche, intraprese da cooperative (in senso lato), associazioni e fondazioni la cui azione è coerente con i seguenti criteri: «la finalità di servire i soci e la comunità, piuttosto che di generare profitti; una gestione e un *management* indipendenti; un processo decisionale democratico; la priorità delle persone e del lavoro, rispetto al capitale, nella distribuzione del reddito.»<sup>112</sup>.

Nel 2015, si stimava che il settore dell'economia sociale producesse il 10% dell'economia europea (PIL) dando lavoro ad oltre 14 milioni di lavoratori, cioè il 6,5% della popolazione attiva nell'UE<sup>113</sup> e contribuendo così all'occupazione, alla giustizia sociale e allo sviluppo sostenibile europeo. Tra l'altro, in diversi Paesi il diritto dell'economia sociale sta addirittura affiorando come autonoma area dell'ordinamento giuridico<sup>114</sup>.

In Europa, come in Italia, le SEs sono emerse tramite il processo, avuto inizio negli anni '80 del secolo scorso, di trasformazione del *welfare* e tanto di rafforzamento della dimensione sociale della cooperativa e di quella produttiva di associazioni e fondazioni, quanto di istituzionalizzazione

<sup>110</sup> B. GALLE, *Social enterprise: who needs it?*, in 54 *Boston College Law Review*, 2013 osserva che «*the social enterprise lawmaking is a growth industry*», p. 2025.

<sup>111</sup> Secondo alcuni autori esso ha inizio in Francia negli anni '70 del secolo scorso in corrispondenza della creazione della *Comité national de liaison des activités mutualistes, coopératives et associatives* (Cnlamca) al fine di rappresentare cooperative, associazioni e attività mutualistiche. Sul tema, C. BORZAGA e J. DEFOURNY, *The Emergence of Social Enterprise*, London, Routledge, 2001, p. 12 e T. DUVERGER *La réinvention de l'économie sociale: une histoire du Cnlamca*, 2014.

<sup>112</sup> Definizione di «economia sociale» contenuta nella relazione belga del CWES (*Conseil wallon de l'Économie sociale* - Consiglio dell'economia sociale della regione Vallonia), 1990, cit. p. 8. Si segnala una più recente definizione di tale concetto nella Carta dei principi dell'economia sociale promossa dalla Conferenza europea permanente delle cooperative, mutue, associazioni e fondazioni (CEP-CMAF). Va inoltre sottolineato che una delle distinzioni fondamentali rispetto alla base concettuale della teoria del settore *non profit* è che essa risiede originariamente nell'identificazione del vincolo alla non distribuzione degli utili per gli enti che ne fanno parte, invece quella dell'economia sociale, derivando dal movimento cooperativo (che invece può, anche se limitatamente, distribuire utili), risiede nei meccanismi di controllo democratico. Vedi C. BORZAGA e J. DEFOURNY, *The Emergence of Social Enterprise*, London, Routledge, 2001, p. 20.

<sup>113</sup> Dati contenuti nella Risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre 2015 sull'imprenditoria sociale e l'innovazione sociale nella lotta alla disoccupazione (2014/2236(INI)), p. 2, con riferimento all'economia sociale e solidale.

di nuove forme giuridiche rispondenti alle necessità delle organizzazioni *non profit* che volevano incrementare l'aspetto produttivo delle loro attività.

Infatti il movimento trova i primi riferimenti normativi di stampo organico nel Regno Unito con la *Community Benefit Society* (BenCom)<sup>115</sup> introdotta con l'*Industrial and Provident Societies Act* (1965), una società per cui si prevedeva che le finalità d'impresa fossero condotte a beneficio della comunità. In Italia, con la cooperativa sociale disciplinata dalla l. n. 381/91<sup>116</sup>.

Ad oggi la SE ha ottenuto il riconoscimento legislativo in almeno quindici Stati membri dell'Unione europea<sup>117</sup>. Tuttavia, dopo l'abbandono del tentativo di armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia, che ha incontrato ostacoli perfino maggiori rispetto all'utilizzo delle direttive in ambito societario, non si è ancora giunti ad un *framework* normativo comune. È ormai improbabile l'introduzione di uno statuto europeo dell'impresa sociale, come invece auspicato dalla Commissione europea<sup>118</sup>.

La nozione di SE non è quindi unitaria.

<sup>114</sup> Tale fenomeno avviene prima in vari paesi dell'America del Sud come in Honduras con la *Ley organiza del sector social de la economia del 1985*, in Colombia con la *Ley por la cual se determina el marco conceptua que regula la economia del 1988*, in Ecuador con la *Ley organica de la economia popular y solidaria y del sector financiero popular y solidario del 2011* e in Messico con la *Ley de la economia social y solidaria del 2012*. Si osserva che è stata intrapresa la stessa direzione anche in altri Paesi come ad esempio nella provincia canadese del Québec che ha adottato una legge sull'economia sociale il 10 ottobre del 2013 e in Europa in Spagna con la *Ley de Economia social, 5/2011*, in Portogallo con la *Lei de Bases da Economia social, 30/2013* e in Francia con la *Loi relative à l'économie sociale et solidaire, 2014-856*.

<sup>115</sup> Oggi disciplinata dalla sec. 2 (2) lett. a del *Cooperative and Community Benefit Societies Act* del 2014.

<sup>116</sup> Secondo vari autorevoli autori (in particolare DEFOURNEY e NYSSSENS, *Conceptions of Social Enterprise and Social Entrepreneurship in Europe and the United States: Convergences and Divergences*, in *Journal of Social Entrepreneurship*, Marzo 2010, p. 33, osservano che «*In Europe, the concept of social enterprise made its first appearance in 1990, at the very heart of the third sector, following an impetus that was first an Italian one and was closely linked with the cooperative movement.*») la disciplina delle cooperative sociali fu punto di partenza e modello di riferimento delle legislazioni europee sull'impresa sociale e sicuramente è stata propulsore del movimento insieme alla Ben Com.

<sup>117</sup> Per la lista completa dei Paesi e delle relative legislazioni si veda, CIRIEC-International (*Centre international de recherches et d'information sur l'économie publique, sociale et coopérative*), *L'economia sociale nell'Unione europea*, CES/CSS/12/2016/23406, p. 44, in cui sono evidenziate, tra l'altro, gli sviluppi più recenti delle diverse discipline sulla *social enterprise*.

<sup>118</sup> Cfr. COM (2011) 682 final - *Social Business Initiative (SBI): Creating a favourable climate for social enterprises, key stakeholders in the social economy and innovation*, p. 12. Nella quale si sottolinea tra l'altro lo scarso riconoscimento dell'imprenditoria sociale. Si possono sintetizzare gli obiettivi dell'*action plan*, in essa contenuti, che si vogliono ottenere per le SEs, in tre punti: migliorare l'accesso ai finanziamenti, incrementare la visibilità e ottimizzare la normativa di riferimento (appunto anche tramite uno statuto). Inoltre, si segnala la relazione recante raccomandazioni alla Commissione concernenti uno statuto per le imprese sociali e solidali ([2016/2237\(INL\)](#)).

L'eterogeneità delle nozioni di SEs e l'ampiezza del suo concetto sono state peraltro tra le ragioni del successo<sup>119</sup> dell'istituto in questione; tuttavia è auspicabile che venga delineato almeno un nucleo essenziale di disciplina giuridica comune<sup>120</sup> che permetterebbe a tutte le SEs di presentarsi sul mercato con una precisa identità<sup>121</sup> in grado di favorire l'accesso a politiche pubbliche di tipo agevolativo o di rimarcare il confine tra SEs e concetti diversi e più e laschi ambigui, come quello di CSR<sup>122</sup>.

Emergono comunque delle caratteristiche comuni delle diverse nozioni di SE attraverso la ricostruzione dei tratti essenziali delle definizioni date in sede europea<sup>123</sup> e dalla dottrina. La terminologia “*social enterprise*” indica generalmente un ente privato<sup>124</sup> che svolge un'attività d'impresa (elemento distintivo rispetto ad altri enti *non profit*) di utilità sociale per uno scopo (esclusivo o prevalente) che non sia lucrativo ma di interesse generale (elemento distintivo rispetto agli enti *for profit*)<sup>125</sup>: una “*socially responsible business organization*” sottoposta al divieto, anche relativo, della distribuzione degli utili<sup>126</sup>.

<sup>119</sup> Così, J. DEFOURNY, M. NYSSSEN, *Conceptions of Social Enterprise in Europe: a Comparative Perspective with the United States*, in *Social Enterprises. An Organizational Perspective*, 2012, p. 86.

<sup>120</sup> Come auspicato da UNIDROIT, *Guidelines for a legal framework for social enterprises (or a certain type of social enterprise)*, 2010, p. 23.

<sup>121</sup> Di portata pionieristica è stato il rapporto sull'impresa sociale effettuato dall'*European Economic And Social Committee* (EESC) (INT/447 of 01/10/2009) in cui se ne delinearono le caratteristiche principali, le relazioni con l'economia sociale e i campi di attività, incidendo così sulla presa di consapevolezza della politica della Commissione europea.

<sup>122</sup> Così, A. FICI, *Diritto dell'economia sociale*, 2016, p. 306-307.

<sup>123</sup> La definizione di riferimento è contenuta nella Comunicazione del 2011 - *Social Business Initiative* (SBI): *Creating a favourable climate for social enterprises, key stakeholders in the social economy and innovation*, a cui è seguita (sostanzialmente intatta) quella prevista dall'art. 2 del Reg. Ue 1296/2003 relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale (“EaSI”) e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale.

<sup>124</sup> Infatti soltanto la Finlandia con la l. 1251/2003 rende possibile l'esistenza dell'imprenditore sociale quindi di un ente unipersonale.

<sup>125</sup> A. FICI, *Diritto dell'economia sociale*, 2016, pp. 311-312

<sup>126</sup> In particolare, il Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE) elenca le caratteristiche condivise dalle SEs: «perseguire una finalità sociale, reinvestire gli utili, poter assumere una molteplicità di forme giuridiche» e, sotto il profilo organizzativo, «coinvolgere un'ampia gamma di soggetti interessati tramite con una spiccata dimensione partecipativa e decisionale (tramite) una *governance* democratica». Inoltre, per quanto riguarda la definizione del concetto di SE, la stessa Commissione Europea riscontra che vi è confusione a causa dell'intrecciarsi di due approcci divergenti all'istituto. Il primo si limita ad indicare gli aspetti comuni delle SEs con definizioni che, come sopra, si concentrano sull'organizzazione o sulle attività svolte (c.d. *sector-specific*), invece il secondo ne evidenzia i tratti innovativi e di impatto sociale. Cfr. CIRIEC-International (*Centre international de recherches et d'information sur l'économie publique, sociale et coopérative*), *L'economia sociale nell'Unione europea*, CES/CSS/12/2016/23406.

Inoltre, può dirsi che, sebbene la *governance* di una SE sia influenzata dal modello adottato o, se ha una particolare qualifica giuridica, dalla forma giuridica in cui è stata costituita, le SEs rispondono comunque a determinati requisiti di *governance*. Vale a dire una gestione che sia non solo imprenditoriale ma anche aperta, responsabile e trasparente in particolare coinvolgendo gli *stakeholders*<sup>127</sup>, questo anche grazie alla prescrizione di presentare una relazione sulle attività svolte e sul beneficio creato alla comunità (*social report, community interest report, etc.*) coerentemente al fatto che ha come «obiettivo primario la realizzazione di un impatto sociale positivo e misurabile»<sup>128</sup>.

Benché si riscontrano vari punti in comune tra le discipline dei paesi europei emergono anche forti differenze tra i riconoscimenti legislativi e tra le tipologie in cui le SEs si diramano. Tre sono i principali modelli di legislazione sull'impresa sociale: quello cooperativo, quello societario e quello (italiano) basato sulla libertà di forme giuridiche.

L'impresa sociale in forma cooperativa, nata con la legislazione italiana della cooperativa sociale, è presto diventata modello di riferimento in alcuni paesi dell'Europa meridionale (Grecia, Spagna e Portogallo) e dell'Europa centrale (Francia, Repubblica Ceca, Croazia e Ungheria) mentre Danimarca, Finlandia, Lituania, Slovacchia e Slovenia hanno previsto un istituto ad hoc della SE. Invece l'Italia è l'unica nazione europea con entrambe le normative<sup>129</sup>.

Se generalmente la *social enterprise* europea rientra nella categoria degli enti del terzo settore – sia che lo si rappresenti a livello teorico come appartenente al settore *non profit* che al quello dell'economia sociale –, Belgio e Regno Unito<sup>130</sup> si distinguono per averle attribuito la forma

<sup>127</sup> Definizione di SE prevista dall'art. 2 del Reg. Ue 1296/2003 che sostanzialmente ricalca quella contenuta nella COM (2011) 682 (SBI).

<sup>128</sup> *Ibidem*

<sup>129</sup> Nonostante la Polonia stia lavorando ad una disciplina *ad hoc* delle imprese sociali che affiancherebbero le cooperative sociali già operanti da tempo.

<sup>130</sup> Il Regno Unito è uno dei principali attori di questo movimento con 471.000 SE di cui 99.000 con almeno due impiegati secondo lo studio effettuato dal Governo britannico nel 2017 rinvenibile al sito internet:

[https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/644266/MarketTrends2017report\\_final\\_sept2017.pdf](https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/644266/MarketTrends2017report_final_sept2017.pdf)

societaria, l'uno nel 1995 con l'introduzione della *Société à finalité sociale* (SFS)<sup>131</sup> e l'altro nel 2004 con la disciplina della *Community Interest Company* (CICs)<sup>132</sup>. Quest'ultime se costituite come «CIC *with a share capital*» possono distribuire profitti – e pagare interessi – benché sia una facoltà limitata rigorosamente (al 35% degli utili prodotti) dal legislatore britannico al fine di preservare la loro condizione essenziale, vale a dire che il beneficio della comunità resti il *core business* della società<sup>133</sup>.

Le CICs sono però nel Regno Unito solo il 7% delle SEs<sup>134</sup>, che può invece essere costituita in molteplici forme giuridiche<sup>135</sup>.

Su questa scia si è mosso il recente<sup>136</sup> movimento legislativo statunitense, dopo che il concetto di SE si è sviluppato spontaneamente negli ultimi quattro decenni<sup>137</sup> (in linea col pensiero della dottrina dominante americana contraria all'ingresso di nuove forme societarie considerando quelle esistenti sufficienti e adatte all'uso da parte delle SEs). Negli ultimi anni si assiste invece ad una proliferazione di varie forme giuridiche che sembrerebbero accostarsi alle CICs anglosassoni come la *Low-Profit Limited Liability Company* (L3C), la *Social Purpose corporation* (SPC) e la

<sup>131</sup> La SFS è stata introdotta dalla l. 13 aprile 1995 che modificava la seconda direttiva sulle società di capitali (l. 5 dicembre 1985), ad oggi regolata dal codice civile delle società agli artt. 611 ss. Si segnala che è attualmente in corso un progetto di riforma del suddetto codice dal quale emerge la volontà del legislatore di abrogare le norme relative all'istituto della SFS.

<sup>132</sup> Inoltre le CICs devono, prima di poter dichiararsi tali, superare un *Community Interest Test* e devono dichiarare l'interesse generale perseguito e in che modo intendano servire gli *stakeholders*.

<sup>133</sup> La *Sec. 30 of the English Companies Act* del 2004 disciplina la distribuzione degli utili agli azionisti delle CICs «*with a share capital*», per le quali, in corrispondenza del primo giorno dell'anno finanziario, viene predisposto dal legislatore il c.d. *aggregate dividend cap*, vale a dire il limite massimo dei profitti distribuibili dalle CICs, ad oggi il 35% del totale degli utili netti annuali prodotti dalla società, somma che corrisponde al c.d. *maximum aggregate dividend*. Invece, per quanto riguarda i debiti contratti o le obbligazioni emesse dalle CICs, sono assoggettati al limite del 20% degli interessi da pagare secondo il c.d. *interest cap*. cf. *Office of the Regulator of Community Interest Companies: Information and Guidance Notes, Chapter 6: The Asset Lock*, May 2016.

<sup>134</sup> Si tratta del 7% delle 99.000 SE di cui a nota 18. Uno studio governativo rileva invece nell'*Annual Report 2016/17* che le CIC erano 13055 a marzo 2017.  
[https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/630211/cic-17-2community-interest-companies-annual-report-2016-2017.pdf](https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/630211/cic-17-2community-interest-companies-annual-report-2016-2017.pdf)

<sup>135</sup> Ad esempio come le *Sole proprietorship*, *Private limited company o P. limited by shares o P. limited by guarantee*, *partnership*, *Charity o Charitable incorporated organization*.

<sup>136</sup> Il processo è iniziato molto dopo rispetto al nostro continente, si riscontra infatti soltanto ad inizio secolo una prima definizione legislativa nonostante già nel 1993 l'*Harvard Business School* avesse lanciato la «*Social Enterprise Initiative*».

<sup>137</sup> M. F. DOERINGER, *Fostering Social Enterprise: A Historical and International Analysis*, 2010.

*Benefit Corporation (B corporation).*

Va sottolineato che il concetto statunitense di *social enterprise* è molto più generico rispetto a quello europeo e ricomprende tutte quelle organizzazioni private, comprese sia le società lucrative sia gli enti *non profit*, che svolgono attività commerciale al fine di perseguire obiettivi sociali ed ambientali<sup>138</sup>, organizzazioni che in sostanza hanno una *dual mission*. e che assumono diversa denominazione legislativa.<sup>139</sup>

Ciò che colpisce è la varietà di concetti che è stata usata dagli anni '80 del secolo scorso per descrivere il fenomeno delle SEs e dei *social entrepreneurs*: «*non-profit venture, non-profit entrepreneurship, social-purpose endeavour, social innovation, social-purpose business, community wealth enterprise, public entrepreneurship*»<sup>140</sup>.

La forma giuridica meno dissimile alle SEs europee e la prima ad abbracciarne il movimento negli USA è probabilmente la *Low-Profit limited liability company*. Si tratta di uno specifico modello di *limited liability company* (LLC), introdotto prima nel Vermont nel 2008 e, successivamente, in altri otto Stati. Le L3Cs sono costituite per la realizzazione di scopi caritatevoli o educativi e, nel caso in cui la società cessasse di perseguire i suddetti fini si trasformerebbe in una

<sup>138</sup> Cfr. J. KERLIN, *Social enterprise in the United States and Europe: understanding and learning from the differences*, in *Voluntas*, 2006, cit. p. 248 :«*The concept of social enterprise in the United States is generally much broader. (...) In U.S. academic circles, social enterprise is understood to include those organizations that fall along a continuum from profit-oriented businesses engaged in socially beneficial activities (corporate philanthropies or corporate social responsibility) to dual-purpose businesses that mediate profit goals with social objectives (hybrids) to nonprofit organizations engaged in mission-supporting commercial activity (social purpose organizations).*». In questo senso si sono espressi molti autori, tra cui M. LANE, *Social enterprise: empowering mission-driven entrepreneurs*, 2011. Secondo, J. H. MURRAY, *Social Enterprise Innovation: Delaware's Public Benefit Corporation Law*, in *Harvard Business Law Review*, p. 347 e alla nota 16 a p. 348, il termine *social enterprise* non è ben definito dalla letteratura accademica statunitense. Infatti, alcuni autori ne hanno invece dato una definizione in senso stretto, cioè come un'ente che offre prodotti o servizi che hanno un impatto diretto su soggetti che risultano essere svantaggiati rispetto agli altri utenti. (Si veda C. HURT, *CSR v. Social Entrepreneurship*, in *The conglomerate*, 2012). Però, aziende come Ben & Jerry's e Patagonia, icone del movimento, sarebbero escluse da questa categoria in quanto i loro prodotti sono diretti verso consumatori molto agiati economicamente. L'autore, non aderisce a nessuna delle due definizioni, preferendo riprendere, in parte, la definizione esposta da *Social Enterprise Alliance's* (SEA), organizzazione di cui è membro, ritenendo la SE un'ente che utilizza un'attività commerciale per generare entrate avendo però come scopo primario e principale il perseguimento di un *public benefit*.

<sup>139</sup> Cfr. D. BRAKMAN REISER e S. A. DEAN, *Social Enterprise Law. Trust, Public Benefit, and Capital Markets*, OUP, 2017.

<sup>140</sup> Così, J. DEFOURNY, M. NYSENS, *Conceptions of Social Enterprise and Social Entrepreneurship in Europe and the United States: Convergences and Divergences*, in *Journal of Social Entrepreneurship*, Marzo 2010, p. 40

LLC ordinaria. Si tratta di società che pur beneficiando della flessibilità organizzativa delle LLC e della possibilità di distribuire utili, senza limiti specifici previsti dalle legislazioni, si distinguono per consentire alle imprese *for profit* di godere dei benefici fiscali delle *non profit* e di attrarre investimenti di tipo sociale, come i c.d. *Program-Related Investment (PRI)*<sup>141</sup>.

Presto però le L3C sono cadute in disuso a causa di vari fattori<sup>142</sup>, di maggiore rilevanza sembrerebbero essere la previsione per cui lo scopo primario è il perseguimento dello scopo sociale, e non quello lucrativo, e la contemporanea ascesa delle *Benefit corporation*<sup>143</sup>.

##### 5. Verso il consolidarsi di un quarto settore dell'economia.

Da una parte, si riscontrano quindi innumerevoli imprenditori appartenenti al settore *for profit* mossi dal desiderio di andare oltre la *bottom line*, il valore economico prodotto dalla differenza fra ricavi e costi, integrandola con l'ottenimento di risultati che rientrano invece nella dimensione sociale, c.d. *double bottom line*, o ambientale, c.d. *triple bottom line* («people, planet, profit»), «financial, social, environmental» o 3BL)<sup>144</sup>.

Dall'altra, si osserva un'attitudine da parte degli enti tradizionalmente operanti nel settore *non profit* ad allontanarsi dalle formule ad impronta puramente sociale per indirizzare la loro struttura organizzativa verso una prospettiva *for profit*.<sup>145</sup>

Nonostante l'incertezza circa la reale e sostanziale portata innovativa delle SEs e in generale

<sup>141</sup> R. J. GAFFNEY, *Hype and hostility for hybrid companies: a fourth sector case study*, in *The Journal of Business, Entrepreneurship & the Law*, Vol. 5, Issue 2, Art. 5, maggio 2012.

<sup>142</sup> Altri fattori si riscontrano nel fatto che le L3C non siano state riconosciute sufficientemente qualificate per ottenere dei finanziamenti dell'*Internal Revenue Code*, come ad esempio i PRI.

<sup>143</sup> Così J. H. MURRAY, *Social Enterprise Innovation: Delaware's Public Benefit Corporation Law*, *HARV. BUS. L. REV.*, 2014, cit. p. 348: «*The benefit corporation statute is the most widely adopted social enterprise statute.*»

<sup>144</sup> Per la definizione si veda J. M. CONLEY, C.A. WILLIAMS, *Engage, Embed, and Embellish: Theory Versus Practice in the Corporate Social Responsibility Movement*, 2005.

<sup>145</sup> Cfr. D.R. YOUNG; E.A.M. SEARING; C.V. BREWER, *The Social Enterprise Zoo*, Northampton, Edward Elgar Publishing, 2016.

delle organizzazioni ibride<sup>146</sup> e dell'esistenza stessa di un quarto settore, sembra emergere una comune interpretazione nel senso che queste rappresentino un passaggio evolutivo essenziale della struttura societaria<sup>147</sup> oltre che dello sviluppo economico, quest'ultimo definibile come la "realizzazione di nuove combinazioni nei processi produttivi"<sup>148</sup>.

Si comincia a parlare del c.d quarto settore con l'avvento della globalizzazione<sup>149</sup> e delle conseguenze già sottolineate<sup>150</sup>, in particolare in seguito alla circostanza che vede gli ordinamenti statali incapaci di garantire *in toto* il rispetto degli interessi della collettività qualora essi siano a discapito delle grandi imprese.

I vincoli di impermeabilità dei tre settori dell'economia e la necessità di convergenza<sup>151</sup> degli stessi verso sistemi organizzativi affini ai bisogni di tipo sociale ed ambientale hanno quindi determinato la nascita di forme giuridiche c.d ibride<sup>152</sup> sotto il profilo funzionale.

Attualmente è infatti sempre più labile il confine sia tra pubblico e privato, a causa della prevalenza di «*quasi-governmental agencies, public-private partnerships and government*

<sup>146</sup> Parte della dottrina statunitense le critica considerando il loro approccio imprenditoriale una mera riproposizione di idee e metodologie già note e decadute, il quarto settore solo una moda passeggera e la denominazione «*social entrepreneurship*» una semplice terminologia creata per finalità di marketing. In questo senso, J. J. FISHMAN, *Wrong Way Corrigan and Recent Developments in the Nonprofit Landscape: A Need for New Legal Approaches*, in *Fordham L. Review*, 2007, pp. 603-06. Riporta la denigrazione del settore anche T. KELLEY, *Law and Choice of Entity on the Social Enterprise Frontier*, 2009, pp. 15-16, ma poi aggiunge: «*I have been hearing such critiques for more than a decade, and in the meantime the world of hybrid social enterprise has grown rapidly and has expanded from non-profits engaging in market-oriented work to for-profits doing essentially charitable work. Although it may be true that the social enterprise movement is sometimes diminished by its breathless, overblown, easy-to-ridicule rhetoric, I see no indication that it is a mere flash in the pan or that it will do anything but expand in scope and importance in the coming years.*»

<sup>147</sup> *Ivi*, p. 3-4.

<sup>148</sup> Cit. J.A SCHUMPETER, *The Theory of Economic Development*, New York, in *Oxford University Press*, 1934, p. 66.

<sup>149</sup> In questo senso, G. RESTA, *Le società benefit in Italia: problemi e prospettive*, in *La riforma del terzo settore e dell'impresa sociale. Una introduzione*, 2018, pp. 456-457.

<sup>150</sup> Vedi. Cap. 1 par. 2.

<sup>151</sup> Secondo il rapporto Accenture del 2015: «nel mondo è in atto una convergenza sempre più accentuata tra i settori pubblico, privato e no profit favorita dalla difficoltà delle spese pubbliche nazionali nel fronteggiare in modo universalistico le esigenze di protezione sociale».

<sup>152</sup> Cfr. G. CASTELLANI, D. DE ROSSI e A. RAMPA, *Le società benefit: la nuova prospettiva di una Corporate Social Responsibility con Commitment*, Documenti di Ricerca, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Roma, 15 maggio 2016, p. 7.

*bailouts*»<sup>153</sup>, sia tra il settore *profit* e *non profit* per la sua «*cross-pollination*»<sup>154</sup>. In linea con questo indebolimento dei confini<sup>155</sup>, il posizionamento delle *hybrid organization* avviene muovendosi lungo queste due linee direttrici. Infatti, la dottrina di matrice europea, in particolare scandinava, le colloca all'estremo del primo confine e quella di stampo americano e anglosassone del secondo<sup>156</sup>.

Inizialmente le organizzazioni che volevano operare *tra* il settore *profit* e *non profit* hanno dovuto collaborare adottando soluzioni di business come sussidiarie, *joint ventures* e *partnerships*<sup>157</sup>. Recentemente invece le stesse, sono riuscite anche e soprattutto a convergere creando singolarmente organizzazioni ibride<sup>158</sup>. Esse si identificano come enti che, come anticipato<sup>159</sup>, uniscono sotto il profilo organizzativo lo scopo che tradizionalmente appartiene agli enti *non profit* e la tipica attività di impresa degli enti *for profit*, possedendo quindi caratteristiche proprie di entrambi i modelli<sup>160</sup> pur operando nella loro categoria di appartenenza<sup>161</sup>.

In quest'ottica l'assetto economico sembra destinato a superare la sua tradizionale tricotomia

<sup>153</sup> Cit. R. J. GAFFNEY, *Hype and hostility for hybrid companies: a fourth sector case study*, in *The Journal of Business, Entrepreneurship & the Law*, Vol. 5, Issue 2, Art. 5, maggio 2012, p. 330.

<sup>154</sup> *Ibidem*

<sup>155</sup> Ne parla anche H. SABETI, *The for-benefit enterprise*, in *Harvard Business Review*, 2011, p.3: «*For-profit businesses are tackling social and environmental issues, nonprofits are developing sustainable business models, and governments are forging market-based approaches to service delivery. Out of this blurring of traditional boundaries, a different model of enterprise is emerging, driven by entrepreneurs who are motivated by social aims*».

<sup>156</sup> Così S. RAGO e P. VENTURI, *Ibridazione come innovazione sistemica: percorsi di sviluppo dell'impresa sociale italiana*, Paper presentato alla VIII edizione del Colloquio Scientifico sull'Impresa sociale di Iris Network, Perugia, 23-24 maggio 2014.

<sup>157</sup> Si veda sul tema, W. H. CLARK Jr., E. K. BABSON, *How Benefit Corporations Are Redefining the Purpose of Business Corporations*, in *W. Mitchell Hamline Law Review*, 2012, p. 838: «*The sustainable business movement, impact investing, and social enterprise sectors are developing rapidly, but are constrained by an outdated legal framework that is not equipped to accommodate for-profit entities whose social benefit purpose is central to their existence.*»

<sup>158</sup> Così M. D. GOTTESMAN, *From Cobblestones to Pavement: The Legal Road Forward for the Creation of Hybrid Social Organizations*, in *Yale Law & Policy Review*, Vol. 26, Iss. 1, Art. 9, 2007, p. 354. : «*The U.S. legal system largely divides organizations into two categories: for-profit and nonprofit. Those wanting to operate between these categories have had to cobble together business solutions, mixing and matching subsidiaries, joint ventures, and partnerships. Recently, though, organizations from both the for-profit and nonprofit sectors have made new efforts to converge upon middle ground. These organizations, called "hybrid" organizations, blend nonprofit and business values, but they are no longer mixing and matching subsidiaries, joint ventures, and partnerships. Rather, they are whole organizations that are operating on the cusp of the for-profit and nonprofit categories.*»

<sup>159</sup> Vedi Cap. 1, par. 3.

<sup>160</sup> In questo senso, H. SERTIAL, *Hybrid Entities: Distributing Profits With A Purpose*, in *Fordham Journal of Corporate and Financial Law*, Vol. 17, no. 1, 2012.

<sup>161</sup> Vedi cit. nota 147.

a causa della presenza sul mercato di innumerevoli tipologie di organizzazioni che emergono dall'intersezione dei settori pubblico, privato e sociale<sup>162</sup>. Con l'istituzionalizzazione o la semplice formalizzazione delle strutture “*for-benefit*” affiora necessariamente un quarto settore dell'economia, distinto ma con una continua interazione con tutti gli altri<sup>163</sup>.

Se da una parte, le organizzazioni *non profit* che possono definirsi ibride sicuramente vanno oltre il *c.d. non distribution constraint*<sup>164</sup>, come ad esempio la “nuova” impresa sociale, quelle *for profit* invece sono tese a superare i limiti imposti dalla *shareholder value maximixation*, come con la società benefit, facendo sì che gli enti del libro V si pieghino a numerose finalità volendosi far carico di problematiche sociali ed ambientali.

La riforma del terzo settore e in particolare dell'impresa sociale chiarifica il rapporto tra scopo di lucro e utilità sociale dimostrando che ormai la natura *non profit* di un ente non è più una diretta conseguenza del perseguimento di finalità sociali<sup>165</sup> e che i confini tra le organizzazioni del libro I e V si stanno ormai dissolvendo.

In questo scenario si collocano le *Benefit corporations*<sup>166</sup> e le società benefit. Vedremo se e in che modo la disciplina delle società benefit possa rappresentare una risposta in controtendenza

<sup>162</sup> Cfr. T. J. BILLITTERI, *Mixing Mission and Business: does Social Enterprise Need A New Legal Approach?*, in *Highlights from an Aspen Institute Roundtable*, 2007, p. 2, in cui l'autore dichiara esserci «*An emerging “Fourth Sector” of social enterprise organizations that combine charitable missions, corporate method, social and environmental consciousness in ways that transcend traditional business and philanthropy.*». Parla di nuovo quarto settore anche L. VENTURA, *Benefit corporation e circolazione di modelli: le «società benefit», un trapianto necessario?*, in *Contr. Imp.*, 2016, VI, pp. 1137-38. In senso critico, invece, A. FRIGNANI, P. VIRANO, *Le società benefit davvero cambieranno l'economia?*, in *Contratto e imprese*, 2017, cit. p. 507: «non ci sono evidenze sicure per dire che si tratti della nuova economia (al di là della *social enterprise* già nota e praticata da lungo tempo)»

<sup>163</sup> Così H. SABETI, *The for-benefit enterprise*, in *Harvard Business Review*, 2011, p. 7: «*When the for-benefit model is broadly recognized, all this innovation will constitute a large fourth sector, which has been there all along, though cloaked by conventional adherence to old categories.*». Inoltre, l'autore specifica che il termine «for benefit» è usato dagli imprenditori per indicare organizzazioni che generano profitto dando al contempo priorità ad un'esplicita missione sociale.

<sup>164</sup> Tra l'altro, gli operatori delle SEs si sono prefissati di accedere al capitale di rischio, una sfida che risulta dallo studio effettuato nel 2007 da Alleanze, DUPONT, *The skoll foundation & sustainability, growing opportunity: entrepreneurial solutions to insoluble problems.*

<sup>165</sup> Vedi Cap. 1. par. 3.1

<sup>166</sup> Infatti, R. ROBSON, *A New Look at Benefit Corporations: Game Theory and Game Changes*, 2015, pp. 533-41, ragiona su come le *Benefit Corporations* possano essere determinanti per favorire un terzo tipo di organizzazione.

alla dicotomia<sup>167</sup>, come sopra esposta, tra enti *profit* e *non profit*, intervenendo per la prima volta in Italia nel contesto *for profit*.<sup>168</sup>

---

<sup>167</sup> Cfr. NOKED, *Benefit Corporations vs. "Regular" Corporations: A Harmful Dichotomy*, in *Harvard Law School Forum on Corporate Governance*, 2012.

<sup>168</sup> S. ROSSI, *L'impegno multistakeholder della società benefit*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, Rivista Telematica, Anno V, numero 2, p. 123.

## ***Capitolo II***

***La Benefit Corporation come archetipo della Società Benefit***

## 1. Le origini statunitensi del modello giuridico della *Benefit Corporation*.

Nel diritto statunitense, la legislazione sulla *Benefit Corporation* ha segnato un cambiamento di notevole importanza rispetto al principio cardine della *corporate law*, in particolare d'oltreoceano, della *shareholder value maximization* e, di conseguenza, rispetto ai *fiduciary duties* degli amministratori.<sup>169</sup>

La questione dell'utilizzo delle risorse derivanti dall'attività *for profit* per finalità *non profit* ha fatto sorgere dubbi in dottrina sul rispetto del principio secondo cui la massimizzazione del profitto è l'unico obiettivo da perseguire, con il vincolo per gli amministratori della creazione di valore esclusivamente per gli azionisti. Non anche, quindi, per ambiente, *stakeholders* e comunità.

La disciplina della *Benefit Corporation*, invece, ampliando i *fiduciary duties* degli amministratori, consente loro di gestire la società a vantaggio anche di terzi e non solo degli *shareholders*.

Prima di delineare i tratti fondamentali del modello normativo della *Benefit Corporation* e della società benefit, è necessario approfondire, oltre al contesto in cui si inseriscono, anche le origini delle due figure.

### 1.1 La certificazione B-Lab.

Un ruolo essenziale, al fine della creazione delle *Benefit Corporation*, lo ha rivestito l'organizzazione privata senza scopo di lucro B-Lab.

B-Lab ha sostenuto il movimento volto alla sensibilizzazione della *dual mission* nel mondo *for profit*, così da far emergere un modello di società “*for-benefit*”<sup>170</sup> e un vero e proprio nuovo

<sup>169</sup> A. LUPOLI, *L'attività delle “società benefit”* (l. 28 dicembre 2015, n. 208), I, in *Riv. not.*, 2016, p. 815.

<sup>170</sup> Si tratta del modello già individuato nel Cap. 1, par. 5.

settore dell'economia<sup>171</sup>. La finalità dell'organizzazione è appunto quella di promuovere l'idea che si debba usare il business come una “forza positiva” per il bene comune al fine di risolvere problemi sociali e ambientali della comunità<sup>172</sup>. Un'idea brillante, ma non del tutto innovativa, considerato che, come prima evidenziato, era già stata proposta da molti *policy makers*, consumatori ed imprenditori.<sup>173</sup>

Nel 2006 Jay Coen Gilbert, Bart Houlahan e Andrew Kassoyil, co-fondatori di B-Lab, decidono quindi di lanciare il progetto che prevede la certificazione B-Corp, la cui *mission* ha tre obiettivi principali tra loro interdipendenti<sup>174</sup>.

B-Lab si propone di creare una *community* internazionale di imprenditori che gestiscono le proprie società nel rispetto di determinati *standards* di *accountability*, responsabilità e trasparenza (primo obiettivo). Società qualificate come *Certified B Corporations*, c.d. B-Corp, se rispettano gli standard previsti dal sistema di valutazione predisposto da B-Lab, il c.d. *Benefit Impact Assessment* (BIA) (secondo obiettivo). Infine, B-lab vuole promuovere un *framework* normativo idoneo ad istituzionalizzare le imprese “*for-benefit*” (terzo obiettivo).

I concetti di B-corp e *Benefit Corporation* sono diversi ma tra loro connessi.<sup>175</sup>

Il fatto che essi siano ritenuti erroneamente interscambiabili, deriva dal terzo obiettivo, oltre che dalla somiglianza dei termini. Infatti, è B-lab ad aver dato impulso ad un'organizzazione che permettesse agli imprenditori della propria *community* di costituire una società in grado di perseguire anche altri interessi (ambientali, sociali, etc.) oltre a quello di lucro. Un'organizzazione

<sup>171</sup> Si veda, R. HONEYMAN, *The B Corp Handbook: How to use Business as a Force for Good*, Oakland, 2014, cit. p. 1: «*We envision a new sector of economy, which harnesses the power of private enterprise to create public benefit*».

<sup>172</sup> *Ibidem*

<sup>173</sup> Si veda Cap. 1, par. 5.

<sup>174</sup> Cfr. <http://bcorporation.eu/what-are-b-corps/about-b-lab>

<sup>175</sup> Sulle differenze tra i concetti di BCorp e *Benefit Corporation* si vedano: J. H. Murray, *Choose Your Own Master: Social Enterprise, Certifications and Benefit Corporation Statutes*, 2012, pp. 21-22, J. HILLER, *The benefit corporation and corporate social responsibility*, in *Journal of Business Ethics*, 2013, p. 290 e M. LOEWENSTEIN, *Benefit corporations: A challenge in corporate governance*, in *The Business Lawyer*, 2013, p. 1008. La differenza sta, tra l'altro, nel diverso tipo di *brand* di cui esse dispongono, *private brand* per le B-corp e *public brand* per le *Benefit Corporation*. Vedi, Cap. 2, par. 3.

finalizzata quindi a produrre un «*general public benefit*»<sup>176</sup>.

B-lab ha curato<sup>177</sup> l'elaborazione del testo normativo delle *Benefit Corporation*<sup>178</sup> tramite attività di *lobbying* (come intesa nel sistema giuridico d'oltreoceano) e *advocacy*<sup>179</sup>, fino a giungere, nel 2010, all'approvazione della prima legge istitutiva della *Benefit Corporation* nello Stato del Maryland. Ciò che maggiormente rileva è che B-Lab ha predisposto altresì un modello di riferimento a cui le legislazioni dei singoli Stati nordamericani, ad oggi 34<sup>180</sup>, si sono poi via via ispirate: il *Model Benefit Corporation Legislation*<sup>181</sup> (d'ora in poi MBCL o *Model Act*), c.d. Modello B-lab<sup>182</sup>.

Non va sottovalutato il fatto che lo scopo di B-Lab non è solo quello di permettere alle società *for profit* di svolgere attività *non profit* ma anche, e soprattutto, quello di sviluppare un vero e proprio modello di *social responsibility* (circostanza non sempre recepita dalle diverse previsioni normative degli stati federati)<sup>183</sup>.

Le *Benefit Corporations* nascono quindi come strumento che consolida la c.d. “strategia B”. Ciononostante, vedremo che non è necessario possedere la certificazione B-Corp per ottenere lo *status* di *Benefit Corporation*, e viceversa.

La certificazione B-corp può essere richiesta soltanto da enti di tipo societario<sup>184</sup> e a

<sup>176</sup> Cfr. Department of Legislative Services, Maryland General Assembly 2010 Session, Fiscal and Policy Note on SB 690. Questa terminologia verrà di seguito ripresa ed analizzata insieme a quella di «*specific public benefit*» nel Cap. 2 par. 2.

<sup>177</sup> L'organizzazione è stata assistita dall'avv. William Clark dello studio *Drinker Biddle & Reath*,

<sup>178</sup> Così, J. H. MURRAY, *Social Enterprise Innovation: Delaware's Public Benefit Corporation Law*, *Harv. Business Law Review.*, 2014; B. HOULAHAN, *Building More Socially Responsible Corporations*, 2012.

<sup>179</sup> Si vedano W.H. CLARK JR, *The Need and Rationale for the Benefit Corporation: Why it is the legal form that best addresses the needs of Social Entrepreneurs investors and ultimately the public* (B-Lab white paper), 2013 e J. S. HILLER, S. J. SHACKELFORD, *The Firm and Common Pool Resource Theory: Understanding the Rise of Benefit Corporations*, in *American Business Law Journal*, Vol. 55, Issue 1, 2018, cit. p. 19: «BLab played a critical role in promoting benefit corporation laws. Specifically, BLab provided testimony for legislative hearings, drafting comments, and pro bono legal service for legislation drafting».

<sup>180</sup> <http://benefitcorp.net/policymakers/state-by-state-status>

<sup>181</sup> *Model Benefit Corp. Legis.* §§ 102, 201(a)–(b) (2013).

<sup>182</sup> Cfr. A. FRIGNANI, P. VIRANO, *Le società benefit davvero cambieranno l'economia?*, in *Contratto e imprese*, febbraio 2017, p. 507.

<sup>183</sup> Così, A. LUPOI, *L'attività delle “società benefit”* (l. 28 dicembre 2015, n. 208), in *Riv. Not.*, I, 2016, p. 818.

<sup>184</sup> Tale certificazione non può quindi essere ottenuta da enti che siano pubblici o del terzo settore. Negli Stati Uniti, infatti, essa può essere richiesta da tutte le forme di società, tra cui le *Benefit corporation* ma anche dalle LLC, dalle partnership, dai fondi pensionistici.

condizione che la *governance* di quest'ultime sia tesa alla creazione di valore condiviso, vale a dire che si prefigge di creare *benefit* a favore degli *stakeholders*, oltre che degli *shareholders*, della società.

È fondamentale comprendere che B-Lab ha operato, sin dal principio, con una prospettiva di materialità<sup>185</sup>. Ciò è avvenuto tramite lo sviluppo del sopraccitato BIA: un protocollo, gratuito e disponibile online dal 2007, di auto-valutazione e di misurazione degli impatti sociali e ambientali delle imprese interessate ad una semplice valutazione della loro *performance* oppure al rilascio della certificazione B-corp, quest'ultima a titolo oneroso<sup>186</sup>. Uno strumento che, tra l'altro, permette di identificare le imprese "sane" all'interno del fenomeno del c.d. *green-washing* e di distinguerle<sup>187</sup> quindi da quelle che si proclamano socialmente responsabili al solo fine pubblicitario, per aumentare i ricavi e non per creare un reale *beneficio comune*.

Ad oggi, il BIA è generalmente composto da circa 150 domande ed è suddiviso in quattro<sup>188</sup> macro aree di impatto: *governance* (ad es. trasparenza, qualità dell'*accountability* e grado di coinvolgimento degli *stakeholders*), rapporto con i dipendenti (ad es. tipologia di contratti, retribuzione, formazione, qualità dell'ambiente di lavoro), radicamento nella comunità (ad es. creazione di posti di lavoro, volontariato d'impresa, politiche volte a privilegiare fornitori e distributori locali) e strategie adottate in tema di sostenibilità ambientale (ad es. monitoraggio di consumi, rifiuti ed emissioni, efficientamento energetico).<sup>189</sup>

Le imprese che vogliono ottenere il certificato B-Corp devono superare il BIA con un punteggio minimo di 80 punti su un massimo di 200 e il certificato, per conservare la validità, va

<sup>185</sup> Vedi E. EZECHIELI, P. DI CESARE, *Il movimento globale delle B corp e la nascita delle Società Benefit*, in *Dossier di Plus Plus 24 Diritto sulle Società benefit*, 2017, p. 8.

<sup>186</sup> La tariffa annuale della certificazione Bcorp varia tra i 500 e i 50.000 euro, quota proporzionale al fatturato annuale di ogni impresa.

<sup>187</sup> In questo senso, W.H. CLARK JR, *The Need and Rationale for the Benefit Corporation: Why it is the legal form that best addresses the needs of Social Entrepreneurs investors and ultimately the public* (B-Lab white paper), 2013, p. 2.

<sup>188</sup> Alcuni, come si evince da *Benefit corporation. Nuove possibilità di fare impresa tra profit e non profit*, aggiungono una quinta area di valutazione, cioè quella del «modello di business» adottato dalle imprese al fine di affrontare le sfide ambientali e sociali, vale a dire l'impatto del prodotto realizzato o del servizio offerto.

<sup>189</sup> Vedi, I. CRISTINA, *Benefit Corporation, nuove possibilità di fare impresa tra profit e non profit*, Unioncamere Piemonte, Collana Imprese Responsabili, pp. 24-26.

rinnovato a cadenza biennale. Le società devono dimostrare, tramite un *legal requirement*, che sono capaci di rispettare nel tempo i criteri di sostenibilità auto-dichiarati. A tal fine, ogni anno B-Lab conduce attività di *social audit* con riguardo ad almeno il 20% delle imprese certificate B-corp. Infine, per ultimare tale certificazione è necessario sottoscrivere una dichiarazione di “interdipendenza” in cui vengono specificati i diritti e i doveri della B-Corp, tra cui quello di prendere parte in modo attivo alla sua *community*.

È largamente riconosciuto che il BIA sia uno standard di valutazione che assicura la sussistenza di un elevatissimo livello di *performance* sociale ed ambientale. Non a caso, B-Lab rifiuta il 95% delle domande di certificazione<sup>190</sup>.

Ai fini in questione, il BIA è, ad oggi, lo strumento più diffuso al mondo; se ne stima l'uso da parte di oltre 55.000 aziende in più di 50 paesi diversi<sup>191</sup>.

A metà di quest'anno, le *certified* B-Corp sono all'incirca 2.550<sup>192</sup> di cui 1145 negli U.S.A., tra di esse 223 (5,1%) sono costituite nella forma di *Benefit Corporation* su un totale di 5389 BC.<sup>193</sup> Invece, in Italia ci sono 71 *certified* B-Corp<sup>194</sup>, di cui 23 (30,8%) sono società Benefit.<sup>195</sup>

Inoltre, il BIA è stato elaborato in oltre 100 versioni diverse a seconda del settore di appartenenza, della dimensioni aziendale e dell'area geografica in cui operano le imprese richiedenti, al fine di consentire un *benchmark* accurato della *performance* rispetto alle altre imprese che lo hanno già utilizzato, ossia (e di conseguenza) di attestare così una maggiore attendibilità della misurazione dei parametri esaminati.<sup>196</sup>

Oltre al BIA, l'organizzazione B-Lab mette a disposizione altri strumenti capaci di delineare

<sup>190</sup> E. EZECHIELI, P. DI CESARE, *Il movimento globale delle B corp e la nascita delle Società Benefit*, in *Dossier di Plus Plus 24 Diritto sulle Società benefit*, 2017, p. 9.

<sup>191</sup> *Ibidem*. Inoltre si segnala che in Europa è presente almeno un'azienda con il certificato B-Corp in undici Paesi diversi.

<sup>192</sup> <https://www.bcorporation.net/community/find-a-b-corp>

<sup>193</sup> [http://benefitcorp.net/businesses/find-a-benefit-corp?sort\\_by=title&sort\\_order=ASC](http://benefitcorp.net/businesses/find-a-benefit-corp?sort_by=title&sort_order=ASC)

<sup>194</sup> <http://bcorporation.eu/community/find-a-b-corp?>

[search=&field\\_state=&field\\_city=&field\\_country=Italy&field\\_industry=](http://bcorporation.eu/community/find-a-b-corp?search=&field_state=&field_city=&field_country=Italy&field_industry=)

<sup>195</sup> Si veda la ricerca effettuata da ASSONIME e presentata il 30 marzo 2018 da Margherita Bianchini, *Un'analisi empirica*, al convegno di Diritto commerciale, *Fra profit e non profit: le società benefit*, Università di Bologna.

<sup>196</sup> E. EZECHIELI, P. DI CESARE, *Il movimento globale delle B corp e la nascita delle Società Benefit*, in *Dossier di Plus Plus 24 Diritto sulle Società benefit*, 2017, p. 9.

i parametri che definiscono il *B impact* di una società<sup>197</sup>.

La piattaforma *B Analytics*, oltre a specificare le procedure necessarie all'ottenimento della certificazione B-Corp fornendo documenti a supporto della veridicità delle informazioni dichiarate, prevede e consiglia una serie di programmi di tipo finanziario, il *Global Impact Investing Ratings System* (GIIRS)<sup>198</sup>. Quest'ultimo è essenzialmente uno standard di *rating* che, basandosi sui dati ottenuti tramite il BIA e su altre analisi proposte da *B Analytics*, permette di valutare il ritorno finanziario degli investimenti ad impatto sociale e ambientale.

Va sottolineato però che la certificazione B-corp non dà garanzie sufficienti nel medio-lungo termine, in quanto è una scelta non necessariamente duratura ed istituzionalizzata all'interno dello statuto della società, ma mutabile in base alle scelte di gestione<sup>199</sup>.

Se le imprese con il certificato B-Corp scattano, volontariamente e senza implicazioni legali, una fotografia del loro operato in un dato momento storico (il certificato ha infatti la durata di due anni), costituendosi nella forma della *Benefit Corporation* scelgono invece, anche *pro futuro*, di essere legalmente obbligate a continuare a produrre un beneficio comune.

Insomma, ci si potrebbe azzardare a dire che quando una società certificata *B-corp* vuole, attraverso modifiche statutarie adeguate, introdurre la declinazione della *performance* di beneficio generale all'interno dello scopo sociale, diviene una *Benefit Corporation*.<sup>200</sup>

<sup>197</sup> Vedremo tutti i diversi strumenti a disposizione delle Società Benefit nel Cap.

<sup>198</sup> Il GIIRS rientra nei c.d *Impact Investment Performance Measurement* che si prefiggono di misurare i rendimenti sia finanziari che sociali. Mentre le metodologie per analizzare le prestazioni finanziarie di un investimento sono già ben consolidate, gli approcci per misurare il rendimento sociale di un investimento sono in continua evoluzione. Il GIIRS è ritenuto uno strumento affidabile perché adotta un metodo di analisi analogo a quello dei sistemi di valutazione della finanza tradizionale.

<sup>199</sup> Cfr. G. CASTELLANI, D. DE ROSSI e A. RAMPA, *Le società benefit: la nuova prospettiva di una Corporate Social Responsibility con Commitment*, 15 maggio 2016, p. 16.; C. TARLANTINI, *Inquadramento sistematico e primi sviluppi empirici delle società benefit*, in *Luis Law Review*, n. 2, 2017, p. 15. Quest'ultima autrice sostiene che un'impresa decide di ottenere il «marchio» B-corp al fine di comunicare un messaggio di qualità e di garanzia, ritenendo tale azione un investimento in un *intangible asset* dotato di capacità attrattiva.

<sup>200</sup> *Ibidem*

## 2. La disciplina statunitense tra *Model Act* e *Delaware's Code*.

Si è già accennato che la normativa di riferimento in materia di *Benefit Corporations* è contenuta nel *Model Benefit Corporation Legislation*, rispetto al quale le relative legislazioni degli stati federati differiscono leggermente. Gli elementi fondamentali delle diverse discipline sono però comuni, in particolar modo con riguardo all'identificazione di un *public benefit*, la considerazione degli interessi non-finanziari nel *decision making* e il rispetto di specifici standard di *accountability* e *transparency*.<sup>201</sup>

L'elemento caratterizzante della suddetta disciplina riguarda i *corporate purposes*, richiedendo alla *Benefit Corporation* di perseguire altresì un *general public benefit* e di inserirlo nel *certificate of incorporation* della società<sup>202</sup>; non è però necessario introdurre tale qualifica anche nella denominazione sociale.

Le prescrizioni obbligatorie principali del *Model Act* si possono così riassumere<sup>203</sup>: (i) perseguire un *general public benefit* e facoltativamente uno *specific public benefit*<sup>204</sup>; (ii) acquisizione o rimozione dello *status* di *Benefit Corporation* con voto favorevole di almeno due terzi degli azionisti<sup>205</sup>; (iii) l'uso di uno standard, credibile e trasparente, di misurazione delle *performances* di tipo sociale ed ambientale, standard che deve essere messo a punto e voluto da una terza parte indipendente<sup>206</sup>; (iv) la considerazione, da parte degli amministratori della società, degli interessi di sette categorie di *stakeholders*<sup>207</sup> nella gestione della stessa; (v) previsione del *benefit*

<sup>201</sup> Così, D. BRAKMAN REISER, *Benefit Corporations-A Sustainable Form of Organization?*, in *Wake Forest Law Review*, 2011, p. 591.

<sup>202</sup> *Model Benefit Corp. Legis.* § 201 lett. a) e b).

<sup>203</sup> Cfr. J. H. MURRAY, *Social Enterprise Innovation: Delaware's Public Benefit Corporation Law*, in *Harvard Business Law Review*, 2014, p. 349.

<sup>204</sup> *Model Benefit Corp. Legis.* § 201 lett. a) e b) e definiti alla § 102.

<sup>205</sup> *Id.* §104 §105. Si può inoltre diventare *Benefit Corporation* al momento della costituzione della società oppure in una fase successiva per mezzo di una modifica statutaria.

<sup>206</sup> *Id.* § 102.

<sup>207</sup> Si considerano *Stakeholders*, ai sensi del *Model Benefit Corp. Legis.* § 301(a)(1) lett. i-vii, tutti coloro che rientrano nelle seguenti categorie: *Shareholders*, Lavoratori dipendenti della stessa e delle sue *subsidiaries* o *suppliers*, consumatori, comunità e «*societal factors*», «*local and global environment*», «*Short- and long-term interests of the benefit corporation*», e «*ability to accomplish general and any specific public benefit*».

*enforcement proceeding*, vale a dire una tipologia particolare di azione che consente di accertare il mancato perseguimento del *public benefit* o di eventuali violazioni di obblighi, doveri o condotte da parte degli amministratori<sup>208</sup> e (vi) la pubblicazione annuale di un *benefit report*<sup>209</sup>.

Il *Delaware Public Benefit Corporation Act* (d'ora in poi *Delaware's Code*), emendato nel 2013, disciplina invece la *Public Benefit Corporation* (PBC)<sup>210</sup>.

Se si considera il rilievo che riveste la legislazione dello Stato del Delaware nel processo evolutivo della *corporate law* statunitense<sup>211</sup>, e persino internazionale, non stupisce che anche la PBC è ritenuta un punto di riferimento, insieme al MBCL, per le legislazioni in materia di *benefit corporation* (tra cui la SB italiana) e ricopre un ruolo significativo per la sua diffusione.<sup>212</sup>

La PBC viene definita come «*a for profit corporation (...) that is intended to produce a public benefit or public benefits and to operate in a responsible and sustainable manner*»<sup>213</sup>.

La qualifica di PBC deve essere esplicitamente indicata nello statuto e la denominazione sociale può (ma non deve) annoverare le parole «*public benefit corporation*» o in alternativa l'acronimo «PBC», in caso contrario è comunque tenuta a darne informazione nel caso in cui emetta nuove azioni o venda azioni proprie.<sup>214</sup>

La PBC va amministrata in modo tale da bilanciare gli interessi patrimoniali degli azionisti, quelli di coloro che sono «*materially affected by the corporation's conduct*» e il perseguimento del

<sup>208</sup> Si tratta di un procedimento azionabile nel caso in cui la *Benefit Corporation* non persegua lo scopo di *public* o *specific benefit* previsto, oppure in caso di violazione di obblighi, doveri o condotte richieste dalla legge. Il procedimento può essere avviato direttamente dalla società o, tramite *derivative action*, dagli azionisti che detengono almeno il 2% delle azioni della benefit corporation e degli azionisti che detengono almeno il 5% della azioni della società controllante la benefit corporation. Cfr. § 102 e 305, lett. c) del *Model Benefit Corp. Legis.*.

<sup>209</sup> *Id.* § 401.

<sup>210</sup> *Delaware General Corp. Code*, Tit. 8, Subchapter XV, §§ 361-368.

<sup>211</sup> Si vedano, L. E. RIBSTEIN, E. A. O'Hara, *Corporations and the Market for Law*, in *The Illinois Law Review* 661, 2008, cit. p. 678: «*The corporation leader in the United States is now Delaware*» e O. S. SIMMONS, *Branding the Small Wonder: Delaware's Dominance and the Market for Corporate Law*, in *University of Richmond Law Review*, 2008.

<sup>212</sup> Per approfondimenti sul tema si veda, L. VENTURA, *Benefit corporation e circolazione di modelli: le «società benefit», un trapianto necessario?*, in *Contr. Imp.*, 2016, VI, p. 1152.

<sup>213</sup> *Delaware Gen. Corp. Code*, Tit. 8, § 362, lett. a)

<sup>214</sup> *Ivi* § 362 lett. c)

*public benefit* o dei *public benefits*.<sup>215</sup>

È da quest'ultima previsione normativa che deriva la prescrizione italiana in tema di società benefit, secondo cui quest'ultima va «amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376, conformemente a quanto previsto dallo statuto»<sup>216</sup>.

Ad ogni modo, la PBC è una figura che si discosta, sotto diversi punti di vista, di seguito esaminati, dal modello della *Benefit Corporation* del *Model Act*, nonostante abbiano in comune molti aspetti tra cui quello di essere uno *status* acquisibile solo dalle *corporations*<sup>217</sup>. La legislazione del Delaware appare più flessibile rispetto al *Model Act* poiché lascia maggiore discrezionalità e spazio all'autonomia privata<sup>218</sup>.

Le differenze principali riguardano essenzialmente tre profili. Il primo è che la PBC non è legalmente tenuta a fare uso di uno standard, elaborato da terzi, di valutazione della propria *performance* “sociale” (ma è previsto comunque la possibilità di adoperarlo)<sup>219</sup>. Il secondo concerne la gestione della società che va svolta bilanciando i vari interessi in gioco con la previsione, in relazione ad esso, di una responsabilità ulteriore degli amministratori della società<sup>220</sup>. Il terzo, e più rilevante, riguarda invece l'inversione dell'imperatività rispetto all'individuazione del *public*

<sup>215</sup> *Ivi* lett. a)

<sup>216</sup> Art. 1, comma 380, primo periodo, della l. 208/2015.

<sup>217</sup> Cfr. *Model Benefit Corp. Legis.* § 101 che definisce la *Benefit corporation* come a «*A business corporation: 1. that has elected to become subject to this [chapter]; and 2. the status of which as a benefit corporation has not been terminated.*»; *Delaware Gen. Corp. Code*, Tit. 8, § 362, lett. a). Quest'ultimo al § 363 lett. c), specifica che «*a nonprofit nonstock corporation may not be a constituent corporation to any merger or consolidation governed by this section.*».

<sup>218</sup> Vedi, A. E. PLERHOPLES, *Delaware Public Benefit Corporation 90 Days Out: Who's Opting In?.*, in *Davis Business Law Journal*, 2014, p. 254 e J. H. MURRAY, *Social Enterprise Innovation: Delaware's Public Benefit Corporation Law*, in *Harvard Business Law Review*, 2014, pp. 351-354. Ciononostante, secondo quest'ultimo autore, la PBC è meno flessibile rispetto ad altre forme di *social enterprise* come la *Flexible Purpose Corporation* (FPC) della California e la *Social Purpose Corporation* (SPC) del Washington, le quali consentono che lo scopo sociale possa essere molto ristretto, ad esempio, potendo scegliere che lo scopo riguardi soltanto la tutela ambientale tralasciando totalmente di generare benefici a tutti gli altri *stakeholders*.

<sup>219</sup> *Delaware Gen. Corp. Code* § 366 lett. c).

<sup>220</sup> *Id.* § 365 lett. b): «*A director of a public benefit corporation [...] with respect to a decision implicating the balance requirement in sub§ (a) of this §, will be deemed to satisfy such director's fiduciary duties to stockholders and the corporation if such director's decision is both informed and disinterested and not such that no person of ordinary, sound judgment would approve.*».

*benefit*: si impone alla società di perseguire uno o più *specific public benefit*<sup>221</sup>.

## 2.1 Le finalità della società.

Sotto il profilo dello scopo sociale, la *Benefit Corporation* differisce certamente dalle società di diritto comune che devono perseguire lo scopo di realizzazione del massimo profitto per i soci. Ciononostante, la disciplina della BC è una componente integrativa della *corporate law* e, come tale, quest'ultima si applica se non è in contrasto con la disciplina specifica delle *Benefit Corporations* prevista dalle leggi dello stato federato.<sup>222</sup>

La legge non solo permette, ma richiede espressamente alle *Benefit Corporation* di perseguire una *dual mission*. Infatti, si tratta di una società che deve indicare un «*general public benefit*», termine con cui si intende all'interno dell'ordinamento statunitense ogni «*material, positive impact on society and the environment, as measured by a third-party standard, through activities that promote a combination of specific public benefits*»<sup>223</sup>. Le *Benefit corporation* devono quindi perseguire, oltre a quello di lucro, un ulteriore scopo di “beneficio comune”, vale a dire produrre un significativo effetto positivo sulla comunità e sull'ambiente.

Gli *specific public benefits* sono invece individuati dal MBCL<sup>224</sup> tramite un elenco non tassativo di attività ritenute idonee ad integrarli: i) fornire ad individui o comunità svantaggiati prodotti o servizi utili; ii) promuovere opportunità economiche per individui o comunità o creare posti di lavoro; iii) proteggere o preservare l'ambiente; iv) migliorare la salute umana; v)

<sup>221</sup> DEL. CODE, Title 8, Chapter 1, Subchapter XV, § 361 e 362, lett. a) (1).

<sup>222</sup> Cfr. B. H. MCDONNELL, *Three Legislative Paths to Social Enterprise: L3Cs, Benefit Corporations, and Second Generation Cooperatives*, p. 9.

<sup>223</sup> Cit. Department of Legislative Services, Maryland General Assembly, 2010, Session, Fiscal and Policy Note on SB 690

<sup>224</sup> Si propone qui una traduzione del *Model Benefit Corp. Legis.*, 2013, Ch.1. § 102 «Definitions» of «specific public benefit»: «(1) providing low-income or underserved individuals or communities with beneficial products or services; (2) promoting economic opportunity for individuals or communities beyond the creation of jobs in the normal course of business; (3) protecting or restoring the environment; (4) Improving human health; (5) promoting the arts, sciences, or advancement of knowledge; (6) increasing the flow of capital to entities with a purpose to benefit society or the environment; and (7) conferring any other particular benefit on society or the environment».

promuovere le arti, le scienze o lo sviluppo della conoscenza; vi) aumentare il flusso di capitali verso enti che intendano portare beneficio alla società e all'ambiente; vii) realizzare qualsiasi altro particolare beneficio per la società o l'ambiente.

Diversamente, lo Stato del Delaware preferisce dare una definizione più ampia di *public benefit*, comprensiva di ogni «*positive effect (or reduction of negative effects) on one or more of categories of persons, entities, communities or interests (other than stockholders)*»<sup>225</sup>. Inoltre, la PBC può, ma non deve, stabilire il perseguimento di un *general public benefit*, ma deve invece obbligatoriamente prevedere uno o più *specific public benefit*<sup>226</sup>. Si enfatizza l'individuazione di progetti specifici per i quali sarà più facile valutarne la realizzazione<sup>227</sup>, intendendo così «*to provide focus to the directors (...) and [to give] investors notice of, and some control over, specific public purposes the corporation serves*»<sup>228</sup>. Una previsione che aiuta gli amministratori a prendere le decisioni e al tempo stesso permette a *shareholders*, investitori e Corti di creare dei livelli di *accountability* adeguati al fine di giudicare gli amministratori.<sup>229</sup>

Invece, la legislazione italiana definisce le società benefit quelle che «nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune» (all'art. 1, comma 376, l. 208/2015). La SB è, quindi, senza ombra di dubbio, tenuta a perseguire uno o più *specific public benefit*, anche perché il beneficio comune è definito come «il perseguimento nell'esercizio dell'attività economica delle società benefit, di uno o più effetti

<sup>225</sup> DEL. CODE, Title 8, Chapter 1, Subchapter XV, § 362, lett. b), in cui la sopracitata definizione di *public benefit* si chiude con un elenco, esplicitamente non esaustivo, dei settori in cui l'impatto positivo (o la riduzione di effetti negativi) può dispiegarsi, vale a dire: «*artistic, charitable, cultural, economic, educational, environmental, literary, medical, religious, scientific or technological nature*». A riguardo è critico J.H. MURRAY, *Social Enterprise Innovation: Delaware's Public Benefit Corporation Law*, in *Harvard Business Law Review*, p. 356, il quale ritiene troppo generica tale definizione vedendo, invece, a favore la previsione degli *specific public benefit*.

<sup>226</sup> DEL. CODE, Title 8, Chapter 1, Subchapter XV, § 361 e 362, lett. a) (1).

<sup>227</sup> Così, A. LUPOI, *L'attività delle "società benefit" (l. 28 dicembre 2015, n. 208)*, in *Riv. Not.*, I, 2016, p. 818.

<sup>228</sup> *Delaware Public Benefit Corporations*, cit. FAQs at 2: <http://www.theconglomerate.org/2013/10/delaware-public-benefit-corporations-specific-public-benefit-purposes.html>

<sup>229</sup> In questo senso, J.H. MURRAY, *Social Enterprise Innovation: Delaware's Public Benefit Corporation Law*, in *Harvard Business Law Review*, cit. p. 356: «*While the Delaware PBC law could have been more clear by expressly stating that the PBC's top priority is its specific public benefit purpose, requiring PBCs to identify a specific public benefit purpose is a positive change, which will likely aid directors in decision-making and may allow shareholders and courts to create some level of accountability for directors.*».

positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376<sup>230</sup>»<sup>231</sup>. Inoltre, la SB potrebbe considerarsi tenuta a realizzare un *general public benefit*<sup>232</sup>, per la parte in cui si prevede che essa debba operare in modo «responsabile, sostenibile e trasparente»<sup>233</sup> nei confronti degli *stakeholders*.

Si può quindi notare una forte assonanza tra le definizioni di *public benefit* della legge italiana e quella dello Stato del Delaware. E diversamente da quest'ultima e dal *Model Act*, la nozione di SB si discosta da entrambe per quanto riguarda l'elemento essenziale dello scopo sociale, determinando invece una probabile obbligatorietà della previsione di entrambe le "tipologie" di *public benefit*.

In ogni caso, è importante sottolineare che nessuna delle tre legislazioni richiede espressamente che il *public* (o *specific*) *benefit* sia lo scopo principale o primario della società.<sup>234</sup>

Eppure, il *Model Act* e tutte le altre discipline degli stati federati in materia di *Benefit Corporation*, in relazione alla previsione di uno *specific public benefit*, oltre a ridurlo a mero atto facoltativo, forniscono ben poche precisazioni in merito alla gerarchia degli scopi<sup>235</sup>. Senz'altro, esso deve avvenire in modo tale che non limiti il *general public benefit* e quest'ultimo, invece, può, ma non deve, limitare gli scopi commerciali più tradizionali<sup>236</sup>, infatti entrambi gli scopi sono «*in the best interests of the corporation*»<sup>237</sup>.

<sup>230</sup> La l. 208/2015, art. 1, comma 376, prevede che ciò avvenga nei confronti di «persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse».

<sup>231</sup> *Ivi*, comma 378.

<sup>232</sup> Di questo parere, L. VENTURA, *Benefit corporation e circolazione di modelli: le «società benefit», un trapianto necessario?*, in *Contr. Imp.*, 2016, VI, nota 120, p. 1156. Si veda altresì, DENOZZA, A. STABILINI, *La società benefit nell'era dell'investor capitalism*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, V, 2, 2018 p. 6.

<sup>233</sup> L. 208/2015, art. 1, comma 376.

<sup>234</sup> In questo senso, J.H. MURRAY, *Social Enterprise Innovation: Delaware's Public Benefit Corporation Law*, in *Harvard Business Law Review*, p. 348, nota 16. Ad eccezione della legislazione newyorkese la quale richiede invece che il «*purpose to create general public benefit shall be a limitation on the other purposes of the benefit corporation, and shall control over any inconsistent purpose of the benefit corporation*». Cit. N.Y. BUS. CORP. LAW § 1706(a).

<sup>235</sup> Così, D. BRAKMAN REISER, *Benefit Corporations-A Sustainable Form of Organization?*, in *Wake Forest Law Review*, 2011, p. 598.

<sup>236</sup> *Ibidem*. In realtà, soltanto il New York's *benefit corporation statute* segnala espressamente che il *general public benefit* dovrebbe essere prioritario rispetto agli altri *corporate purposes*. Vedi, N.Y. BUS. CORP. LAW § 1706. lett. a).

<sup>237</sup> Si vedano, MODEL BENEFIT CORP. LEGIS. § 201 lett. c); MD. CODE ANN., CORPS. & ASS'NS §5-6C-06(c); N.J. STAT. ANN. §14A, 18-5(c); VT. STAT. ANN. tit. 11A, § 21.08(c); VA. CODE ANN. §13.1-787(b).

Il *Model Act* non ha quindi mutato il *duty of loyalty* degli amministratori.

Quest'ultima disposizione potrebbe però dare adito alle potenziali rivendicazioni degli azionisti in merito alle decisioni degli amministratori che, al fine di perseguire lo scopo di beneficio comune, potrebbero minare il “miglior interesse” della società qualora si interferisse con la massimizzazione del profitto o con altri obiettivi di tipo economico.

Tuttavia, in risposta a queste ipotetiche rivendicazioni da parte degli azionisti, la legge offre maggiori specificazioni sulle modalità decisionali degli amministratori, integrando i doveri fiduciari legati al doppio scopo sociale, ampliando il *duty of care* e fornendo loro ulteriori scudi di responsabilità.<sup>238</sup>

## 2.2 Doveri e responsabilità degli amministratori.

La responsabilità degli amministratori delle *Benefit Corporation* è più ampia rispetto alla classica responsabilità degli amministratori di una *business corporation* a causa di nuovi *standards of conducts* previsti dal *Model Act*. Allo stesso tempo, gli amministratori di una *Benefit Corporation* sembrano essere in una posizione maggiormente protetta dalla legge.

Innanzitutto, si prevede un'impostazione di *governance* allargata che recepisce la logica neo-contrattualistica della CSR<sup>239</sup>. Infatti i *directors*, nell'amministrare la società, devono considerare *i*) l'effetto derivante dalle loro decisioni e azioni, non solo sugli azionisti, ma anche sugli *stakeholders* di natura non strettamente finanziaria (ad esempio dipendenti, consumatori,

---

<sup>238</sup> Cf. D. BRAKMAN REISER, *Benefit Corporations-A Sustainable Form of Organization?*, in *Wake Forest Law Review*, 2011, p. 598.

<sup>239</sup> Così, D. LENZI, *Le società benefit*, in *Giur. comm.*, 2016, I, p. 896.

comunità locale, ambiente) della società,<sup>240</sup> ii) gli interessi di breve e lungo periodo di quest'ultima<sup>241</sup> e iii) la sua capacità di perseguire le finalità di beneficio comune così come indicato nel *certificate of incorporation* della *Benefit Corporation*<sup>242</sup>.

Gli amministratori nelle loro decisioni non devono però dare priorità agli interessi di qualche persona o categoria, a meno che non venga espressamente indicato nello statuto, ma agire tenendo conto di uno qualsiasi di questi gruppi o interessi.<sup>243</sup>

Si ricorre così al *multistakeholders approach*<sup>244</sup>. Essenzialmente il *Model Act* allarga lo spettro degli interessi che gli amministratori devono ponderare nel *decision making* (c.d. *duty of care*).

In modo non così tanto dissimile, il *Delaware's Code* richiede ai *directors* di amministrare la società in modo tale da bilanciare i) gli interessi patrimoniali degli *shareholders*, ii) gli interessi di coloro che sono «*materially affected by the corporation's conduct*» e iii) il perseguimento di uno o più *specific public benefit*.<sup>245</sup> In merito a questo bilanciamento la legge afferma esplicitamente che gli amministratori non saranno responsabili e che si ritengono soddisfatti i doveri fiduciari nei confronti degli azionisti e della società qualora gli stessi agiscono essendo «*both informed and*

<sup>240</sup> Per *Stakeholders* si intende quanto già specificato precedentemente in nota 37, vale a dire coloro che vengono espressamente indicati nel *Model Benefit Corp. Legis.* § 301 lett. a)(1): «(i) *the shareholders of the benefit corporation; (ii) the employees and work force of the benefit corporation, its subsidiaries, and its suppliers; (iii) the interests of customers as beneficiaries of the general public benefit or a specific public benefit purpose of the benefit corporation; (iv) community and societal factors, including those of each community in which offices or facilities of the benefit corporation, its subsidiaries, or its suppliers are located; (v) the local and global environment*».

<sup>241</sup> *Ibidem*: «(vi) *the short-term and long-term interests of the benefit corporation, including benefits that may accrue to the benefit corporation from its long-term plans and the possibility that these interests may be best served by the continued independence of the benefit corporation*».

<sup>242</sup> *Ibidem*: «(vii) *the ability of the benefit corporation to accomplish its general public benefit purpose and any specific public benefit purpose*.»

<sup>243</sup> *Ivi* lett. a), (2) e (3). Si vedano inoltre le legislazioni: N.J. STAT. ANN. § 14A, 18-6 lett. b) e c)); VT. STAT. ANN. Tit. 11A, § 21.09 lett. a), 2 e 3 (2011); VA. CODE ANN. § 13.1-788 lett. a) (3) (2011).

<sup>244</sup> In questo senso, ma critico nel confronto del *Model Act* e le legislazioni degli stati confederati, ad eccezione delle Hawaii (HAW. REV. STAT. § 420D-6, lett. a,1), L. JOHNSON, *Pluralism in Corporate Form: Corporate Law and Benefit Corps.*, in *Regent University Law Review*, 2013, pp. 281–291, poiché essi, secondo l'autore, si concentrano sulla società nel suo insieme quando si tratta di *corporate purpose*, ma passano ad un «*fragmented multistakeholder approach*» con riguardo al processo decisionale dei *directors*.

<sup>245</sup> *Del. Code, Title 8, Chapter 1, Subchapter XV, § 362* lett. a)

*disinterested and not such that no person of ordinary, sound judgment would approve»*<sup>246</sup>.

In entrambi i casi, non sono però fornite precise indicazioni circa le modalità con cui tale bilanciamento – o considerazione – deve avvenire, considerando, tra l’altro, che quest’ultimo risulterà verosimilmente problematico in tutte le ipotesi, spesso ricorrenti, in cui non è realizzabile un *public benefit* in assenza di un contestuale sacrificio della *shareholder value maximization*.

La dottrina nordamericana ha espresso forti critiche in merito alla mancata previsione di criteri in base ai quali gli amministratori dovrebbero compiere l’auspicato bilanciamento o “considerazione”<sup>247</sup> degli interessi in gioco<sup>248</sup>. Questa funzione è invece affidata ai *constituences* della società che dovranno quindi prevedere criteri, priorità e scelta di tali interessi e del loro bilanciamento.<sup>249</sup>

Si corre quindi il rischio che ogni decisione di questo tipo sia rimessa alla mera discrezionalità degli amministratori, i quali potrebbero fare appello agli interessi degli *stakeholders* come pretesto per perseguirne altri, tra cui i propri, oppure decidere sempre di dare priorità agli *shareholder’s interests* a discapito di quelli degli *stakeholders*.<sup>250</sup> L’obiettivo è, in ogni caso, quello di fare in modo che la società agisca «*as a good citizen and not merely a good profit-maker*»<sup>251</sup>.

Trattandosi di una scelta prettamente gestionale e di tipo discrezionale, la legge ribadisce che si applica la *business judgment rule*<sup>252</sup> e gli amministratori verranno quindi giudicati in base ad

<sup>246</sup> Ivi § 365 lett. b)

<sup>247</sup> Si veda J.H. MURRAY, *Social Enterprise Innovation: Delaware’s Public Benefit Corporation Law*, in *Harvard Business Law Review*, p. 355, cit. nota 64, per quanto riguarda la differenza tra le due legislazioni e parole «*balance*» che potrebbe significare «*giving exactly equal weight to each factor, but more likely means giving some weight to each factor*» e «*consideration*» con la quale si richiede invece agli amministratori «*to think about each factor and could allow directors to completely disregard a factor after considering it*».

<sup>248</sup> Cfr. S. CORSO, *Le società benefit nell’ordinamento italiano: una nuova “qualifica” tra profit e non-profit*, in *Nuove leggi civ. Comm.*, 2016, p. 1016.

<sup>249</sup> Lo stesso discorso vale per le nostre società benefit, anche se la questione relativa alla gestione dell’attività economica e alla correlata responsabilità degli amministratori è troppo complessa per essere anche solo accennata in questa sede. Si rimanda perciò al Cap. 4 par. 1 e 2.

<sup>250</sup> Così, R. ROBSON, *A New Look at Benefit Corporations: Game Theory and Game Changer*, in *American Business Law Journal*, 2015, p. 546 e J. R. DESJARDINS, J. MCCALL, *The purpose of the corporation*, in *Contemporary Issues in Business Ethics*, Cengage, Stamford, 2014, p. 107.

<sup>251</sup> Cit. W. H. CLARK Jr., E. K. BABSON, *How Benefit Corporations Are Redefining The Purpose Of Business Corporations*, in *W. Mitchell Hamline Law Review*, 2012, p. 850.

essa.<sup>253</sup> Sotto questo profilo, la discrezionalità riconosciuta ai *directors* li mette al riparo dalle azioni di responsabilità, anche della minoranza, intentabili nel caso in cui non venisse perseguita la *shareholders profit maximization*, sempre che la loro condotta soddisfi i tradizionali principi del *duty of loyalty* e del *duty of care*.<sup>254</sup>

Il *Model act* prevede inoltre il *benefit enforcement proceeding*<sup>255</sup>, una nuova tipologia di azione che consente di accertare la responsabilità degli amministratori a seguito del mancato perseguimento del *public benefit* o di eventuali violazioni dei doveri di diligenza e degli *standards of conducts*, e procurarsi così l'esecuzione in forma specifica della prestazione; una tutela che, come vedremo, si configura come un'*injunctive relief*.

Quest'unico rimedio esperibile in tali casi è azionabile direttamente dalla società o, tramite *derivative actions* da parte di almeno il 2% degli azionisti della società, e dall'azionista di almeno il 5% del capitale di una società controllante<sup>256</sup>, a condizione però che gli amministratori abbiano violato i doveri di *care* e *loyalty*.

Inoltre, gli amministratori non sono personalmente responsabili per i danni patrimoniali derivanti dal mancato perseguimento o creazione del *public benefit* e per ogni azione od omissione derivante dallo svolgimento delle loro funzioni nel caso in cui non sono «*interested with respect to the action or inaction*»<sup>257</sup>. Inoltre, un'ulteriore *exculpation clause* fa sì che non sono sindacabili dai giudici le decisioni degli amministratori, in merito al *public benefit* e alla «*consideration of interests*» se, oltre ad essere in buona fede, disinteressati ed informati, «*rationally believes that the*

<sup>252</sup> Una definizione della *business judgment rule* nel diritto statunitense è contenuta in *Gimbel v. Signal Cos.*, Del. Ch. 316 A.2d 599, 608 del 1974: «*The directors of the (...) corporation are clothed with that presumption which the law accords to them of being actuated in their conduct by a bona fide regard for the interests of the corporation whose affairs the stockholders have committed to their charge. This being so, the sale in question must be examined with the presumption in its favor that the directors who negotiated it honestly believed that they were securing terms and conditions which were expedient and for the corporation's best interests*».

<sup>253</sup> *Model Benefit Corp. Legis.* § 301 lett. e).

<sup>254</sup> Così, M. COCCIOLILLO, *Scelte gestorie e finalità di beneficio comune nel nuovo modello di società benefit*, in *LUISS Law Review* 1/17, p. 109.

<sup>255</sup> *Model Benefit Corp. Legis.* § 102 e 305(c).

<sup>256</sup> *Model Benefit Corp. Legis.* § 305(c).

<sup>257</sup> *Ivi*, § 301, lett. c).

*business judgment is in the best interest of the benefit corporation».*<sup>258</sup>

Gli amministratori sono quindi immuni e protetti dalle «*liability for performance of their duties*»<sup>259</sup> e ciò avviene in coerenza con la loro ampia discrezionalità decisionale.

Vige inoltre un esonero della responsabilità personale degli amministratori nei confronti dei terzi<sup>260</sup>. Infatti, si ribadisce espressamente che i *directors* non hanno alcun dovere nei confronti dei beneficiari del *public benefit*, che restano quindi privi di una tutela diretta.

Ne deriva però una carenza dei meccanismi di *enforcement*<sup>261</sup>, in quanto se la legge ha escluso l'*enforceability* del *public benefit* da parte dei terzi e degli *stakeholders*, i quali sono privati di una legittimazione ad agire nei confronti degli amministratori o della società, non sono stati però previsti strumenti rimodulati alternativi o specifici controlli dello Stato.

Il perseguimento del *public benefit* resta, in definitiva, determinato dalle decisioni discrezionali degli amministratori, espressamente protette dalla *business judgment rule* che, in questo scenario, potrebbe fare da palcoscenico inedito in cui il giudice giocherebbe un ruolo da protagonista. Potendo, anche, tuttavia, ritenere al contrario legittime scelte gestorie orientate al conseguimento del beneficio comune, anche qualora ciò avvenga a discapito della massimizzazione del profitto, con conseguente esonero della responsabilità degli amministratori.<sup>262</sup>

<sup>258</sup> Ivi lett. e): «*A director who makes a business judgment in good faith fulfills the duty under this § if the director: (1) is not interested in the subject of the business judgment; (2) is informed with respect to the subject of the business judgment to the extent the director reasonably believes to be appropriate under the circumstances; and (3) rationally believes that the business judgment is in the best interests of the benefit corporation*». Inoltre, lo stesso vale per la PBC ex § 365, lett. b) Del. Code

<sup>259</sup> Cit. D. BRAKMAN REISER, *Benefit Corporations-A Sustainable Form of Organization?*, in *Wake Forest Law Review*, 2011, p. 599.

<sup>260</sup> Sul punto, BRAKMAN REISER, *ult. op. cit.*, p. 613, evidenzia che «*This position resonates with the traditionally extremely limited standing to challenge actions by nonprofit corporate directors. This policy is justified as necessary in order to recruit directors, which are most often uncompensated, to serve on nonprofit boards. However, the nonprofit context provides for government enforcement by state attorneys general and, for exempt nonprofits, the IRS. There is no regulatory role for any public official in the benefit corporation*». Inoltre, si rileva che questa impostazione è ripresa da quanto previsto per le organizzazioni *non profit* in tema di responsabilità degli amministratori Cfr. *Model Benefit Corp. Legis*, § 301, lett. d).

<sup>261</sup> Così, L. JOHNSON, *Pluralism in Corporate Form: Corporate Law and Benefit Corporation*, in *Regent University Law Review*, 2013, cit. p. 291, il quale rileva il mancato allineamento tra «*corporate's purpose, best interest of the corporation e fiduciary duties*» dei *directors*, asserendo invece che le *Benefit corporations* sono degli «*hybrid vehicles, combining a novel mandatory consideration of stakeholders with the more traditional enforcement rights of directors and shareholders*».

<sup>262</sup> Si veda J.H. MURRAY, *Choose Your Own Master: Social Enterprise, Certifications, and Benefit Corporation Statutes*, p. 41.

Si può quindi desumere che i *benefit enforcement proceedings* sono ampiamente limitati sia alle *liability claims* da parte degli *shareholders*<sup>263</sup>, imbattendosi spesso in una situazione di conflitto di interessi, sia ai rimedi ingiuntivi<sup>264</sup>.

Appare comunque alquanto improbabile che un tribunale possa ordinare alla società di avviare determinate azioni al fine di intraprendere o migliorare il raggiungimento del beneficio comune, poiché ciò comporterebbe un monitoraggio del tribunale sulla condotta degli amministratori.<sup>265</sup>

L'applicazione della *business judgment rule* sembrerebbe quindi indebolire il sistema di *private enforcement*.<sup>266</sup>

Il *policy mechanism* della performance degli amministratori più praticabile ed efficace in questi casi si ridurrebbe alla revoca dalla carica di amministratore, piuttosto che a sanzioni riguardanti la responsabilità civile.<sup>267</sup> Inoltre, gli azionisti mantengono tutti i diritti generali tra cui quello di informazione, di voto e di *litigation* e, teoricamente, ognuno di essi potrebbe essere usato per imporre agli amministratori la *dual mission*.<sup>268</sup>

Il *Delaware's Code*, nega anch'esso che gli amministratori abbiano qualche tipo di dovere (o responsabilità) nei confronti dei terzi beneficiari del *public benefit*, in relazione alle decisioni riguardanti quest'ultimo scopo sociale o comunque il bilanciamento degli interessi in gioco<sup>269</sup>, ma non limita in modo espresso la loro responsabilità personale.

<sup>263</sup> Così, M. VERHEYDEN, *Public Reporting by Benefit Corporations: Importance, Compliance, and Recommendations*, in *Hastings Business Law Journal*, p. 55.

<sup>264</sup> Cit. B. MCDONNELL, *Committing To Doing Good and Doing Well: Fiduciary Duty in Benefit Corporations*, *University of Minnesota Law School*, 2014, p. 35.

<sup>265</sup> Cfr. M. J. LOEWENSTEIN, *Benefit corporations: A challenge in corporate governance*, in *The Business Lawyer*, 2013, p. 1021.

<sup>266</sup> In questo senso, L. VENTURA, *Benefit corporation e circolazione di modelli: le «società benefit», un trapianto necessario?*, in *Contr. Imp.*, 2016, VI, nota 77, p. 1149.

<sup>267</sup> Si vedano, W. H. Clark Jr., Elizabeth K. Babson, *How Benefit Corporations Are Redefining The Purpose Of Business Corporations*, in *W. Mitchell Hamline Law Review*, 2012, p. 850 e D. LENZI, *Le società benefit*, in *Giur. comm.*, 2016, I, p. 915.

<sup>268</sup> In questo senso, D. BRAKMAN REISER, *Benefit Corporations-A Sustainable Form of Organization?*, in *Wake Forest Law Review*, 2011, p. 614.

<sup>269</sup> *Del. Code.* § 365 lett. a).

A differenza del *Model Act*<sup>270</sup>, il Delaware non disciplina a tal fine una tipologia di azione *ad hoc* ma prevede comunque una disciplina specifica di questa responsabilità degli amministratori in virtù della quale soltanto la società e i suoi azionisti sono legittimati ad esercitare le tipiche *derivative actions* contro la responsabilità per danni patrimoniali nei confronti degli amministratori<sup>271</sup>.

Ciononostante, i soci possono introdurre una clausola nell'atto costitutivo della PBC al fine di attenuare o escludere la responsabilità per il mancato raggiungimento del *public benefit* prevedendo che gli atti e le omissioni degli amministratori non siano considerati contrari alla buona fede o in violazione del dovere di fedeltà<sup>272</sup>, purché abbiano agito in assenza di conflitto di interessi e nel rispetto del *duty of care*<sup>273</sup>.

In generale, sono essenzialmente gli azionisti a poter salvaguardare la missione sociale e ambientale dell'impresa.<sup>274</sup> Per essere però in grado di svolgere questo ruolo, gli *shareholders* hanno bisogno di essere informati su determinati aspetti gestionali. È quindi logico richiedere alla *Benefit Corporation* di presentare loro le informazioni sui risultati raggiunti in termini di *public benefit*.

### 2.3 Il *Benefit Report* e il *Third-Party Standard*

<sup>270</sup> Oltre al Delaware, determinati Stati federati hanno preso scelte su questo aspetto che si discostano in larga parte dal *Model Act*. Così, M. VERHEYDEN, *Public Reporting by Benefit Corporations: Importance, Compliance, and Recommendations*, in *Hastings Business Law Journal*, cit. p. 54: «*The Oregon statute does not grant standing to equity holders of subsidiaries. Colorado and Minnesota (...) do not provide a separate benefit enforcement proceeding (...) and they limit the number of plaintiffs for derivative suits even more. In these states, suits cannot be initiated by directors, affiliated companies, or persons mentioned in the bylaws or articles — only stockholders satisfying a certain threshold may bring suit.*». Si vedano, OR. REV. STAT. ANN e COLO. REV. STAT. § 7-101-508 e MINN. STAT. ANN. §304A.202.1.

<sup>271</sup> *Del. Code.* § 365 lett. b)

<sup>272</sup> *Ivi* lett. c): «*The certificate of incorporation of a public benefit corporation may include a provision that any disinterested failure to satisfy this § shall not, for the purposes of § 102(b)(7) or § 145 of this title, constitute an act or omission not in good faith, or a breach of the duty of loyalty.*»

<sup>273</sup> *Ivi* § 102 lett. b), (7): «*A provision eliminating or limiting the personal liability of a director to the corporation or its stockholders for monetary damages for breach of fiduciary duty as a director, provided that such provision shall not eliminate or limit the liability of a director: (i) For any breach of the director's duty of loyalty to the corporation or its stockholders; (ii) for acts or omissions not in good faith or which involve intentional misconduct or a knowing violation of law; (iii) under § 174 of this title; or (iv) for any transaction from which the director derived an improper personal benefit. (...)*»

<sup>274</sup> Così J. W. CALLISON, *Benefit Corporations, Innovation and Statutory Design*, in *Regent University Law Review*, 2013, p. 154 e M. VERHEYDEN, *Public Reporting by Benefit Corporations: Importance, Compliance, and Recommendations*, in *Hastings Business Law Journal*, p. 55.

Nel paradigma tradizionale della *shareholder's primacy*, la performance degli amministratori si misura dall'andamento finanziario della società, dimostrato dal bilancio di esercizio. Per consentire invece un monitoraggio completo dell'operato delle *Benefit Corporations*, la legge richiede loro di rendicontare nel *public report* anche la performance sociale e ambientale adottando così un modello di «*transparency-based accountability*»<sup>275</sup>.

A differenza dell'area finanziaria, dove sono state sviluppate convenzioni standardizzate per la rendicontazione, negli Stati Uniti non esiste ancora uno standard unico per riferire in merito alle prestazioni sociali ed ambientali. Pertanto, le leggi degli stati federati, come indicato nel *Model Act*, consentono alle *Benefit Corporations* di scegliere a tal fine lo standard che useranno, purché sia concepito da terzi e abbia i requisiti di seguito esposti.

Il dovere di *reporting* e l'uso obbligatorio di uno standard di valutazione esterno costituiscono sia l'onere principale<sup>276</sup>, sia un rimedio preventivo contro possibili abusi del modello della *Benefit Corporation*<sup>277</sup>.

Sotto il profilo della trasparenza, ogni anno si è tenuti a mettere a disposizione degli azionisti un *report* sui benefici prodotti<sup>278</sup>, senza doverlo sottoporre ad una certificazione esterna<sup>279</sup>, depositarlo presso il *Secretary of State* e pubblicarlo sul proprio sito internet o in qualsiasi altro luogo in cui risulti disponibile al pubblico.

<sup>275</sup> Cit. B. CUMMINGS, *Benefit Corporations: How to Enforce a Mandate to Promote the Public Good*, in *Columbia Law Review*, 2012, p. 595. Sebbene questa scelta sia stata criticata in dottrina, come ad esempio da D. BRAKMAN REISER, *Benefit Corporations-A Sustainable Form of Organization?*, in *Wake Forest Law Review*, 2011, p. 622.

<sup>276</sup> In questo senso, S. CORSO, *Le società benefit nell'ordinamento italiano: una nuova "qualifica" tra profit e non-profit*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2016, p. 1005 e W.H. CLARK JR, *The Need and Rationale for the Benefit Corporation: Why it is the legal form that best addresses the needs of Social Entrepreneurs investors and ultimately the public (B-Lab White Paper)*, 2013, cit. p. 18: «*in many ways the third-party standard is the heart of benefit corporation legislation*».

<sup>277</sup> Si veda, J. H. MURRAY, *Social Enterprise Innovation: Delaware's Public Benefit Corporation Law*, in *Harvard Business Law Review*, 2014, p. 349. Si legge invece nel commento ufficiale della *section 401* del *Model Benefit Corp. Legis.*, p. 7, con riferimento al dovere di *report* e all'uso dello standard di valutazione esterno, che essi forniscono «*an important protection against the abuse of benefit corporation status*».

<sup>278</sup> *Model Benefit Corp. Legis.*, § 402.

<sup>279</sup> *Ivi* § 401 lett. c)

Il *public report* deve contenere una descrizione esaustiva delle modalità con cui la società ha conseguito il *general public benefit* e, se previsto dallo statuto, quello (o quelli) specifico, e la misura in cui tali benefici sono stati realizzati oltre a qualsiasi eventuale circostanza che possa aver ostacolato il raggiungimento di tali benefici.<sup>280</sup>

La Società benefit italiana è tenuta, anch'essa, a redigere annualmente una relazione pubblica in cui si descrivono gli obiettivi, le modalità e le azioni eseguite dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune, oltre alle circostanze eventuali che lo hanno impedito o rallentato.<sup>281</sup> Esso però va allegato al bilancio di esercizio.<sup>282</sup>

Anche il *Delaware's Code* prevede la redazione obbligatoria del *public report*, ma questo va effettuato a cadenza biennale e può rimanere privato, anche se entrambe le prescrizioni possono essere modificate (deliberarlo annualmente e renderlo pubblico) dallo statuto della società.<sup>283</sup>

Sia secondo la disciplina italiana, sia secondo il *Model Act* si deve infine includere nel *report* una valutazione secondo il *third-party standard*<sup>284</sup> della performance sociale ed ambientale della *Benefit Corporation*.

Il *Delaware's Code* non impone invece l'uso di *third-party standard* consentendo alle società di auto-valutare la propria *performance* tramite uno standard prodotto dagli amministratori.<sup>285</sup>

Il legislatore italiano impone che lo «standard di valutazione esterno» abbia determinate caratteristiche di imparzialità, credibilità, trasparenza e indipendenza, oltre a quelle tecniche, e le cui aree di valutazione riguardino la *corporate governance*, i lavoratori, l'ambiente e, in generale, tutti i portatori di interesse della società.<sup>286</sup>

Similmente, secondo il *Model Act*, lo standard utilizzato dalle *Benefit Corporations* deve

<sup>280</sup> *Ivi* lett. a).

<sup>281</sup> Art. 1, comma 382, lett. a), della l. 208/2015.

<sup>282</sup> Così, L. VENTURA, *Benefit corporation e circolazione di modelli: le «società benefit», un trapianto necessario?*, in *Contr. Imp.*, 2016, VI, nota 120, p. 1159.

<sup>283</sup> *Del. Code. Ann.*, Tit. 8, §366 lett. b) e c)

<sup>284</sup> *Model Benefit Corp. Legis.* § 401. L'applicazione dello standard va inoltre eseguita in modo coerente con quello dell'anno precedente e, se si discosta da quest'ultimo, il *report* deve contenere una spiegazione dei motivi di qualsiasi incoerenza e delle eventuali modifiche dello standard usato.

<sup>285</sup> *Del. Code. Ann.*, Tit. 8 § 366, lett. b, (2).

<sup>286</sup> I requisiti vengono descritti negli allegati 4 e 5 della l. 208 del 2015.

rappresentare una credibile, «*comprehensive*» e trasparente misurazione delle *performances* di tipo sociale ed ambientale<sup>287</sup>. Credibile in quanto deve essere sviluppato da un ente che sia sufficientemente competente per valutare questo tipo di prestazioni e sviluppare lo standard usando un «*balanced multistakeholder approach*»<sup>288</sup>. «*Comprehensive*» perché deve valutare gli effetti derivanti dal business della *benefit corporation* e dalle decisioni degli amministratori sugli interessi degli *stakeholders*. Infine, si richiede che lo standard rispetti un requisito di trasparenza, vale a dire che vengano rese pubbliche le informazioni relative sia allo standard, ossia i criteri usati nella misurazione e la loro eventuale ponderazione, sia dell'ente che lo realizza, cioè l'identità degli sviluppatori e dei revisori dello standard, oltre al processo usato a tal fine.<sup>289</sup>

Insieme al *B impact Assessment* (BIA), che è lo standard più usato dalle società, in particolare dalle *Benefit Corporations* grazie al vantaggio derivante dal possedere altresì la certificazione B-Corp (se superano gli accertamenti con un punteggio minimo di 80<sup>290</sup>), esistono altri metodi diffusi a livello internazionale come, ad esempio, il *Global Reporting Initiative* (GRI), l'ISO 26000, il *Green Plus* o l'*Impact Reporting and Investment Standards* (IRIS).

Oltre ai requisiti di informativa sulla *performance*, nel *public report* si deve rilevare qualsiasi relazione che intercorre tra l'organizzazione che crea lo standard e la società che ne fa uso, visto che la prima deve infatti essere indipendente dalla seconda, vale a dire che non sia controllata da quest'ultima.

In questo senso si impone alla società di riferire nel *report* il processo decisionale e relative le motivazioni della scelta del *third-party standard*. A coloro che lo sviluppano, invece, si impone di rendere pubbliche le regole che disciplinano la *governance* dell'ente e la contabilità, utile per

<sup>287</sup> *Model Benefit Corp.* § 102.

<sup>288</sup> *Ivi*, cit. (3): «*Credible because it is developed by an entity that both: (i) has access to necessary expertise to assess overall corporate social and environmental performance; and (ii) uses a balanced multistakeholder approach to develop the standard, including a reasonable public comment period.*»

<sup>289</sup> *Ivi* (4): «*Transparent because the following information is publicly available: (i) About the standard: (A) The criteria considered when measuring the overall social and environmental performance of a business. (B) The relative weightings, if any, of those criteria. (ii) About the development and revision of the standard: (A) The identity of the directors, officers, material owners, and the governing body of the entity that developed and controls revisions to the standard.*»

<sup>290</sup> Vedi Cap. 2, par. 1.1

rivelare eventuali relazioni tra la società e l'ente emittente che potrebbero ragionevolmente rappresentare un potenziale conflitto di interessi<sup>291</sup> e, di conseguenza, per giudicare l'attendibilità della valutazione.

Uno standard dai confini non ben definiti che grava sulla *corporation* aspirante *benefit*, tra l'altro, un evidente *transaction cost*<sup>292</sup>, la cui vaghezza potrebbe ridurre la portata delle informazioni del *public report*, potendo consentire una montatura pubblicitaria<sup>293</sup>. Infatti, la maggior parte dei *report* attualmente disponibili sono auto-promozionali<sup>294</sup>.

Si segnala che, anche su questo fronte, non si è provveduto a creare un sistema di controllo soddisfacente per quanto riguarda l'applicazione delle norme di *trasparency*<sup>295</sup>. Esso difetta di strumenti che permettano di sanzionare l'inadempimento delle norme relative al *public report* rispetto alla veridicità dei contenuti dello stesso o addirittura alla sua esistenza.<sup>296</sup> Con l'importanza che riveste il profilo della trasparenza è una contraddizione che, su questo fronte, si forniscano garanzie così limitate.<sup>297</sup>

Così, negli Stati Uniti, si riscontra un tasso estremamente basso, il 10%, di *compliance* degli oneri di *reporting*<sup>298</sup>, e sembrerebbe che, per ora, non sia stata intrapresa alcuna contromisura per

<sup>291</sup> *Ivi.* § 102, «*Third-party standard*»: *A recognized standard for reporting overall social and environmental performance of a business that is: (...) Transparent because the following information is publicly available: A) (...) B) The process by which revisions to the standard and changes to the membership of the governing body are made. C) An accounting of the revenue and sources of financial support for the entity, with sufficient detail to disclose any relationships that could reasonably be considered to present a potential conflict of interest.*»

<sup>292</sup> Cit. S. CORSO, *Le società benefit nell'ordinamento italiano: una nuova "qualifica" tra profit e non-profit*, in *Nuove leggi civ. Comm.*, 2016, cit. p. 1005, che ne vede la causa anche nell'«attuale incertezza circa gli *standards* che saranno considerati accettabili dalla giurisprudenza» statunitense. Cfr. J. H. Murray, *Choose Your Own Master: Social Enterprise, Certifications and Benefit Corporation Statutes*, in *American University Business Law Review*, no. 1, 2012, p. 43.

<sup>293</sup> Cfr. J. H. MURRAY, *Social Enterprise Innovation: Delaware's Public Benefit Corporation Law*, in *Harvard Business Law Review*, 2014, p. 359.

<sup>294</sup> *Ivi.*, nota 86, p. 230, in cui l'autore dimostra con validi esempi concreti che i *benefit report* sono usati per lo più per fini di *marketing* o comunque in modo auto-celebrativo.

<sup>295</sup> L'unico stato che, a tal fine, ha introdotto uno specifico meccanismo sanzionatorio è il Massachusetts, anche se non sono seguiti risultati soddisfacenti. Vedi, MASS. ANN. LAWS ch. 156E, § 7.

<sup>296</sup> Cfr. J. H. MURRAY, *Social Enterprise Innovation: Delaware's Public Benefit Corporation Law*, in *Harvard Business Law Review*, 2014, p. 359.

<sup>297</sup> Solo qualcheduna delle legislazioni federali rende utilizzabile il *benefit enforcement proceeding* per azioni relative al compimento del *benefit report*, anche se nessuno stato lo esclude.

correggere queste violazioni<sup>299</sup>. Le cause potrebbero riguardare i *learning costs* associati all'introduzione del nuovo modello di business e l'inadeguatezza degli strumenti di *enforcement*.<sup>300</sup> Inoltre, la maggior parte delle *Benefit Corporation* sono imprese di piccola dimensione che non dispongono di risorse sufficienti per fronteggiare un nuovo strumento di rendicontazione così complesso e ambiguo.<sup>301</sup>

Senza determinate revisioni al *Model Act* che possano aggiungergli rigore e affidabilità, sembrerebbe alquanto improbabile che il *public report* possa contribuire in modo significativo alla costruzione del *Benefit Corporation's brand*.<sup>302</sup>

#### 2.4 Ulteriori profili di *Accountability*

Il *Model Act* introduce la figura del *benefit director*, vale a dire di un amministratore designato esclusivamente per la promozione dello scopo di beneficio comune. La scelta è però rimessa al consiglio di amministrazione, che può quindi nominare al suo interno un *benefit director* che sia indipendente e a cui spettano funzioni di *reporting* e in relazione agli atti adottati in ossequio delle finalità di *public benefit*<sup>303</sup>.

Si ritiene generalmente che sia compito del *benefit director* di redigere il *benefit report*, insieme al *benefit officer*, fermo restando che sono la *benefit corporation* e quindi tutti i suoi

<sup>298</sup> Così, J.H. MURRAY, *An early Report on Benefit Reports*, in *West Virginia Law Review*, Vol. 118, No. 25, 2015, p. 33 ss., riporta i dati di un'analisi condotta su un campione di 123 *Benefit corporations* con sede in quattro Stati diversi (Virginia, New York, California e Hawaii). Il tasso stimato in seguito alla promulgazione ai primi *Benefit Corporation's Act* si aggirava vero il 30-60%. L'autore suggerisce inoltre delle modifiche secondo lui necessarie per ottimizzare l'onere di *reporting*, come rinforzare i meccanismi di *enforcement*, definire e semplificare i *third-party standard ma anche di prevedere* delle esenzioni da tale obbligo per le società di piccola dimensione o di nuova costituzione. Si veda anche, S. CORSO, *Le società benefit nell'ordinamento italiano: una nuova "qualifica" tra profit e non-profit*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2016, note 41 e 42, p. 1005.

<sup>299</sup> Cfr. J. H. MURRAY, *Social Enterprise Innovation: Delaware's Public Benefit Corporation Law*, in *Harvard Business Law Review*, 2014, p. 359.

<sup>300</sup> Così, M. VERHEYDEN, *Public Reporting by Benefit Corporations: Importance, Compliance, and Recommendations*, in *Hastings Business Law Journal*, pp. 79-80.

<sup>301</sup> Si veda, J.H. MURRAY, *An early Report on Benefit Reports*, in *West Virginia Law Review*, 2015, p. 43.

<sup>302</sup> J. H. MURRAY, *Social Enterprise Innovation: Delaware's Public Benefit Corporation Law*, in *Harvard Business Law Review*, 2014, p. 361. Il Brand «Benefit Corporation» sarà trattato nel paragrafo successivo.

amministratori ad esserne responsabili.

Salvo il requisito dell'indipendenza<sup>304</sup>, il *benefit director* deve possedere «*in addition to the powers, duties, rights, and immunities of the other directors of the benefit corporation*»<sup>305</sup> quelli relativi alle sue funzioni. La sua elezione o rimozione sono quindi regolate in modo analogo a quello degli altri amministratori, come i profili di responsabilità.

Tuttavia, molti Stati, tra cui Delaware, California, Maryland, New York e Virginia, non hanno né inserito né vietato, nelle rispettive leggi istitutive della *Benefit Corporation*, la previsione di tale soggetto<sup>306</sup>.

Invece, in continuità con il *Model Act*, il legislatore italiano impone alle società benefit di individuare uno o più «soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento»<sup>307</sup> delle finalità di beneficio comune. Non definendo però in modo puntuale quali sono tali compiti e le relative responsabilità, ad essi potrebbe essere consentito di svolgere funzioni, oltre che di controllo e vigilanza, anche operative<sup>308</sup>.

A sostegno del *benefit director* la società può eleggere un *benefit officer* a cui spettano funzioni di cura delle attività volte al perseguimento del beneficio comune.<sup>309</sup> Il suo compito non è

<sup>303</sup> Per quanto riguarda le specifiche funzioni del *benefit director*, al § 302, lett. c) del *Model Benefit Corp. Legis.* si prevede che egli: «*shall prepare (...) in the annual benefit report to shareholders required by § 401, the opinion of the benefit director on all of the following: (1) Whether the benefit corporation acted in accordance with its general public benefit purpose and any specific public benefit purpose in all material respects during the period covered by the report. (2) Whether the directors and officers complied with §§ 301(a) and 303(a), respectively. (3) If, in the opinion of the benefit director, the benefit corporation or its directors or officers failed to act or comply in the manner described in paragraphs (1) and (2), a description of the ways in which the benefit corporation or its directors or officers failed to act or comply*».

<sup>304</sup> Si vedano, M. J. LOEWENSTEIN, *Benefit Corporation Law*, in *University of Cincinnati Law Review*, 2017, cit. p. 393 «*The requirement makes little sense in a close corporation, as the corporation likely would have to locate, hire and compensate someone, independent of the corporation*» e A. PAGE, R. A. KATZ, *Is Social Enterprise the New Corporate Social Responsibility?*, in *Seattle University Law Review*, Vol. 34, 2011, p. 1362.

<sup>305</sup> *Model Benefit Corp. Legis.* § 302, lett. a).

<sup>306</sup> Cfr. M. J. LOEWENSTEIN, *Benefit corporations: A challenge in corporate governance*, in *The Business Lawyer* 2013, pp. 1019-1020.

<sup>307</sup> Cit. Art. 1, comma 380, l. 208/2015. Questo ruolo potrebbe essere svolto da un amministratore, da un institore ex art. 2203 c.c. oppure da un procuratore ex art. 2209 c.c.

<sup>308</sup> In questo senso, ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, circolare n. 19 del 20 giugno 2016, pp. 23-24. La questione verrà affrontata nel Cap. 4, p. 1.1.

<sup>309</sup> Si veda, M. VERHEYDEN, *Public Reporting by Benefit Corporations: Importance, Compliance, and Recommendations*, in *Hastings Business Law Journal*, cit. p. 52, nota 86: «*A benefit officer prepares the benefit report and has all the powers relating to the creation of general or specific public benefit*».

tanto di *compliance* quanto piuttosto di *oversight*, o di controllo, sulle modalità con cui la società persegue le finalità di beneficio comune.<sup>310</sup>

Nell'ipotesi in cui si decide di nominare un *benefit director*, egli deve certificare annualmente nel *benefit report* che la società, gli amministratori e il *benefit officer* abbiano agito in conformità del beneficio comune «*in all material respects*». Se il *benefit director* ritiene che la società non abbia perseguito adeguatamente il *general* o, qualunque, *specific public benefit* deve segnalarlo in modo esatto.

Secondo alcuni<sup>311</sup>, resta comunque fermo che dal perseguimento del *public benefit* non derivino specifici impegni della società, il cui mancato rispetto sia contestabile dai terzi, ma solo uno scopo vago e generale il cui perseguimento risulta essere difficilmente contestabile o descrivibile<sup>312</sup>. Lo stesso parere del *benefit director* non darebbe perciò nessuna valutazione ed informazione dotata di terzietà e, dunque, presumibilmente attendibile ai consumatori e a tutti gli altri portatori di interesse della società.<sup>313</sup>

### 3. La *Benefit Corporation* come *public brand*

Le imprese *non profit* offrono al mercato un senso di rettitudine e di affidabilità. Quelle *for profit* vendono invece la loro efficienza e la loro capacità innovativa. Le *Benefit Corporations* vogliono invece trasmettere qualcosa di completamente diverso: che il profitto dà loro snellezza, efficienza, innovazione ma che la missione sociale li rende virtuosi e responsabili. Tuttavia, è

<sup>310</sup> Così, ROBSON, *A New Look at Benefit Corporations: Game Theory and Game Changer*, in *American Business Law Journal*, 2015, p. 541.

<sup>311</sup> Tra i molti, M. HACKER, *Profit, People, Planet Perverted: Holding Benefit Corporations Accountable To Intended Beneficiaries*, in *Boston College Law Review*, 2016, p. 22.

<sup>312</sup> In questo senso, D. BRAKMAN REISER, *Benefit Corporations-A Sustainable Form of Organization?*, in *Wake Forest Law Review*, 2011, p. 611.

<sup>313</sup> Si veda, M. J. LOEWENSTEIN, *Benefit corporations: A challenge in corporate governance*, in *Business Lawyer* 2013, cit. p. 1025: «*Any opinion that stated, in an unqualified manner, that the benefit corporation acted in accordance with this aspiration "in all material respects" would be a worthless opinion*».

alquanto difficile far passare questo duplice messaggio<sup>314</sup>.

In sostanza, il modello *benefit* funziona ed è attraente se è in grado di fornire un *brand* distintivo rispetto alle imprese *for profit* e a quelle *non profit*, riuscendo a dare informazioni significative a consumatori, investitori e lavoratori che indicano con chiarezza il vantaggio che quest'ultimi otterrebbero sia entrando in relazione con una società che possiede questo *brand*, sia eventualmente dal beneficio generale da questa prodotto.<sup>315</sup>

Secondo buona parte della dottrina d'oltreoceano<sup>316</sup>, il *Model Act* si propone di creare un nuovo *public brand*<sup>317</sup>, il cui valore non va sottovalutato<sup>318</sup>. I consumatori reagiscono positivamente ai *brands* di imprese che sostengono cause sociali<sup>319</sup>; la percezione che è in base a una precisa legge che viene utilizzato il *brand* contribuisce sia alla credibilità delle azioni sociali di un'impresa<sup>320</sup>, sia ad ostacolare il *greenwashing*.

Le nuove e forti esigenze *green* che animano i consumatori e gli investitori<sup>321</sup> potrebbero rivelarsi però un'arma a doppio taglio per l'integrità del modello.

Da una parte con la *Benefit Corporation* si istituzionalizza la *dual mission* societaria, prevedendo regole di trasparenza e di governance *multistakeholders* che rendono più sicuro, anche

<sup>314</sup> Infatti, D. KOEHN, *Why the New Benefit Corporations May Not Prove to Be Truly Socially Beneficial*, in *Business & Professional Ethics Journal*, Forthcoming, 2015, cit. p.16, evidenzia la difficoltà per le *benefit corporations* di soddisfare le aspettative attese dagli investitori, sostenendo che: «*The forecasted benefits of benefit corporations can be realized if and only if these firms are able to sustain themselves. To do so, they must attract capital. In theory, benefit corporations and the benefit brand should be attractive to socially responsible investors. However, in practice, even this class of investors demands a reasonable return on their investment in a firm claiming to serve the public good.*».

<sup>315</sup> Parla di *Brand* e di «marchio» (collettivo), anche rispetto alle società *benefit*, C. TARLANTINI, *Inquadramento sistematico e primi sviluppi empirici delle società benefit*, in *Luiss Law Review*, n. 2, 2017, pp. 47-49, «azzarda(ndo) un parallelismo tra il marchio collettivo e la veste di “società benefit”: la dicitura “società benefit/SB” riportata nella denominazione sociale potrebbe assolvere le funzioni di un segno distintivo mediante il quale gli operatori economici trasmettono il messaggio di garanzia».

<sup>316</sup> Tra i molti, D. BRAKMAN REISER, *Benefit Corporations-A Sustainable Form of Organization?*, in *Wake Forest Law Review*, 2011, pp. 621-23 e J. H. MURRAY, *Social Enterprise Innovation: Delaware's Public Benefit Corporation Law*, in *Harvard Business Law Review*, 2014, pp. 363-64.

<sup>317</sup> Vedi, ROBSON, *A New Look at Benefit Corporations: Game Theory and Game Changes*, 2015, p. 533-41.

<sup>318</sup> Cfr. M. VERHEYDEN, *Public Reporting by Benefit Corporations: Importance, Compliance, and Recommendations*, in *Hastings Business Law Journal*, p. 50.

<sup>319</sup> Così, M. J. BARONE et al., *The Influence of Cause-Related Marketing on Consumer Choice: Does One Good Turn Deserve Another?*, in *Journal of the Academy of Marketing Science*, 2000.

<sup>320</sup> In questo senso, A. EBRAHIM, *The governance of social enterprises: Mission drift and accountability challenges in hybrid organizations*, in *Research in Organizational Behavior*, Vol. 34, 2014.

<sup>321</sup> Vedi Cap 1, par. 2.

se non certo, il quadro in cui operano, scegliendo questo modello, i *social entrepreneurs*. Si alimenta così la fiducia di consumatori, investitori e, in generale, degli *stakeholders* della società. Affinché la *Benefit Corporation* possa effettivamente funzionare come un *brand* «*depends on whether it is a credible proxy for truly dual mission entities*»<sup>322</sup>.

Dall'altra parte, si richiede però alle *Benefit Corporations* solo un'articolazione formale di questa *dual mission* e manca la supervisione sulla sua genuinità<sup>323</sup>. Il fatto che sia previsto un sistema di *enforcement* che non incentiva gli interessati, escludendo tra l'altro gli *stakeholders*, ad iniziare azioni tese a tutelare il perseguimento del *public benefit*, e che introduce molte *exclusion clauses* alla responsabilità degli amministratori, può creare una certa indifferenza nei *directors* rispetto al *benefit enforcement proceeding*. Di conseguenza, cade la certezza nella realizzazione del *public benefit* da parte del *for-benefit brand*. Questo sistema di *enforcement* potrebbe infatti trasmettere diffidenza nel valore sociale creato dalle *Benefit Corporations* «*as an effective enforcement or brand-creating mechanism*»<sup>324</sup> o al contrario potrebbe attirare all'interno del fenomeno gli imprenditori del *greenwashing* che si vogliono approfittare delle carenze dell'*enforcement* e dei vantaggi d'immagine del *brand*.<sup>325</sup>

Allo stesso tempo però, la volontà di perseguire un beneficio comune non può essere motivo di allarme per gli amministratori per via del rischio di azioni da parte degli *stakeholders* che lamentino il mancato o insufficiente perseguimento di questo beneficio. In questo senso la disciplina italiana delle Società Benefit, che non prevede alcuna limitazione o specificazione della responsabilità degli amministratori riguardo al «bilanciamento» loro richiesto, è percepito come un ostacolo alla diffusione del modello.

<sup>322</sup> Cit. D. BRAKMAN REISER, *Benefit Corporations-A Sustainable Form of Organization?*, in *Wake Forest Law Review*, 2011, p. 611.

<sup>323</sup> *Ibidem*

<sup>324</sup> Cit. J. H. MURRAY, *Social Enterprise Innovation: Delaware's Public Benefit Corporation Law*, in *Harvard Business Law Review*, 2014, p. 362. Si veda anche, W.H. CLARK JR, *The Need and Rationale for the Benefit Corporation: Why it is the legal form that best addresses the needs of Social Entrepreneurs investors and ultimately the public (B-Lab White paper)*, 2013.

<sup>325</sup> Così, D. BRAKMAN REISER, *Benefit Corporations-A Sustainable Form of Organization?*, in *Wake Forest Law Review*, 2011, p. 611.

La sfida principale dei vari legislatori è infatti quella di contribuire a garantire che gli amministratori e gli *officers* delle *benefit corporations* si incammino verso il modello *for-benefit* e che mantengano effettivamente il loro impegno a perseguire il beneficio comune insieme al profitto, ma non a costo di perdere denaro, tempo o di sporcarsi la reputazione. Se così fosse, non intraprenderebbero questa strada o la abbandonerebbero presto per tornare nella tradizionale strada a senso unico, più facile e ampiamente conosciuta.<sup>326</sup>

Invece la sfida dei *social entrepreneurs*, sia individualmente che collettivamente, è quella di ideare nuove pratiche e strategie che determineranno, in definitiva, il destino delle *Benefit Corporations*.<sup>327</sup> Le Corti invece si pronunceranno sulle *best practices* emergenti e dovranno impegnarsi nel rinforzarle e perfezionarle.<sup>328</sup>

La dottrina statunitense propone diverse soluzioni per ovviare ai problemi sopra esposti per incentivare l'uso del modello: i) richiedere alle *Benefit Corporation* di redigere un piano annuale sulle «*charitable giving*», un parziale *asset lock* o prevedere uno strumento per aumentare l'impatto sociale in modo significativo<sup>329</sup>; ii) creare un'agenzia di autoregolamentazione per valutare e disciplinare gli *standards* di terze parti<sup>330</sup> o comunque specificare meglio i criteri di valutazione iii) legittimare gli *stakeholders* o il *State's Attorney general*<sup>331</sup> ad agire contro gli amministratori per violazione del *public benefit*;<sup>332</sup> iv) istituire una commissione statale per la valutare il perseguimento

<sup>326</sup> Per ora, sembrerebbe essersi persa l'opportunità di armonizzare, per lo meno a livello concettuale e dottrinale, l'interrelazione tra lo scopo sociale, profitto e responsabilità degli amministratori. Cfr. L. JOHNSON, *Pluralism in Corporate Form: Corporate Law and Benefit Corps.*, in *Regent Un. Law Review*, Vol. 34, 2013, pp. 281-91.

<sup>327</sup> In questo senso, B. MCDONNELL, *Committing To Doing Good and Doing Well: Fiduciary Duty in Benefit Corporations*, in *University of Minnesota Law School*, 2014, p. 72.

<sup>328</sup> Così, B. MCDONNELL, *Committing To Doing Good and Doing Well: Fiduciary Duty in Benefit Corporations*, in *University of Minnesota Law School*, 2014, p. 72.

<sup>329</sup> Infatti, J. H. MURRAY, *Social Enterprise Innovation: Delaware's Public Benefit Corporation Law*, in *Harvard Business Law Review*, 2014, cit. p. 363, asserisce che «*If the Model proponents wish to create a brand through statutes and public enforcement, they would do better requiring an annual floor of charitable giving, a partial asset lock, or another measurable item to increase the likelihood of significant social impact*».

<sup>330</sup> Cfr. J.W. VERRET, *Dr. Jones and the Raiders of Lost Capital: Hedge Fund Regulation, Part II, a Self-Regulation Proposal*, in *Delaware Journal of Corporate Law*, 2007, pp. 819-824.

<sup>331</sup> Cfr. C. LACOVARA, *Strange Creatures: A Hybrid Approach to Fiduciary Duty in Benefit Corporations*, in *Cotum. Business Law Review*, 2011, p. 870.

<sup>332</sup> Queste ipotesi vengono segnalate da L. VENTURA, *Benefit corporation e circolazione di modelli: le «società benefit», un trapianto necessario?*, in *Contr. Imp.*, 2016, VI, pp. 1149-1150.

del *public benefit*.<sup>333</sup>

È certo, in ogni caso, che in questo campo – forse ancor più che nell’ordinaria regolamentazione dell’impresa e della società – occorre procedere con grande cautela, lasciando il più possibile all’autodisciplina e a soluzioni di monitoraggio autonomamente individuate dagli interessati il compito di rendere credibile, trasparente e rendicontabile l’attività d’impatto sociale delle *Benefit Corporations*.

L’esperienza della certificazione B-Corp è importante e può offrire un efficiente e sperimentato modello al quale riferirsi.

Del resto, si sarebbe potuto incoraggiare all’uso di certificazioni esterne, come quella di B-Lab, o ad altri strumenti idonei ad attestare il perseguimento del *public benefit*, ricorrendo, ad esempio, al principio *comply or explain*. Che sia una via prima o poi destinata ad essere seguita negli Stati Uniti? E magari, in prospettiva, anche da noi con riguardo alle società benefit?

---

<sup>333</sup> *Ibidem*. Vedi in particolare, T. J. WHITE III, *Benefit Corporations: Increased Oversight through Creation of the Benefit Corporation Commission*, in *Journal of Legislation*, 2015, p. 350.

*Capitolo III*

**Le Società Benefit (l. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1)**

**sotto il profilo della funzione perseguita**

## 1. Introduzione.

Una parte degli interpreti (*retro*, *Cap. 2, par. 3*) vede la *Benefit Corporation* con sospetto<sup>334</sup> o comunque esprime forti dubbi<sup>335</sup> sulla reale capacità dell'istituto di realizzare gli obiettivi dei legislatori e addirittura di segnare un vero e proprio salto nel modo di concepire l'impresa e l'economia, come altri sostengono<sup>336</sup>. In effetti, non è chiaro se l'istituto garantisce realmente la realizzazione del *public benefit* oppure finisce per essere uno strumento utilizzabile per il c.d. *green marketing*.<sup>337</sup>

In Italia, le società benefit (SB) seguono, come si è visto<sup>338</sup>, il modello statunitense delle *Benefit Corporations*, e analogamente a questo suscitano perplessità e aspettative positive.<sup>339</sup> La disciplina delle società benefit, introdotta con la legge di Stabilità 2016<sup>340</sup>, si pone a metà strada tra il *Model Act* e il *Delaware's Code*<sup>341</sup> per poi discostarsi da entrambi sotto vari profili come, ad esempio, le procedure volte alla (maggiore) responsabilizzazione delle SB e dei suoi amministratori o ancora la possibilità per il modello SB di essere adottato da tutte le società lucrative (di capitali, di persone) e persino da quelle cooperative e dalle mutue assicuratrici<sup>342</sup>.

<sup>334</sup> M. HACKER, *Profit, People, Planet, Perverted: Holding Benefit Corporations Accountable To Intended Beneficiaries*, in *BCL Rev.*, 2016, cit. p. 1747: «*Although this legislation is a necessary and progressive evolution in corporate law, the current benefit corporation form lacks meaningful accountability and oversight mechanisms.*».

<sup>335</sup> Infatti, numerosi interrogativi sono stati sollevati da gran parte della dottrina statunitense, si vedano, tra i molti, J. HILLER, *The benefit corporation and corporate social responsibility*, in *Journal of Business Ethics*, 2013; M. LOEWENSTEIN, *Benefit corporations: A challenge in corporate governance*, in *The Business Lawyer*, 2013, p. 1007; A. PLERHOPLES, *Delaware Public Benefit Corporations 90 Days Out: Who's Opting In?*, in *14 U.C. Davis Bus. L.J.*, 2014.

<sup>336</sup> Vedi *Cap. 2, par. 1*.

<sup>337</sup> Cfr. F. DENOZZA, A. STABILINI, *Due visioni delle responsabilità sociale dell'impresa, con una applicazione alla società benefit*, Scritto presentato al Convegno di Orizzonti del diritto commerciale, Roma 17-18 febbraio 2017, cit. p. 2 si chiedono se il modello della SB può considerarsi «uno strumento di marketing a disposizione di imprenditori più o meno sinceramente votati (anche) al sociale?». Cfr. K. NEUBAUER, *Benefit Corporations: Providing A New Shield for Corporations With Ideals Beyond Profits*. *J. Bus. & Tech. L.*, 2016, p. 109.

<sup>338</sup> Si veda, *Cap. 2 par. 2*.

<sup>339</sup> Sul tema, C. ANGELICI, *Divagazioni sulla «responsabilità sociale» d'impresa*, in *Rivista delle società*, I, gen.-feb. 2018, p. 10.

<sup>340</sup> L. 28 dicembre 2015, n. 208, art.1, commi 376-384, entrata in vigore il 1° gennaio 2016 (G.U. 30.12.2015).

<sup>341</sup> Così, L. VENTURA, *Benefit corporation e circolazione di modelli: le «società benefit», un trapianto necessario?*, in *Contr. Imp.*, 2016, VI, p. 1156.

<sup>342</sup> L. 28 dicembre 2015, n. 208, art.1, comma 377.

La società benefit si collega in qualche modo all'idea secondo cui l'iniziativa economica privata non può, ex art. 41, comma 2, della Costituzione italiana: «svolgersi in contrasto con l'utilità sociale». Un concetto ampio che, anche se non è stato pensato in positivo come *trait d'union* tra lucro e utilità sociale (ma che secondo alcuni può essere anche così interpretato<sup>343</sup>) pone comunque un freno al capitalismo insensibile agli effetti sociali negativi prodotti dalla ricerca del massimo profitto.

Da una parte, l'istituto supera la dicotomia tra impresa speculativa e non speculativa e rompe la barriera tra il secondo e il terzo settore custodita dall'art. 2247 c.c.<sup>344</sup>, che indica lo scopo lucrativo come proprio della società, secondo la tradizione francese<sup>345</sup>. A tal proposito, è necessario ricordare che parte della dottrina da tempo ha posto in dubbio che il lucro soggettivo sia ancora un elemento caratterizzante della società di capitali<sup>346</sup> per via della progressiva evaporazione della funzione societaria<sup>347</sup>, fino a teorizzare che la società sia una struttura “neutra”<sup>348</sup>.

Dall'altra parte, la società benefit supera la CSR, sconvolgendone il presupposto<sup>349</sup>, che passa dalla sola indicazione di modalità operative o gestionali a (anche) vere e proprie finalizzazioni istituzionali rientranti nello scopo sociale della società.<sup>350</sup>

Si segnala che il comma 379, prevede che «la società benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole «Società benefit» o l'abbreviazione «SB» e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi».

<sup>343</sup> Più di recente vi sono state letture anche in chiave positiva, come osserva V. BUONOCORE, *Può esistere un'impresa sociale?*, in *Giur. Comm.*, 2006, I, pp. 833 ss.

<sup>344</sup> Vedi, A. LUPOI, *L'attività delle “società benefit” (l. 28 dicembre 2015, n. 208)*, in *Riv. Not.*, I, 2016, p. 812.

<sup>345</sup> Sull'argomento si veda, C. ANGELICI, *Divagazioni sulla «responsabilità sociale» d'impresa*, in *Rivista delle società*, I, gen.-feb. 2018, p. 10.

<sup>346</sup> Tra i molti si veda, G. SANTINI, *Tramonto dello scopo lucrativo nelle società di capitali*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1973, pp. 154 ss.

<sup>347</sup> Si segnala che la problematica, alquanto centrale per l'argomento in esame, è stata affrontata nel Cap. 1, par. 1.

<sup>348</sup> Sul tema si vedano, P. SPADA, *La tipicità delle società*, Cedam, Padova, 1974, p. 76 ss., in cui si rileva la neutralità dei tipi organizzativi rispetto allo scopo con essi perseguibile; G. MARASÀ, *Le società senza scopo di lucro*, Giuffrè Editore, Milano, 1984; P. FERRO-LUZZI, *I contratti associativi*, Giuffrè Editore, Milano, 1971, pp. 372 ss.

<sup>349</sup> Così, D. LENZI, *Le società benefit*, in *Giur. comm.*, 2016, I, p. 895.

<sup>350</sup> Per approfondimenti, C. ANGELICI, *Divagazioni sulla «responsabilità sociale» d'impresa*, in *Rivista delle società*, I, gen.-feb. 2018, pp. 9 ss.

2. L'integrazione dello scopo lucrativo con il beneficio comune nelle nostre società lucrative: conseguenze sistematiche.

La legge di stabilità 2016 ammette ora che una società lucrativa possa «nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, persegu(ire) una o più finalità di beneficio comune»<sup>351</sup>.

La disciplina della società benefit consente quindi alle società di cui «al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina»<sup>352</sup>, di perseguire interessi ulteriori rispetto a quello lucrativo dei soci.<sup>353</sup>

È pacifico in dottrina<sup>354</sup> che non emerge un nuovo e autonomo “tipo” societario, ma che si tratta di una “qualifica”<sup>355</sup> che implica, però, un mutamento della causa tipica dello stesso tipo societario (lucrativo). Si incide quindi sullo stesso primo livello (funzionale) del processo di tipizzazione delle società<sup>356</sup> tramite l'introduzione di uno scopo di utilità sociale all'interno, per l'appunto, della causa tipica del contratto di società.<sup>357</sup> Una causa che, nel caso della società benefit, diventa mista o ibrida per effetto di una sua “variazione funzionale”<sup>358</sup>, che non sostituisce ma si affianca a quella indicata nell'art. 2274 c.c.

<sup>351</sup> L. 28 dicembre 2015, n. 208, art.1, comma 376.

<sup>352</sup> *Ibidem* comma 377. Si segnala che dalla Ricerca effettuata da ASSONIME, presentata il 30 marzo 2018 da Margherita Bianchini, *Un'analisi empirica*, al convegno di Diritto commerciale, *Fra profit e non profit: le società benefit*, Università di Bologna emerge che a marzo 2018, con un incremento del 94% rispetto ad aprile dell'anno precedente, si erano costituite 173 società benefit, di cui 155 sono s.r.l., 10 s.p.a., 4 cooperative, 2 s.a.s, una s.s. e una s.n.c. Invece, dai dati che risultano dal registro «ufficiale», di cui al sito internet <http://www.societabenefit.net/elenco-delle-societa-benefit/>, si è potuto rilevare che fino al 3 luglio 2018 si erano costituite 197 SB, di cui 169 s.r.l, 13 s.p.a, 10 s. cooperative, e le restante 5 tra s.n.c., s.a.s (2), s.s. e s.s.t.p. Le più note sono Slow Food promozione s.r.l., LifeGate S.p.a SB e D-orbit s.rl e B-Corp ©.

<sup>353</sup> Tra l'altro, S. CORSO, *Le società benefit nell'ordinamento italiano: una nuova “qualifica” tra profit e non-profit*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2016, pp. 1000-01, pone in evidenza che da questa circostanza consegue un'integrazione di due discipline societarie, spesso dovendo far fronte a diverse problematiche, connesse per lo più all'introduzione delle finalità di beneficio comune nell'oggetto sociale, affrontabili con un alto grado di elasticità, sotto il punto di vista funzionale e organizzativo, della struttura del tipo societario prescelto dalla società benefit.

<sup>354</sup> Tra i molti, ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, circolare n. 19 del 20 giugno 2016, p. 11.

<sup>355</sup> Parla di «qualifica» di società benefit la circolare del MISE 6 maggio 2016, n. 3689/C, *Nuove Istruzioni per la compilazione della modulistica del Registro delle imprese e del REA*, da evidenziare nella domanda di iscrizione presso il registro delle imprese.

<sup>356</sup> Cfr. P. SPADA, *La tipicità delle società*, CEDAM, Milano, 1974.

<sup>357</sup> L. 28 dicembre 2015, n. 208, art.1, comma 379.

Il beneficio comune, definito dal comma 378 «il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi»<sup>359</sup> su una o più categorie di *stakeholders*, si inserisce, quindi come scopo aggiuntivo di quello lucrativo<sup>360</sup> (o mutualistico). Il bilanciamento di questa duplice finalità – e degli interessi degli *stakeholders* – è quindi l'essenza stessa della SB.<sup>361</sup>

L'istituto della SB integra quindi l'aspetto sociale nella nozione di società<sup>362</sup>: un ibrido (sotto il profilo funzionale) che, come la *benefit corporation*, si contraddistingue per il perseguimento di una *dual mission*, lucrativa e di beneficio comune.

Secondo alcuni<sup>363</sup>, non emerge dalla formulazione del comma 376 una gerarchia tra i due scopi in linea con il dualismo del modello statunitense; secondo altri<sup>364</sup>, invece, la dicitura secondo cui le SB «oltre allo scopo di dividerne gli utili perseguono una o più finalità di beneficio comune» sta ad indicare che lo scopo di lucro *viene prima* e a questo si aggiunge – senza poter fare a meno del primo – quello di beneficio comune, che necessariamente sull'altro incide e dell'altro ha

<sup>358</sup> Si vedano, ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, circolare n. 19 del 20 giugno 2016, pp. 23-24 e M. PALMIERI, *L'interesse sociale: dallo shareholder value alle società benefit*, in *Banca Impresa Società*, febbraio 2017, p. 206.

<sup>359</sup> Ricordiamo che questa previsione normativa deriva pressoché integralmente da quella indicata per la PBC dello Stato del *Delaware*. Cfr. DEL. CODE, *Title 8, Chapter 1, Subchapter XV, § 362*, lett. b). Il tema è inoltre già stato affrontato nel Cap. 2, par. 1.2.

<sup>360</sup> Così. S. CORSO, *Le società benefit nell'ordinamento italiano: una nuova "qualifica" tra profit e non-profit*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2016, p. 996.

<sup>361</sup> Cfr. ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, circolare n. 19 del 20 giugno 2016, p. 10.

<sup>362</sup> L. 28 dicembre 2015, n. 208, art.1, comma 377.

<sup>363</sup> In questo senso, G. MARASÀ, *Scopo di lucro e scopo di beneficio comune nelle Società Benefit*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, V, 2, 2018, pp. 2-5. Secondo l'autore non ci sono neppure altre disposizioni della l. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1 da cui si può desumere un «peso» o «soglia» di rilevanza dell'uno o dell'altro scopo. Anzi, a suo avviso, cit. pp. 6-7, la SB è, per così dire, un contenitore funzionalmente molto elastico in cui «ai due estremi opposti si collocano, da un lato le società benefit in cui il perseguimento dello scopo di beneficio comune assurge a scopo principale, dall'altro, quelle in cui tale scopo è del tutto marginale e viene statutariamente previsto solo per poter accedere a quei benefici in termini di "immagine".» Nonostante secondo l'autore non risulti dalla disciplina alcuna graduazione tra gli scopi, egli prosegue in senso critico, da un punto di vista teorico, asserendo che: «Solo nel primo caso la fattispecie della società benefit si configura come funzionalmente diversa da una società ordinaria, lucrativa o cooperativa; (...) la constatazione che nelle società benefit non necessariamente lo scopo di beneficio comune ha un ruolo preminente e diverso da quello che potrebbe legittimamente assumere in una società non benefit rischia di far sfumare la linea di demarcazione tra le due figure.». Similmente, L. VENTURA, *Benefit corporation e circolazione di modelli: le «società benefit», un trapianto necessario?*, in *Contr. Imp.*, 2016, VI, p. 1157, ritiene che lo scopo di beneficio comune sembrerebbe essere complementare e paritario a quello lucrativo.

<sup>364</sup> Si vedano, M. PALMIERI, *L'interesse sociale: dallo shareholder value alle società benefit*, in *Banca Impresa Società*, agosto 2017, p. 227 e, in altra prospettiva, G.D. MOSCO, *Scopo e oggetto nell'impresa sociale e nella società benefit*, in corso di pubblicazione, AGE, I, 2018, p. 5.

bisogno.

La nuova disciplina non introduce una società senza scopo di lucro<sup>365</sup> ma prevede comunque, l'esercizio di un'attività con una finalizzazione anche soggettivamente lucrativa.<sup>366</sup> Il beneficio comune è, infatti, in-autonomo, nel senso che deve essere sempre perseguito assieme allo scopo lucrativo. Se vi è una pura e semplice sostituzione del secondo con il primo si esce dal fenomeno delle SB e si entra, ricorrendone i presupposti, in quello dell'impresa sociale costituita secondo le "forme" societarie<sup>367</sup>.

Sotto questo profilo, la presenza, in ogni caso, del lucro potrebbe sfumare il confine tra società lucrativa in senso stretto e società benefit<sup>368</sup>, forse offrendo una nuova chiave di lettura di istituti, apparentemente consolidati, del diritto societario<sup>369</sup> che porta a domandarsi se questi nuovi aspetti dello scopo sociale conducono ad un ricollocamento della posizione sistematica delle società *tout court*.<sup>370</sup>

Pur nella difficoltà di prendere oggi posizione sul punto, sembrerebbe, alla luce delle stesse intenzioni del legislatore<sup>371</sup>, che le società ex art. 2247 c.c. si muovono ora su un doppio binario, uno occupato da quelle puramente lucrative, l'altro dalle SB, per le quali rimane al centro la finalità lucrativa senza che venga contraddetto il loro scopo tradizionale. E che, tuttavia, vedono il paradigma lucrativo *puro* "raffinato" in senso sociale, se questa è l'intenzione dei soci espressa nell'atto costitutivo.

<sup>365</sup> In questo senso, G. RIOLFO, *Le società "benefit" in Italia: prime riflessioni su una recente innovazione legislativa*, in *Stud. Iuris*, 2016, cit. p. 726: «Le norme sulla società benefit paiono confermare (due) assunti: lo scopo lucrativo che qualifica la causa del contratto di società è ineliminabile.»

<sup>366</sup> Diversamente, A. LUPOI, *L'attività delle "società benefit" (l. 28 dicembre 2015, n. 208)*, in *Riv. Not.*, I, 2016, pp. 822-828. Si segnala che il tema verrà affrontato nel seguente paragrafo.

<sup>367</sup> La riforma del terzo settore e dell'impresa sociale è stata esaminata nel Cap. 1, par. 3.1.

<sup>368</sup> Così, G. MARASÀ, *Scopo di lucro e scopo di beneficio comune nelle Società Benefit*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, V, 2, 2018, p. 7.

<sup>369</sup> In questo senso, M. PALMIERI, *L'interesse sociale: dallo shareholder value alle società benefit*, in *Banca Impresa Società*, febbraio 2017, p. 205.

<sup>370</sup> Cfr. M. STELLA RICHTER jr., *L'impresa azionaria tra struttura societaria e funzione sociale*, in *La funzione sociale nel diritto privato tra XX e XXI secolo*, Roma TrE-Press, 2017, p. 77 -80

<sup>371</sup> In questa direzione, infatti, la relazione introduttiva del Sen. Mauro del Barba del Disegno di legge AS. n. 1882., XVII legislatura, 2015.

### 3. La matrice volontaria e contrattuale della società benefit: l'interesse sociale.

Ancor più delle discipline nordamericane<sup>372</sup>, la nostra legge di stabilità non indica in modo chiaro cosa si intende e cosa rientra nel beneficio comune, rendendo così questa parte degli scopi sociali molto ampia. Si rimette poi alla stessa autonomia statutaria della SB il compito di individuare e specificare nel contratto le finalità di beneficio comune che intendono perseguire, delineandone caratteristiche e ampiezza.

Queste finalità devono infatti essere «specifiche»<sup>373</sup> e presumibilmente perseguibili in termini concreti e verificabili<sup>374</sup>. La disciplina lascia ai soci ampi margini di libertà sulla qualità e quantità delle finalità di utilità sociale, con il conseguente rischio di concreta irrilevanza del beneficio comune, che può derivare da un obiettivo sia troppo ampio, sia troppo ristretto.<sup>375</sup> Si segnala che negli statuti delle SB che si sono costituite negli ultimi due anni, la previsione relativa alle finalità di beneficio comune «si presenta con clausole generiche (...) o che rappresentano una valorizzazione delle attività indicate nell'oggetto sociale»<sup>376</sup>.

Dunque, al contrario del *Model Act*<sup>377</sup>, la disciplina italiana prevede i) il perseguimento di un

<sup>372</sup> Si fa riferimento alla definizione di *general public benefit* del *Model Act* e del *Delaware's Code*. Si veda, il Cap. 2, par. 1.2.

<sup>373</sup> L. 28 dicembre 2015, n. 208, art.1, comma 379. Ciononostante, gli statuti delle SB, come fin'ora istituiti non paiono rispettare tale obbligo, prediligendo l'indicazione di un beneficio per lo più generico ed indefinito.

<sup>374</sup> Così, G. RIOLFO, *Le società "benefit" in Italia: prime riflessioni su una recente innovazione legislativa*, in *Stud. Iuris*, 2016, p. 725.

<sup>375</sup> Per tale ragione, F. DENOZZA, A. STABILINI, *La società benefit nell'era dell'investor capitalism*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, V, 2, 2018 pp. 7-8, auspicano l'introduzione di sanzioni e controlli di merito sulle caratteristiche e sul requisito di specificità del beneficio comune così come previsto dallo statuto della società benefit, in quanto non ritengono che la disciplina prevede una norma che sia in grado di rendere effettivo tale obbligo: alla vaghezza della norma è proporzionale la vincolatività della previsione statutaria.

<sup>376</sup> Ad esempio, con il criterio del «raggiungimento della felicità dei lavoratori» oppure della «divulgazione del concetto di pubblica felicità» (cit. p.8). Si fa qui riferimento alla ricerca effettuata da ASSONIME, presentata il 30 marzo 2018 da Margherita Bianchini, *Un'analisi empirica*, al convegno di Diritto commerciale, *Fra profit e non profit: le società benefit*, Università di Bologna, cit. p. 6. Un dato sconcertante riguarda il fatto che 47 statuti su 173, nell'individuare le finalità *benefit*, ripropongono soltanto la disposizione di cui all'art.1, comma 378, l. 28 dicembre 2015, n. 208.

<sup>377</sup> Il *Model Benefit Corp. Legis.*, 2013, Ch.1. § 102 e il *Del. Code*, *Title 8, Chapter 1, Subchapter XV*, § 362, lett. b) definiscono entrambi, tramite un lungo elenco non esaustivo, ciò che rientra nella nozione di *specific public benefit*; Invece si veda, § 201 del *Model Act*, per quanto riguarda la previsione dell'obbligatorietà del *general public benefit* e l'eccezionalità di quello specifico. Tematica trattata nel Cap. 2 par. 2.

(inderogabile) *specific public benefit*, ricalcando così la normativa delle PBC<sup>378</sup> e *ii*) la totale libertà dell'autonomia contrattuale di definirlo nello statuto, poiché non prevede alcuna elencazione o precisazione in merito al significato e al contenuto del suddetto *benefit*.

I soci si esprimono quindi su che cosa vogliono far rientrare in una parte dello scopo societario. Secondo alcuni, si ammette così che sia il contratto di società, e quindi i soci, a definire lo scopo della società, visto che questo aspetto del contratto risulta stabilito *in concreto* da essi e non (solo) dalla legge.<sup>379</sup>

La considerazione del beneficio comune come vero e proprio scopo rende il perseguimento parte della complessiva finalizzazione dell'attività sociale; le strategie di CSR, che si caratterizzano invece per la loro portata facoltativa, rispecchiano strategie meramente gestionali, anche quando includono singoli atti puramente altruistici.

Ciononostante, è indubbio che per gli amministratori delle SB sia doveroso applicare il bilanciamento con i profili di *benefit*, ma è un dovere imposto dagli stessi soci al momento della costituzione del contratto sociale o di una sua modifica.<sup>380</sup> Il legislatore prova quindi ad indirizzare l'autonomia contrattuale verso interessi "esterni" che però entrano nel contratto, così "internalizzandoli" con evidenti riflessi sugli stessi confini dell'interesse sociale.<sup>381</sup>

Se si tratta di una decisione dell'autonomia privata dei soci a definire gli scopi di utilità sociale della società *benefit*, gli amministratori sono vincolati da questa decisione nell'includere, nel perseguimento dell'interesse sociale, la realizzazione del beneficio comune.

La legge è esplicita nello stabilire che le SB devono attuare «una gestione volta al bilanciamento *del beneficio comune* con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto»<sup>382</sup>.

<sup>378</sup> *Del. Code, Title 8, Chapter 1, Subchapter XV, § 361 e 362, lett. a) (1).*

<sup>379</sup> In questo senso, C. ANGELICI, *Società benefit*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, V, 2, 2018 pp. 4-5.

<sup>380</sup> Così, C. ANGELICI, *Divagazioni sulla «responsabilità sociale» d'impresa*, in *Rivista delle società*, I, gen.-feb. 2018, p. 9.

<sup>381</sup> Invece, D. LENZI, *Le società benefit*, in *Giur. comm.*, 2016, I, p. 899, ritiene che si tratti di un intervento finalizzato ad internalizzare nella *governance* delle SB interessi tipici della CSR.

<sup>382</sup> L. 28 dicembre 2015, n. 208, art.1, comma 377.

Come è noto, il dibattito sull'interesse sociale si biforca nella teoria contrattualistica<sup>383</sup> e in quella istituzionalista<sup>384</sup>, che si contrappone alla prima in merito alla considerazione degli interessi dei “terzi”.

La tesi contrattualista, tramite un'interpretazione letterale dell'art. 2247 c.c., ritiene che l'interesse sociale sia individuabile soltanto in quello dei soci, il cui interesse si sostanzia nella massimizzazione del loro profitto. Invece, la seconda teoria, in linea con il fenomeno del *nexus of conflicts*<sup>385</sup>, prende in considerazione tutto ciò che, via via, ruota attorno all'impresa nello svolgimento dell'attività economica e, quindi, identifica l'interesse sociale in quello «collettivamente e indirettamente nutrito dai partecipi economici della società (*oltre ai soci, anche amministratori, dipendenti, creditori e aspiranti tali*) in merito a ogni operazione economica che vede coinvolto il patrimonio sociale»<sup>386</sup>.

Si va incontro, secondo la teoria istituzionalista, ad una «frammentazione dell'interesse sociale in molti interessi sociali distinti»<sup>387</sup>.

Se, secondo alcuni, la riforma societaria del 2003 sembrava sotto qualche profilo<sup>388</sup> indirizzare più verso quest'ultima teoria, la disciplina della SB può invece nuovamente dar corpo a quella contrattualistica, nel senso che gli interessi “esterni” o “terzi” diventano invece “interni”<sup>389</sup> andando indicate nell'oggetto sociale le finalità di beneficio comune.

Il beneficio è costituito dal «perseguimento (...) di uno o più effetti positivi, o la riduzione

<sup>383</sup> Tra i molti, T. ASCARELLI, *L'interesse sociale dell'art. 2441 c.c.*, in *Riv. soc.*, 1956, p. 93 ss.

<sup>384</sup> Tra i più illustri sostenitori della teoria istituzionale dell'interesse sociale, L. MOSSA, *Trattato del nuovo diritto commerciale*, IV, *Società per azioni*, Padova, 1957, p. 68 ss.

<sup>385</sup> Così, M. PALMIERI, *L'interesse sociale: dallo shareholder value alle società benefit*, in *Banca Impresa Società*, febbraio 2017, p. 226. Tale termine deriva dalla critica alla teoria del *nexus of contracts* ideata, come è noto, da F. EASTERBROOK, D. FISCHER, *The Economic Structure of Corporate Law*, in *Harvard University Press*, 1991, pp. 11 ss.

<sup>386</sup> Cit. M. PALMIERI, *L'interesse sociale: dallo shareholder value alle società benefit*, in *Banca Impresa Società*, febbraio 2017, p. 226.

<sup>387</sup> Cit. R. COSTI, *Riflessioni generali*, in *Le grandi opzioni della riforma del diritto e del processo societario*, Padova, CEDAM, 2004, p. 467.

<sup>388</sup> Come, ad esempio, la previsione secondo cui gli amministratori hanno la gestione esclusiva della società oppure con il rafforzamento del c.d principio di conservazione degli atti (societari). Così, D. LENZI, *Le società benefit*, in *Giur. comm.*, 2016, I, p. 905.

<sup>389</sup> Si veda, C. ANGELICI, *Società benefit*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, V, 2, 2018 p. 4.

degli effetti negativi, nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse»; e quest'ultimi vengono definiti dal comma 378 come «soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività della società di cui al comma 376, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile».

Il beneficio comune, quale scopo della SB, non può che essere valutato e apprezzato in rapporto a tutti gli *stakeholders* della stessa, vale a dire, vista l'ampiezza della nozione, a «tutti i possibili soggetti di un ordinamento e la maggior parte dei beni (in senso giuridico) noti»<sup>390</sup> che entrano in contatto con la società.

Il legislatore non prova quindi ad indirizzare l'autonomia privata verso interessi "esterni" ma ad ampliare l'autonomia dei soci che fra tutti gli interessi, rinvenibili dal combinato disposto dei commi 376 e 378, individuano nell'atto costitutivo quello o quelli su cui la società deve avere «uno o più effetti positivi o la riduzione degli effetti negativi».<sup>391</sup>

Da un punto di vista comparatistico, il Regno Unito nel 2006 indica nella *section 172* del *Company Act*, rubricata «*Duty to promote the success of the company*», ulteriori parametri all'agire degli amministratori, che resta comunque orientato a beneficio dei soci. Essi devono perciò gestire la società considerando altresì le conseguenze di lungo periodo delle decisioni, gli interessi dei dipendenti della società, la necessità di avere rapporti commerciali equi e corretti con i fornitori e consumatori, l'impatto sulla comunità locale e sull'ambiente e, infine, il mantenimento di un'alta reputazione della società.<sup>392</sup> Al contempo, il *Company Act* prevede espressamente che «*a director*

<sup>390</sup> Cit. G. RIOLFO, *Le società "benefit" in Italia: prime riflessioni su una recente innovazione legislativa*, in *Stud. Iuris*, 2016, p. 724.

<sup>391</sup> Cfr. C. ANGELICI, *Società benefit*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, V, 2, 2018 p. 7.

<sup>392</sup> Vedi § 172 del *Company Act*: «*A director of a company must act in the way he considers, in good faith, would be most likely to promote the success of the company for the benefit of its members as a whole, and in doing so have regard (amongst other matters) to: (a) the likely consequences of any decision in the long term, (b) the interests of the company's employees, (c) the need to foster the company's business relationships with suppliers, customers and others, (d) the impact of the company's operations on the community and the environment, (e) the desirability of the company maintaining a reputation for high standards of business conduct, and (f) the need to act fairly as between members of the company.*».

*must act in accordance with the company's constitution»*<sup>393</sup>, lasciando così ai soci la decisione di individuare criteri e modalità volti ad indirizzare gli amministratori rispetto, anche, a queste nuove prospettive. Sembrerebbe così affermarsi, la teoria secondo cui è fondamentale il ruolo dell'autonomia privata e contrattuale rispetto al contemperamento degli interessi giuridicamente rilevanti e, più in generale, di quelli degli *stakeholders*.<sup>394</sup>

#### 4. Le ordinarie società lucrative e profili sociali. Benefici comuni palesi e benefici di fatto.

Secondo molti<sup>395</sup>, nel nostro ordinamento era consentito alle società, anche prima dell'entrata in scena della SB, di perseguire un «beneficio comune», purché ciò avvenisse nel rispetto della funzione lucrativa. Da una parte, si poteva amministrare l'attività in modo *socialmente responsabile*<sup>396</sup>, ossia tenere conto di interessi generali con l'intento però di produrre un vantaggio, per lo più reputazionale o di immagine, in grado – nel tempo – di generare ricadute economiche per la società<sup>397</sup>. Dall'altra, la società poteva destinare una parte degli utili per finalità diverse dal lucro<sup>398</sup> (o dalla mutualità).<sup>399</sup>

Si ammetteva altresì che la responsabilità sociale trovasse spazio nell'oggetto statutario<sup>400</sup>

<sup>393</sup> *Ivi*, § 171, lett. a).

<sup>394</sup> Invece, appare critico relativamente alla concreta portata normativa, R.WILLIAMS, *Introduction: Enlightenend Shareholder Value and § 172 of Companies Act 2006*, in *University of New South Wales Law Journal*, Vol. 39, 2012, pp. 360 ss. Il legislatore inglese sembra però procedere su questa strada, integrando nel 2013 il *Company Act* con la previsione che obbliga gli amministratori delle società quotate di redigere annualmente l'*Enviromental, Social and Governance Report* (c.d ESG Report). Sul punto, G. RIOLFO, *Le società "benefit" in Italia: prime riflessioni su una recente innovazione legislativa*, in *Stud. Iuris*, 2016, nota 17, p. 722.

<sup>395</sup> Sulla questione, C. ANGELICI, *Divagazioni sulla «responsabilità sociale» d'impresa*, in *Rivista delle società*, I, gen.-feb. 2018, nota 18, p. 9.

<sup>396</sup> Cfr. G. MARASÀ, *Scopo di lucro e scopo di beneficio comune nelle Società Benefit*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, V, 2, 2018, p. 4. Per approfondimenti sul tema della CSR si veda il Cap. 1, par. 2.

<sup>397</sup> Tra i molti, M. STELLA RICHTER jr., *Società benefit e società non benefit*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, V, 2018, p. 2.

<sup>398</sup> Nonostante la società benefit può essere adottata da molteplici sotto-tipi societari, il tema è qui stato trattato con riferimento quasi esclusivo alle società per azioni e, quindi, allo scopo lucrativo. Questo, oltre che per le sue origini statunitensi (e quindi corporative), anche in quanto il dibattito sull'interesse sociale è sempre stato affrontato rispetto a questo tipo societario.

<sup>399</sup> Così, G. MARASÀ, *Scopo di lucro e scopo di beneficio comune nelle Società Benefit*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, V, 2, 2018, p. 4.

ma, anche considerato la rarità di questa scelta dell'autonomia societaria, si concludeva che gli interessi ulteriori rispetto a quello lucrativo non modificassero l'interesse sociale.<sup>401</sup> L'indicazione statutaria in questione segnalava semplicemente l'apprezzamento verso pratiche di CSR o attività benefiche,<sup>402</sup> senza però consentire un disallineamento rispetto al lucro nella gestione della società e nemmeno contraddire la sua finalità lucrativa<sup>403</sup>.

Così, si discute sulla possibilità che una società "non benefit" possa perseguire anche finalità di beneficio comune ora che è presente nel nostro ordinamento una figura societaria *ad hoc*. Il dubbio è rafforzato dal comma 379, che prevede, nel caso in cui si voglia perseguire un beneficio comune, la necessità di «modificare l'atto costitutivo o lo statuto».

Sembra però eccessiva l'interpretazione restrittiva di tale norma secondo cui soltanto le SB possono agire in chiave sociale, con la conseguenza che le società "non benefit" che vogliano anch'esse impegnarsi in tal senso, di solito con singoli atti occasionali, debbano per forza trasformarsi in SB. E anche quella secondo cui la legge statuisce proprio la possibilità per qualunque società di perseguire anche un beneficio comune, purché venga previsto nell'atto costitutivo<sup>404</sup>.

Da un canto, è infatti prevedibile che la maggioranza delle società non si adeguerà a tali prescrizioni e non si può pensare che l'effetto paradossale della legge sia quello di impedire, anziché agevolare, quanto è ritenuto positivo e pacifico<sup>405</sup>, considerando che l'intento del legislatore è proprio quello di promuovere, in generale, la «costituzione e (...) la diffusione nel nostro ordinamento di società di duplice finalità»<sup>406</sup>, non certo quella di ostacolare pratiche socialmente

<sup>400</sup> Cfr. M. STELLA RICHTER jr., *L'impresa azionaria tra struttura societaria e funzione sociale*, in *La funzione sociale nel diritto privato tra XX e XXI secolo*, Roma TrE-Press, 2017, pp. 78 ss.

<sup>401</sup> Cfr. P. MONTALENTI, *Interesse sociale e amministratori*, in Aa. Vv., *L'interesse sociale tra valorizzazione del capitale e protezione degli «stakeholders»*, Giuffrè, 2010, pp. 91 ss.

<sup>402</sup> Si veda, ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, circolare n. 19 del 20 giugno 2016, p. 12.

<sup>403</sup> In questo senso, M. STELLA RICHTER jr., *L'impresa azionaria tra struttura societaria e funzione sociale*, in *La funzione sociale nel diritto privato tra XX e XXI secolo*, Roma TrE-Press, 2017, p. 80.

<sup>404</sup> *Ivi*, p. 81.

<sup>405</sup> Così, M. STELLA RICHTER jr., *L'impresa azionaria tra struttura societaria e funzione sociale*, in *La funzione sociale nel diritto privato tra XX e XXI secolo*, Roma TrE-Press, 2017, p. 82.

<sup>406</sup> Cit. Relazione introduttiva del Sen. Mauro del Barba del Disegno di legge AS. n. 1882., XVII legis., 2015.

utili o responsabili o di assoggettare le società *socialmente responsabili* a obblighi ulteriori<sup>407</sup>.

Dall'altro canto, non può essere negata la novità insita nell'introduzione delle SB per sostenerne la sostanziale inutilità sulla base della considerazione che tutte le società possono comunque perseguire benefici generali.

Le società “non benefit” possono in effetti conseguire anch'esse effetti positivi oppure la riduzione di quelli negativi sugli *stakeholders*, purché però ciò avvenga in mancanza di politiche di lungo termine che abbiano ripercussioni sulla – o diventino parte integrante della – strategia d'impresa e provochino un bilanciamento dei risultati economici in funzione di una prospettiva *multistakeholders* nella gestione della società.<sup>408</sup> Il divieto riguarda dunque la programmazione dell'attività economica<sup>409</sup> e non anche il compimento di singoli atti od operazioni *for benefit* o l'operare «in modo responsabile, sostenibile e trasparente»<sup>410</sup>.

Sotto questo punto di vista, la società benefit si distingue dunque per il fatto che *deve* perseguire tali finalità, tra l'altro, tramite una gestione della società volta al bilanciamento dell'interesse lucrativo con quello del beneficio comune e degli *stakeholders*. Lo scopo di beneficio comune è quindi saldamente connesso all'attività esercitata.

Le SB *devono* altresì operare «in modo responsabile, sostenibile e trasparente»<sup>411</sup> nei confronti di uno o più categorie indicate dallo stesso comma. Ciò che potrebbe riguardare una distinta modalità gestionale che si accosta al perseguimento dello scopo lucrativo e a quello di beneficio comune. Un'ipotesi confermata dal contenuto delle aree di analisi dello standard di

<sup>407</sup> In questo senso, ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, circolare n. 19 del 20 giugno 2016, cit. p. 13: «Lo scopo (del legislatore) è quello di creare un segmento di mercato nel quale collocare imprese alle quali sia legalmente riconosciuta la possibilità di svolgere in modo stabile e permanente un'attività economica con fine di lucro che abbia anche un impatto positivo su determinate categorie di soggetti. La legge intende ampliare le opportunità per l'attività d'impresa e non assoggettare a obblighi ulteriori quelle società che per ragioni varie e con modalità eterogenee diano rilievo a finalità sociali nell'esercizio dell'attività di impresa.»

<sup>408</sup> Tra i molti, F. DENOZZA, A. STABILINI, *La società benefit nell'era dell'investor capitalism*, pp.7-10, e S. ROSSI, *L'impegno multistakeholder della società benefit*, p. 6, entrambi in *Orizzonti del diritto commerciale*, V, 2, 2018; ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, circolare n. 19 del 20 giugno 2016, pp. 13-14.

<sup>409</sup> Si veda, C. ANGELICI, *Società benefit*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, V, 2, 2018 p. 8.

<sup>410</sup> L. 28 dicembre 2015, n. 208, art.1, comma 376.

<sup>411</sup> *Ibidem*

valutazione esterno stabilite dall'allegato 5<sup>412</sup> che include il coinvolgimento e le sfere di operatività relative ai portatori di interesse, verso i quali è richiesto il comportamento «responsabile, sostenibile e trasparente». Lo svolgimento dell'attività della società benefit è quindi vincolata da questo principio dell'agire imprenditoriale.

## 5. Il diritto di recesso.

Nel *Model Act*<sup>413</sup> e nel *Delaware's Code*<sup>414</sup> (e in certe legislazioni degli stati federati<sup>415</sup>), si richiede il voto favorevole dei due terzi degli *shareholders* per modificare il *certificate of incorporation* al fine di includere o rimuovere lo *status*, rispettivamente, della *Benefit Corporation* e della PBC, senza però introdurre dei *dissenter's rights*<sup>416</sup>. Il legislatore italiano non prevede, invece, una maggioranza qualificata e neppure speciali diritti di recesso o altri strumenti a tutela

<sup>412</sup> L'allegato 5 alla l. n. 208/15, stabilisce che «la valutazione dell'impatto deve comprendere le seguenti quattro aree di analisi: 1. Governo d'impresa, per valutare il grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della società, al livello di coinvolgimento dei portatori d'interesse, e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla società; 2. Lavoratori (...); 3. Altri portatori d'interesse, per valutare le relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura e 4. Ambiente (...). Cfr. S. ROSSI, *L'impegno multistakeholder della società benefit*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, V, 2, 2018, nota 15, p. 7.

<sup>413</sup> Cfr. *Model Benefit Corp. Legis.* § 104 § 105. Invece il § 101 definisce la nozione di “*Minimum status vote*”, che include «*The corporate action must be approved by affirmative vote of shareholders of each class or series entitled to cast at least two-thirds of the votes that all shareholders of the class or series are entitled to cast on the action*», alla quale il modello rimanda per l'approvazioni delle decisioni in merito alla «*election of benefit corporation status*» (ivi § 104 lett. a e b), vale a dire acquisire lo *status* di BC o compiere operazioni fondamentali (fusione, operazione di consolidamento, conversione o scambio di azioni e «*any sale, lease, exchange, or other disposition of all or substantially all of the assets of a benefit corporation*»).

<sup>414</sup> *Del. Code, Title 8, Chapter 1, Subchapter XV, § 363*. Il *Delaware's Code* richiede altresì il voto favorevole dei 2/3 degli azionisti in caso di «*merge or consolidate with or into another entity*» se da questa risulta che le azioni della società siano convertite o scambiate con – o diventano un – il diritto di ricevere azioni o altre partecipazioni in una società *Benefit* (in senso lato).

<sup>415</sup> Ad esempio, si vedano, il COLO. REV. STAT. § 7-101-504(1) e il MINN. STAT. ANN. § 304A.021. Inoltre, va segnalato che nel Vermont, l'assemblea degli azionisti deve dare notizia della decisione di acquisire lo *status* di *benefit* nella quale gli amministratori devono dichiarare i motivi alla base di tale la modifica e i probabili effetti che si produrranno sugli azionisti della società. (Cfr. VT. STAT. ANN. tit. 11A, § 21.05.1). Invece in Virginia, la legislazione richiede l'unanimità dei voti degli *shareholders* al fine di approvare il cambiamento di *status*. (Cfr. VA. CODE ANN. § 13.1-785).

<sup>416</sup> Si segnala che negli Stati Uniti soltanto la *Benefit Corporation* californiana ha previsto dei «*dissenters rights when a corporation transitions to and from benefit corporation status*». Si veda *Cal. Corp. Code § 14620(f)*.

della minoranza dei soci.<sup>417</sup>

La qualifica di *benefit* è assumibile in via alternativa *i*) costituendo *ex novo* una società in una forma tra quelle di cui al libro V, titoli V e VI c.c. nel rispetto dei requisiti a tal fine necessari *ii*) diventando *benefit* attraverso una modifica dell'atto costitutivo o dello statuto di una società preesistente «nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto o dello statuto sociale, proprie di ciascun tipo di società» (comma 379). Si deve invece escludere che si possa configurare una trasformazione societaria<sup>418</sup> anche poiché, come si è visto, la *benefit* è una qualifica e non un “tipo” societario.

Delle due ipotesi, è la seconda a presentarsi come maggiormente problematica, specie per i dubbi relativi al diritto di recesso di quei soci di s.p.a o s.r.l. che non abbiano votato a favore della relativa modifica dello statuto, sempre che nell'atto costitutivo della s.r.l e nello statuto della s.p.a. chiusa non sia stata prevista una causa di recesso in grado di inchiodare, senza incertezze, l'ipotesi in esame o, meglio ancora, se possibile, previsto il recesso *ad nutum*.

Non ricorrendo una trasformazione non si applica la relativa disciplina e così il diritto di recesso, tuttavia l'art. 2437 c.c. prevede per le s.p.a., come prima tra le cause inderogabili di recesso (lett. a), «la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società». Bisogna quindi domandarsi se la modifica dell'oggetto sociale conseguente all'introduzione delle finalità di beneficio comune ne comporti un cambiamento *significativo*.<sup>419</sup> Anche l'art. 2473, comma 1, c.c. dispone per le s.r.l., che «in ogni

<sup>417</sup> Per G. RIOLFO, *Le società “benefit” in Italia: prime riflessioni su una recente innovazione legislativa*, in *Stud. Iuris*, 2016, cit. nota 36, p. 725, «la mancata introduzione di maggioranze rafforzate può comportare il verificarsi di situazione di “confusione” per (o di abuso nei confronti di azionisti e terzi)». La disciplina codicistica, nonostante lasci libertà derogatoria (in positivo) allo statuto, prevede all'art. 2252 che le società di persone modifichino il contratto societario all'unanimità dei soci (salvo in caso di trasformazione in società di capitali, ex art. 2500-ter c.c. «che è decisa con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili; in ogni caso al socio che non ha concorso alla decisione spetta il diritto di recesso»). Invece sia per le s.p.a. chiuse (artt. 2368 e 2369) sia per le s.r.l (art. 2479) indica quorum decisamente inferiori, ma pur sempre rafforzati, dell'assemblea straordinaria: in prima convocazione «più della metà», per le s.p.a., e «almeno la metà», per le s.r.l., «del capitale sociale», e in seconda convocazione per le s.p.a., «costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale (...) il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea».

<sup>418</sup> Si veda, ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, circolare n. 19 del 20 giugno 2016, p. 18.

<sup>419</sup> Cfr. ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, circolare n. 19 del 20 giugno 2016, pp. 14-18.

caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società». In questo caso però il legislatore non richiede la portata significativa della modifica, sollevandosi meno dubbi con riguardo al diritto di recesso almeno in una “s.r.l. *quasi SB*” per l’espresso inserimento della finalità di beneficio comune nell’oggetto sociale.<sup>420</sup>

A ben vedere, la questione si collega fortemente sia alla distinzione tra società benefit e società “non benefit” ma pur sempre socialmente responsabili (*retro par. 4*), sia al grado di specificità delle finalità *benefit* definite nello statuto (*retro par. 3*), sia ancora alla nozione stessa di beneficio comune.

È opportuno premettere che, in generale, la modifica di cui all’art. 2437, lett. a), c.c. può susseguire ad un ampliamento o ad una restrizione dell’oggetto sociale, a condizione che essa alteri significativamente e sostanzialmente l’attività di impresa e, di conseguenza, le condizioni di rischio dell’investimento.<sup>421</sup> Si esclude invece l’applicabilità di un diritto di recesso per una “modifica di fatto» dell’oggetto sociale, come nel caso in cui l’oggetto sociale è descritto in modo talmente ampio da impedire di capire eventuali modifiche anche sostanziali.<sup>422</sup> Tra l’altro – e a prescindere dal tema del diritto di recesso – nell’interpretare le clausole statutarie vanno considerate, oltre al senso letterale, anche le modalità concrete di attuazione delle stesse e le eventuali ripercussioni sulla struttura organizzativa della società.<sup>423</sup>

Il diritto di recesso rappresenta uno strumento di garanzia sia della minoranza dei soci che non hanno partecipato o acconsentito alle decisioni che possono recar loro pregiudizio, sia di un lecito disinvestimento del capitale.<sup>424</sup>

<sup>420</sup> Così, S. CORSO, *Le società benefit nell’ordinamento italiano: una nuova “qualifica” tra profit e non-profit*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2016, p. 1013.

<sup>421</sup> Tra i molti, M. STELLA RICHTER jr., *Società benefit e società non benefit*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, V, 2018, p. 9.

<sup>422</sup> Così, ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, circolare n. 19 del 20 giugno 2016, p.15. Cfr. V. DI CATALDO, *Il recesso del socio di società per azioni*, in *Il nuovo diritto delle società*, Vol. III, Torino, 2007, pp. 220-45.

<sup>423</sup> Sul punto si veda, ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, circolare n. 19 del 20 giugno 2016, p.17. Cfr. C. ANGELICI, *Sulle clausole statutarie di «dubbia interpretazione»*, in *Riv. del notariato*, 1992, Vol. II, pp. 1280 ss.

<sup>424</sup> *Ivi*, p. 14.

Si è già avuto modo di rilevare che nelle società benefit, la nozione di beneficio comune può essere intesa in senso così ampio da comportare, nel caso di integrazione e ampliamento dello scopo sociale, conseguenze diverse, da caso a caso, sul piano della caratterizzazione, in termini di scopo fine e scopo mezzo, della società. Il beneficio può inoltre essere individuato, descritto, specificato in modo talmente dissimile nei diversi statuti delle SB da non permettere un inquadramento chiaro della sua stessa nozione. Ciononostante, è indubbio che nel caso delle benefit si incida sul livello funzionale del processo di tipizzazione delle società tramite l'inserimento di uno scopo di beneficio comune all'interno della causa tipica del contratto di società.<sup>425</sup> L'ibridazione della causa grava anche sull'attività economica svolta dalla società (con specifici doveri di condotta per gli amministratori) ripercuotendosi dunque (anche) sullo scopo-mezzo.

Nondimeno, in molti hanno evidenziato l'affievolimento dello scopo lucrativo e del suo ruolo caratterizzante del contratto e della struttura societaria.<sup>426</sup>

Inoltre, la responsabilità sociale è ormai al centro delle strategie aziendali, in particolare delle grandi imprese, influenzando su attività e organizzazione dell'impresa. Le pratiche di CSR possono, tra l'altro, trovare spazio – anche se di rado – nell'oggetto statutario di una società “non benefit”, purché nel rispetto dello scopo lucrativo. Sempre più spesso le società integrano, in vario modo, questi aspetti nell'esercizio dell'attività economica con riflessi, anche se indiretti e volontari, sulla massimizzazione della creazione di valore per i soci.<sup>427</sup>

In questi casi è, secondo alcuni, legittimo revocare in dubbio la *significatività* del cambiamento dell'oggetto, che deve essere tale da compromettere la variabile del rischio dell'investimento e determinare un effettivo mutamento nello svolgimento dell'attività dell'impresa. Di più, si potrebbe pensare che per talune delle società già volte a soddisfare gli interessi degli *stakeholders* (in senso lato), e si rientrerebbe nell'ipotesi, per la verità singolare, di una

---

<sup>425</sup> Vedi, Cap. 3, par. 2.

<sup>426</sup> Si veda, Cap. 3, par. 2.

<sup>427</sup> Cfr. ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, circolare n. 19 del 20 giugno 2016, p. 17.

modificazione espressa e formale dell'oggetto sociale da valutare come "modifica di mero fatto".<sup>428</sup>

Pur se la *significatività* del cambiamento è difficilmente giudicabile in via teorica, ed è in genere preferibile una valutazione caso per caso del grado di incisività della modifica statutaria sull'attività della società,<sup>429</sup> nel caso dell'assunzione della qualifica di *benefit* è difficile, per quanto si è detto con riguardo a scopo e attività, negare che ci si trovi di fronte a una modificazione sostanziale e rilevante dell'oggetto sociale (e ancora prima dello scopo) e che dunque spetti, in ogni caso, a soci assenti e dissenziente il diritto di recedere.<sup>430</sup>

##### 5. Gli *stakeholders*, contenuti e modalità di esercizio dell'attività economica nella società *benefit*.

La società *benefit* persegue le finalità di lucro e di beneficio comune «mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse sui quali l'attività sociale possa avere un impatto»<sup>431</sup>.

Il legislatore riprende qui un tema centrale della CSR<sup>432</sup>: il contemperamento tra interessi

<sup>428</sup> Scettico sull'applicabilità del diritto di recesso in questi casi, anche, G. RIOLFO, *Le società "benefit" in Italia: prime riflessioni su una recente innovazione legislativa*, in *Stud. Iuris*, 2016, nota 36, p. 726.

<sup>429</sup> Si veda, ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, circolare n. 19 del 20 giugno 2016, pp. 17-18. Di diverso parere, S. ROSSI, *L'impegno multistakeholder della società benefit*, p. 6, entrambi in *Orizzonti del diritto commerciale*, V, 2, 2018 cit. nota 10, p. 6, anche se evidenzia che «questa conclusione potrebbe apparire coerente con quanto affermato dalla Cassazione in tema di legittimità degli atti di liberalità posti in essere da imprese costituite in forma societaria, ritenuti compatibili con lo scopo di lucro se riferibili ad operazioni di modesto importo rispetto al normale reddito dell'impresa e magari funzionali ad attività di tipo promozionale (Cfr. Cass. civ., n. 15599/2000)». L'autrice continua, in senso opposto, esponendo che «nei casi esaminati dalla Cassazione, tuttavia, si trattava essenzialmente di operazioni di beneficenza di importo esiguo, in assenza, peraltro, di modifiche strutturali delle finalità programmate dalla società. L'argomento relativo all'affievolimento dello scopo lucrativo come elemento qualificante del rapporto sociale pare inoltre provare troppo, se si considera che, in base al diritto comune, la trasformazione di società di capitali lucrative in enti mutualistici o in associazioni o fondazioni (con modifica, pertanto, del profilo causale del rapporto) legittima stabilmente il socio che non abbia concorso ad approvare la deliberazione a recedere dalla società secondo gli artt. 2437, primo comma, lett. b) e 2473, primo comma, c.c, indipendentemente dall'intensità degli effetti di tale trasformazione sull'originario programma imprenditoriale.»

<sup>430</sup> Sul tema si veda, M. STELLA RICHTER jr., *Società benefit e società non benefit*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, V, 2018, pp. 7-11.

<sup>431</sup> L. 28 dicembre 2015, n. 208, art.1, comma 377.

<sup>432</sup> Tra i molti, S. ROSSI, *L'impegno multistakeholder della società benefit*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, Rivista Telematica, Anno V, numero 2, p. 5; S. CORSO, *Le società benefit nell'ordinamento italiano: una nuova "qualifica" tra profit e non-profit*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2016, p. 1015.

potenzialmente antitetici<sup>433</sup>. Infatti, per poter rispettare l'impegno preso nei confronti degli *stakeholders* si impone il parziale sacrificio degli interessi talvolta di quest'ultimi, talaltra di quelli lucrativi dei soci. A garanzia degli interessi degli *stakeholders* la legge però non vincola gli amministratori a consultarli o a coinvolgerli in modo diretto nella governance della società. Questi non hanno, infatti, nessun modo per dar voce ai propri interessi nell'assemblea se non tramite i soci e sicuramente non hanno neppure nessun potere di nomina o di altro tipo.<sup>434</sup>

Non è facile però identificare gli interessi di coloro «sui quali l'attività sociale possa avere impatto». C'è chi sostiene che si tratti di quelli degli «altri portatori di interessi»<sup>435</sup>, ossia uno o più soggetti «coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività (...) quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile»<sup>436</sup>, ritenendo che i due termini (coinvolti e avere impatto) sono sostituibili<sup>437</sup>. C'è chi invece ritiene che l'attività sociale dell'impresa possa potenzialmente avere un impatto su uno o più soggetti rientranti in una delle categorie di cui al comma 376 (comprehensive anche degli interessi degli altri portatori di interessi). Quest'ultima ipotesi, è confermata dal fatto che il comma 380 prevede che la SB è «amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376».

Ciononostante, dalla disciplina non risulta in modo chiaro come e quanto il beneficio comune e i relativi soggetti a cui è rivolto sono connessi al processo produttivo dell'impresa,<sup>438</sup>

<sup>433</sup> Cfr. F. DENOZZA, *Bilanciamento degli interessi e discrezionalità dei gestori*, in *Guida critica alla Responsabilità sociale e al governo d'impresa*, p. 154, sul tema della CSR e centralità del bilanciamento degli interessi.

<sup>434</sup> In questo senso, D. LENZI, *Le società benefit*, *Giur. comm.*, 2016, I, p. 905.

<sup>435</sup> Secondo, M. PALMIERI, *L'interesse sociale: dallo shareholder value alle società benefit*, in *Banca Impresa Società*, febbraio 2017, p. 210, la definizione di «altri portatori di interesse» potrebbe aiutare i giuristi ad inquadrare meglio il concetto di *stakeholders*. Una categoria utilizzata da tempo in dottrina e, come risulta dalla banca dati *De Jure*, recentemente anche dalla giurisprudenza amministrativa e dalla legislazione UE (Reg. n. 2173/2005/CE e il Reg. n. 995/2010/CE).

<sup>436</sup> L. 28 dicembre 2015, n. 208, art.1, comma 378, lett. b).

<sup>437</sup> Così, C. ANGELICI, *Società benefit*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, V, 2, 2018 p. 8. Tra l'altro, si è già notato come l'allegato 5 della l. n. 208/15 indica di effettuare l'analisi dello standard di valutazione esterno anche sull'area degli «altri portatori di interesse» e non pure di tutti quelli indicati nel comma 376, il che confermerebbe questa tesi.

<sup>438</sup> Cfr. ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, circolare n. 19 del 20 giugno 2016, pp. 18-19.

anche perché poco è detto in merito alla «specificazione» delle finalità di beneficio comune da individuare nello statuto.<sup>439</sup> Ne deriva una disciplina da cui non emerge se possono – o devono – essere indicati nello statuto anche i soggetti beneficiari o le stesse modalità del perseguimento delle finalità altruistiche.

Occorre chiedersi se il beneficio comune si realizza quindi necessariamente mediante l'esercizio dell'attività economica della società benefit.<sup>440</sup>

In effetti, il comma 376 dispone che è «nell'esercizio di una attività economica *che si* perseguono una o più finalità di beneficio comune» e il comma 378, lett. a), dà un'ulteriore indicazione in questo senso quando definisce il beneficio comune come «il perseguimento nell'esercizio dell'attività economica della società benefit (...)».

Risulta, quindi, abbastanza chiaro che è con un'attività imprenditoriale, quella ordinaria svolta dalla società oppure una inclusa *ad hoc* nello statuto, che la SB realizza il beneficio comune.

Di certo, questo non può avvenire nella sola fase di distribuzione dei risultati economici; non sembra quindi valido uno statuto che si limiti a destinare una parte degli utili prodotti alla realizzazione dello scopo di utilità sociale. Si esclude quindi che la SB possa perseguire lo scopo di beneficio comune mediante attività donative o di mera erogazione<sup>441</sup>, anche qualora siano specificate nello statuto, se non è previsto in aggiunta a un beneficio comune derivante dal processo produttivo dell'impresa, nel rispetto, in ogni caso, del criterio dell'economicità.

<sup>439</sup> In linea con i risultati della ricerca (*retro* Cap. 3, par. 3) effettuata da ASSONIME, presentata il 30 marzo 2018 da Margherita Bianchini, *Un'analisi empirica*, al convegno di Diritto commerciale, *Fra profit e non profit: le società benefit*, Università di Bologna, ossia che nella prassi gli statuti delle SB indicano le finalità di beneficio comune con clausole generiche o tese a valorizzare le attività indicate nell'oggetto sociale, non si riscontra «un cambiamento significativo dell'attività della società» e nemmeno «l'esercizio di un'attività aggiuntiva» (cit. p. 6).

<sup>440</sup> Invece, A. LUPOI, *L'attività delle "società benefit" (l. 28 dicembre 2015, n. 208)*, in *Riv. Not.*, I, 2016, p. 822 parla di «collegamento funzionale» tra attività economica e utilità sociale. Si potrebbe pensare che le SB finalizzano lo svolgimento dell'attività economica, non solo allo scopo di lucro, ma anche a finalità altruistiche. In questo senso, si potrebbe dire che la prima sia la fonte economica per poter conseguire la seconda.

<sup>441</sup> Diversamente, G. RIOLFO, *Le società "benefit" in Italia: prime riflessioni su una recente innovazione legislativa*, in *Stud. Iuris*, 2016, nota 34, p. 725, ritiene che la legge non esclude l'ipotesi in cui il beneficio comune viene previsto dallo statuto ma realizzato dalla società con un'attività completamente slegata dal processo produttivo.

Le modalità con cui si realizza il beneficio comune possono però determinare l'integrazione di nuova attività nell'oggetto sociale oppure semplicemente portare a indirizzare diversamente lo svolgimento dell'ordinaria attività economica.<sup>442</sup>

In ogni caso, un impatto sociale (definito in positivo o in negativo) che sia integrato totalmente nella strategia d'impresa necessita di un'attività finalizzata alla realizzazione del beneficio comune intrinsecamente legata alla catena produttiva della società,<sup>443</sup> pur se non può escludersi che la società possa destinare in aggiunta parte delle proprie risorse gestionali ed economiche a generiche finalità di beneficio comune<sup>444</sup>.

Tutto ciò si riflette sul concreto contenuto dell'interesse sociale, in termini essenziali per individuare i limiti dell'operatività e della discrezionalità degli amministratori.

---

<sup>442</sup> Così, G. MARASÀ, *Scopo di lucro e scopo di beneficio comune nelle Società Benefit*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, V, 2, 2018, p. 6.

<sup>443</sup> Si veda, ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, circolare n. 19 del 20 giugno 2016, p. 19. La stessa associazione ha condotto la ricerca già precedentemente citata, presentata il 30 marzo 2018 da Margherita Bianchini, *Un'analisi empirica*, al convegno di Diritto commerciale, *Fra profit e non profit: le società benefit*, Università di Bologna, dalla quale emerge che le attività di beneficio comune riguardano per lo più a «modalità di esercizio proprie dell'attività economica della società» (cit. p. 7).

<sup>444</sup> Si pensi, ad esempio, alle attività volte alla crescita in termini di benessere (economico, sanitario, sociale, etc...) di persone e comunità, alla conservazione del patrimonio artistico e culturale o a quelle con finalità puramente culturali.

## *Capitolo IV*

### **Le conseguenze organizzative della funzione integrata**

## 1. La gestione della società benefit e i doveri degli amministratori.

I soci sono chiamati a definire nello statuto il punto di equilibrio tra i due scopi e gli interessi degli *stakeholders*. Il comma 380 prevede infatti, come si è visto, il bilanciamento tra interesse dei soci, perseguimento delle finalità di beneficio comune e interessi delle categorie indicate nel comma 376 e chiede che ciò avvenga «conformemente a quanto previsto nello statuto».<sup>445</sup>

In realtà, sembra che il legislatore usi un'espressione inesatta allorché sottintende che l'interesse dei soci non comprende quello al perseguimento del beneficio comune.<sup>446</sup> È emerso, invece, che l'interesse dei soci va inteso come comprensivo anche del perseguimento del beneficio comune, proprio in quanto ricompreso nelle finalità della società indicate dai soci nel contratto.<sup>447</sup>

Se i soci si sottraggono dal fornire queste indicazioni nello statuto ne deriva un'ampia discrezionalità nell'effettuare il bilanciamento, che non potrà basarsi su criteri predefiniti dai soci con inevitabili conseguenze sui doveri degli amministratori e sulle relative responsabilità connesse al nuovo e composito contenuto dell'interesse sociale.<sup>448</sup>

Il bilanciamento, in questo caso, va comunque visto non tanto come un risultato della gestione, ma come uno strumento che indirizza la stessa gestione, come mezzo indispensabile per l'operatività dell'attività imprenditoriale<sup>449</sup>, nel senso che il «bilanciamento quale “modo” di gestione della società benefit deve intendersi proprio come indicazione strumentale, cioè riferita al

<sup>445</sup> Di diverso parere, G. RIOLFO, *Le società “benefit” in Italia: prime riflessioni su una recente innovazione legislativa*, in *Stud. Iuris*, 2016, nota 45, p. 727, che collega tale conformità statutaria unicamente alle finalità di beneficio comune e ai soggetti beneficiari ed esclude che il legislatore si possa riferire alle modalità di bilanciamento rilevando che, oltre alla difficoltà nel predisporre a riguardo specifiche linee guida nello statuto, la competenza gestoria è raramente, e in nessun caso nelle S.p.a, attribuibile ai soci.

<sup>446</sup> Per RIOLFO, op. ult. loc. cit., il comma 380 avrebbe dunque dovuto richiedere il bilanciamento tra gli interessi degli *stakeholders*, «l'interesse dei soci alla massimizzazione del profitto e alla realizzazione di finalità di beneficio comune».

<sup>447</sup> Si veda Cap. 3, par. 3.

<sup>448</sup> Sul punto, G. MARASÀ, *Scopo di lucro e scopo di beneficio comune nelle Società Benefit*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, V, 2, 2018, p. 6.

<sup>449</sup> Tra i molti si veda, C. ANGELICI, *Società benefit* e S. ROSSI, *L'impegno multistakeholder della società benefit*, p. 7, entrambi in *Orizzonti del diritto commerciale*, V, 2, 2018 p. 9.

come la società benefit possa, nell'esercizio della sua attività (economica) perseguire sia lo scopo di lucro – che possiamo assumere implicitamente evocato nel riferimento all'interesse dei soci – sia le finalità di beneficio comune, alle quali sono collegati gli interessi dei soggetti sui quali l'attività sociale possa avere impatto.»<sup>450</sup>.

Un bilanciamento, ripreso anch'esso dal *Delaware's Code*<sup>451</sup>, che si traduce in un nuovo dovere generale di condotta degli amministratori delle SB che, nel caso in cui questa si costituisca come una s.p.a. o s.r.l.<sup>452</sup>, integra il dovere di agire in conformità all'interesse sociale e si affianca ai doveri di diligenza professionale e di agire informati. Un obbligo che è dunque in linea con i contenuti specifici, in punto di finalizzazione e oggetto sociale, delle società benefit.

In concreto, il bilanciamento si traduce per gli amministratori nella costante necessità di decidere, nell'attuazione dell'oggetto sociale, quale far prevalere tra lucro e beneficio comune ogni qual volta – presumibilmente, spesso – non sia possibile perseguirli congiuntamente; al tempo stesso, quali interessi considerare – ed eventualmente privilegiare rispetto ad altri – tra quelli degli innumerevoli soggetti ex comma 376. Scelte che si complicano ulteriormente nell'ipotesi in cui l'oggetto sociale preveda più finalità di beneficio comune. In ogni caso, agli amministratori va riconosciuta un'ampia discrezionalità nel decidere se in un'operazione entrambe le finalità possono essere realizzate ovvero se è solo una delle due a poter essere perseguita in via prevalente o esclusiva, individuando quale e quanti *benefici* realizzare.<sup>453</sup> Almeno le strategie gestionali alla base di queste scelte andranno motivate nella relazione annuale e quindi valutate dagli amministratori

<sup>450</sup> Cit. F. DENOZZA, A. STABILINI, *La società benefit nell'era dell'investor capitalism*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, V, 2, 2018, p.11.

<sup>451</sup> Infatti, i *directors* della PBC devono amministrare la società in modo tale da bilanciare i) gli interessi patrimoniali degli *shareholders*, ii) gli interessi di coloro che sono «*materially affected by the corporation's conduct*» e iii) il perseguimento di uno o più *specific public benefit*. Cfr. *Del. Code, Title 8, Chapter 1, Subchapter XV*, § 362 lett. a).

<sup>452</sup> Se invece le SB si costituiscono nella forma di società di persone, gli amministratori sono tenuti a svolgere il loro operato ex art. 2260 c.c. con la stessa diligenza (del buon padre di famiglia) prevista per il mandatario ex art. 1710 c.c.

<sup>453</sup> In questo senso, C. BAUCO, G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, L. MAGRASSI, *Le società di Benefit (Parte III) qualificazione giuridica e spunti innovativi*, *Documenti di Ricerca, Fondazione Nazionale dei Commercialisti*, Roma, 31 gennaio 2017, p. 14 e G. RIOLFO, *Le società "benefit" in Italia: prime riflessioni su una recente innovazione legislativa*, in *Stud. Iuris*, 2016, nota 45, p. 727.

con estrema attenzione, fermo restando che possono anche essere rettificare tante volte quante sarà ritenuto opportuno.

Una modalità gestionale che è altresì in linea con l'obiettivo della disciplina di promuovere il raggiungimento di un equilibrio tra i diversi interessi in gioco, senza preferenza per l'uno o per l'altro. Si tratta di un equilibrio a cui gli amministratori devono tendere per ottenere un'ottimale combinazione tra il profitto e la protezione degli interessi che, i soci stessi, hanno deciso di prendere in considerazione.<sup>454</sup> In quest'ottica, i commi 377 e 380 potrebbero così essere strumentali al conseguimento di quanto previsto al comma 376.

Si presuppone perciò la legittimità di tali scelte, anche qualora dovesse prevalere l'uno o l'altro scopo, con un chiaro ampliamento dei limiti dell'operato degli amministratori.<sup>455</sup> Si rientra, in ogni caso, nell'ambito delle scelte imprenditoriali che spettano ai gestori e alle quali si applica la *business judgment rule*,<sup>456</sup> tanto più che la disciplina delle SB non indica alcun criterio capace di orientare le decisioni degli amministratori. Lo stesso vale per il *Model Act* e per la maggior parte delle leggi federali statunitensi<sup>457</sup>. La letteratura nord-americana ha infatti espresso forti critiche<sup>458</sup> in merito alla mancata previsione di linee guida in base alle quali i *directors* dovrebbero compiere l'auspicata «considerazione»<sup>459</sup> degli interessi in gioco. Questa funzione è invece stata espressamente attribuita ai *constituences* della *benefit corporations*. Il rischio è che i *directors* possano fare appello agli interessi degli *stakeholders* come pretesto per perseguirne altri, tra cui i

<sup>454</sup> Cfr. F. DENOZZA, A. STABILINI, *La società benefit nell'era dell'investor capitalism*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, V, 2, 2018 p. 11.

<sup>455</sup> Così, M. COCCIOLILLO, *Scelte gestorie e finalità di beneficio comune nel nuovo modello di società benefit*, in *LUISS Law Review* 1/17, p. 102.

<sup>456</sup> Tra i molti, M. STELLA RICHTER jr., *Società benefit e società non benefit*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, V, 2018, p. 2.

<sup>457</sup> Il tema è stato affrontato nel Cap. 2, par. 1. Si sottolinea però in questa sede che la legislazione delle *benefit corporations* del Minnesota richiede espressamente ai *directors* di non dare, regolarmente e presuntivamente, preferenza agli interessi degli azionisti o di qualunque altro interesse se non a quello (o quelli) indicati nello statuto della società. Cfr. Minn. Stat. § 304 A.201.

<sup>458</sup> Le critiche della dottrina statunitense sono riportate nel Cap. 2 par. 2 e 3.

<sup>459</sup> Infatti, il *Model Act* richiede agli amministratori delle *benefit corporation* di operare tenendo in considerazione *i)* l'effetto derivante dalle loro decisioni e azioni, non solo sugli azionisti, ma anche sugli *stakeholders* di natura non strettamente finanziaria della società (dipendenti, consumatori, comunità locale, etc) *ii)* gli interessi di breve e lungo periodo di quest'ultima e *iii)* la sua capacità di perseguire le finalità di beneficio comune così come indicato nell'atto costitutivo della società. Cfr. *Model Benefit Corp. Legis.* § 301.

propri, oppure, al contrario, decidere di dare priorità agli *shareholder's interests* a discapito di quelli degli *stakeholders*<sup>460</sup>.

È stato ricordato<sup>461</sup> che nel nostro ordinamento non sarebbe inedito il principio secondo cui una società va amministrata bilanciando diversi interessi più o meno contrapposti, posto che dopo la riforma del 2003, il capo IX, titolo V, libro V, c.c. sulla «direzione e coordinamento di società» sarebbe volto ad assicurare un corretto equilibrio, dunque il bilanciamento, tra l'interesse delle singole società che lo compongono e quello del gruppo. L'art. 2497, primo comma, c.c. prevede infatti che «le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato (...)». Gli amministratori di queste società devono quindi operare nel rispetto del principio della corretta gestione societaria e imprenditoriale (anche) delle società c.d. eterodirette considerando l'insieme degli interessi in gioco.<sup>462</sup>

Sembrerebbe però che, se un bilanciamento di interessi può riscontrarsi tanto nei gruppi quanto nelle società benefit, i contenuti di questo si colorino, se così può dirsi, diversamente: con contenuti monocromatici e in negativo nel primo caso, con più tonalità e in positivo nel secondo. Nella direzione e coordinamento di società, gli amministratori devono infatti conseguire il solo obiettivo della creazione di valore per i soci e si trovano di fronte a un limite, che è quello di evitare

<sup>460</sup> Così, R. ROBSON, *A New Look at Benefit Corporations: Game Theory and Game Changer*, in *American Business Law Journal*, 2015, p. 546 e J. R. DESJARDINS, J. MCCALL, *The purpose of the corporation*, in *Contemporary Issues in Business Ethics*, Cengage, Stamford, 2014, p. 107.

<sup>461</sup> Tra i molti, D. LENZI, *Le società benefit*, in *Giur. comm.*, 2016, I, pp. 918-19; ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, circolare n. 19 del 20 giugno 2016, p. 21. Di diverso parere, A. ZOPPINI, *Un raffronto tra società benefit ed enti non profit: implicazioni sistematiche e profili critici*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, V, 2, 2018 p. 7.

<sup>462</sup> Cfr. ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, circolare n. 19 del 20 giugno 2016, p. 22, in cui si evidenzia che il principio di corretta gestione imprenditoriale e societaria, benché indicato per un particolare istituto, non è ad esso circoscritto ma rappresenta oramai una clausola generale del diritto societario a cui devono attenersi tutti gli amministratori nell'adempimento dei loro doveri. Cfr. per es. A. MAZZONI, *La responsabilità gestoria per scorretto esercizio dell'impresa priva della prospettiva di continuità aziendale*, in *Amministrazione e controllo nel diritto delle società*, 2010, pp. 830 ss.; U. TOMBARI, *Crisi di impresa e doveri di "corretta gestione societaria e imprenditoriale della società capogruppo. Prime considerazioni*, in *Riv. Dir. Comm.*, 2011, pp. 635 ss.

abusi in violazione dei principi di corretta gestione. Nella società benefit, invece, due scopi diversi, lucro e beneficio comune, ne colorano la condotta insieme alla salvaguardia degli interessi degli *stakeholders* e la determinano in positivo alla luce di interessi diversi e tutti allo stesso modo da perseguire e realizzare.

Un altro esempio di bilanciamento di interessi che è, forse, già rinvenibile nell'ordinamento potrebbe sussistere nell'ambito delle società per la gestione di servizi pubblici essenziali, nelle quali lo scopo di lucro convive con la tutela di finalità di natura pubblicistica.<sup>463</sup>

Assume rilievo ai fini della gestione, infine, la disposizione secondo cui gli amministratori devono comunque fondare le proprie scelte e il bilanciamento degli interessi sul principio di un agire imprenditoriale «responsabile, sostenibile e trasparente» nei confronti degli *stakeholders* della SB (comma 376). Una necessità riferibile alla teoria della CSR, ma che si differenzia da quella di una normale società perché non opera su un piano volontario ma obbligatorio, integrando di conseguenza i contenuti dei doveri degli amministratori sia sotto il profilo gestionale, sia sotto quello organizzativo. Un obbligo (e un onere) dal quale dipendono l'ottenimento e la conservazione della qualifica di SB.<sup>464</sup>

### 3.1 Il responsabile della funzione del perseguimento del beneficio comune.

In continuità con il *Model Act*<sup>465</sup>, il legislatore italiano chiede alle società benefit di individuare uno o più «soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento»<sup>466</sup> delle finalità di beneficio comune.

Il soggetto “responsabile” (di seguito indicato in questo modo) occupa all'interno della società una posizione peculiare in quanto individuata dalla stessa legge con una scelta che le

<sup>463</sup> Si veda, ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, circolare n. 19 del 20 giugno 2016, pp. 21-22.

<sup>464</sup> Così, G. MARASÀ, *Scopo di lucro e scopo di beneficio comune nelle Società Benefit*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, V, 2, 2018, p. 3.

<sup>465</sup> Cfr. § 302 del *Model Benefit Corp. Legis.*.

<sup>466</sup> Art. 1, comma 380, l. 208/2015.

conferisce particolare rilievo e autonomia.

La figura si aggiunge a quelle introdotte da vari interventi legislativi, per es. l'«organismo» ex d.lgs. 231/2001, il dirigente preposto alla redazione di documenti contabili societari previsto per gli emittenti quotati dall'art. 154-*bis* del TUF, e forse, gli stessi preposti al controllo interno dei quali parla l'art. 150 TUF. In tutte queste ipotesi, come nel caso in esame, si individuano soggetti, più o meno apicali, appartenenti alle funzioni aziendali ma con compiti di supporto a quelli di uno o più organi della società che si collocano, di regola, in una zona di confine tra *internal* e *corporate governance*.

La disciplina delle SB non definisce però in modo puntuale quali siano i compiti e le relative responsabilità del soggetto incaricato della funzione di promuovere il perseguimento delle finalità di beneficio comune.

La decisione è rimessa agli amministratori in virtù del comma 381, che prevede la responsabilità degli amministratori per l'inosservanza degli obblighi indicati al comma 380, obblighi che includono, a ben vedere, sia l'individuazione di questi soggetti, sia la definizione delle loro competenze e dei relativi poteri.

Sussiste dunque un'ampia discrezionalità degli amministratori a riguardo, da esercitare però pur sempre rispettando il dovere su loro gravante di conformare la relativa scelta al tipo societario della SB e a natura e dimensioni dell'impresa.

Rispetto alle altre figure di confine tra funzioni aziendali e governo societario, quella in esame sembra caratterizzarsi per non avere solo funzioni di controllo e monitoraggio (in senso lato).

Certamente, possono consistere in compiti di controllo funzionale sulla gestione o di vigilanza.<sup>467</sup>

Ma possono essere anche operativi o semplicemente consultivi<sup>468</sup>, fermo restando che devono

<sup>467</sup> Tra i molti, ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, circolare n. 19 del 20 giugno 2016, pp. 23-24.

<sup>468</sup> Si veda, G. RIOLFO, *Le società "benefit" in Italia: prime riflessioni su una recente innovazione legislativa*, in *Stud. Iuris*, 2016, nota 34, pp. 728-729. Secondo, M. COCCIOLILLO, *Scelte gestorie e finalità di beneficio comune nel nuovo modello di società benefit*, in *LUISS Law Review* 1/17, nota 26, p. 105 il responsabile potrebbe per esempio sollecitare la convocazione del consiglio di amministrazione per palesare eventuali inadempimenti del consiglio stesso in merito al perseguimento del beneficio comune oppure chiedere una delega per la realizzazione di una determinata opera sociale.

comunque agevolare il perseguimento delle finalità di beneficio comune.

I compiti del responsabile possono dunque essere tesi tanto a controllare e vigilare le attività volte a realizzare il beneficio comune oppure nella redazione della relazione annuale di cui ai commi 381 e 382, svolgendo funzioni analoghe a quelle del dirigente ex art. 154-bis TUF, quanto a coadiuvare gli amministratori nella gestione, per esempio segnalando gli obiettivi funzionali al raggiungimento del beneficio comune e analizzandone il contesto (ivi comprese le aspettative degli *stakeholders*) e gli impatti generati dalle attività d'impresa; predisponendo un prospetto dei tempi, modalità e risorse necessari per il raggiungimento delle finalità *benefit*; realizzando il coordinamento delle attività volte alla realizzazione del beneficio comune.<sup>469</sup>

La legge non impone nemmeno specifici requisiti in capo al responsabile, ma si dovrebbe comunque prediligere un soggetto che abbia adeguate competenze ed esperienze professionali rispetto alle strategie di CSR in generale e, nello specifico, alle finalità di beneficio comune e alle attività rinvenibili nell'oggetto sociale.

Questo ruolo potrebbe essere svolto da un "nuovo" soggetto sia interno che esterno alla società, oppure ancora coincidere con una posizione preesistente (come quella di responsabile della CSR o della *compliance*<sup>470</sup>). Può essere affidato, come si è visto, anche a più persone, nel qual caso le scelte ora richiamate possono sommarsi, per esempio assegnando alcuni compiti a un soggetto interno e altri in *outsourcing*.

Più dubbio è se sia possibile designare uno stesso amministratore, nel caso in cui non ci sia un amministratore unico, o anche un institore ex art. 2203 c.c. oppure un procuratore ex art. 2209 c.c., pur rimanendo di competenza del consiglio di amministrazione il dovere di gestire la società operando il bilanciamento dei vari interessi. È da escludere, comunque, che il riferimento all'affidamento di «funzioni e compiti» volti al perseguimento del beneficio comune integri una

---

<sup>469</sup> Si veda la lunga lista esempi esposti da M. DE PAOLI, F. PASI, *La "governance"*, in *Dossier di Plus Plus 24 Diritto sulle Società benefit*, 2017, p. 23.

<sup>470</sup> Così, ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, circolare n. 19 del 20 giugno 2016, p. 23.

delega di poteri<sup>471</sup>, che comporterebbe conseguenze non ammissibili rispetto all'assetto dei poteri degli amministratori e delle relative responsabilità. Si esclude altresì che possa essere designato un membro del collegio sindacale o il sindaco unico della s.r.l, in quanto quest'ultimi devono vigilare ex art. 2403 c.c. sull'attività degli amministratori e dello stesso soggetto responsabile.<sup>472</sup>

Il "responsabile" deve essere dotato, in ogni caso, di un sufficiente grado di autonomia decisionale e di professionalità.

Rispetto al soggetto responsabile si configura una «responsabilità funzionale ordinaria»<sup>473</sup> cioè connessa alle specifiche funzioni attribuitigli dagli amministratori.

L'individuazione di tale soggetto non esonera, dunque, gli amministratori dalla responsabilità di gestire direttamente anche le attività connesse alla realizzazione del beneficio comune e di effettuare il bilanciamento degli interessi in gioco; allo stesso modo continua a sussistere la responsabilità dell'eventuale organo di controllo rispetto all'operato complessivo degli amministratori e ancor prima all'adeguatezza degli assetti anche con riguardo al soggetto "responsabile".<sup>474</sup>

## 2. La responsabilità degli amministratori e le azioni esperibili.

Come più volte sottolineato, il fatto che sia indicato nell'atto costitutivo della SB il perseguimento di una o più finalità di beneficio comune determina un ulteriore dovere degli amministratori, vale a dire quello di gestire la società avendo cura di realizzare il beneficio comune in modo tale da bilanciare quest'ultimo con l'interesse lucrativo e quelli degli *stakeholders*.

<sup>471</sup> Di diverso parere, invece, S. CORSO, *Le società benefit nell'ordinamento italiano: una nuova "qualifica" tra profit e non-profit*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2016, pp.1022-23.

<sup>472</sup> Sul tema, C. BAUCO, G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, L. MAGRASSI, *Le società di Benefit (Parte III) qualificazione giuridica e spunti innovativi*, *Documenti di Ricerca, Fondazione Nazionale dei Commercialisti*, Roma, 31 gennaio 2017, p. 16.

<sup>473</sup> Cit. ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, circolare n. 19 del 20 giugno 2016, p. 24.

<sup>474</sup> Cfr. C. BAUCO, G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, L. MAGRASSI, *Le società di Benefit (Parte III) qualificazione giuridica e spunti innovativi*, *Documenti di Ricerca, Fondazione Nazionale dei Commercialisti*, Roma, 31 gennaio 2017, p. 16.

Si è anche visto che nonostante la portata innovativa della legge, il bilanciamento richiesto agli amministratori nella gestione della società non viene orientato dal legislatore con delle linee guida o dei criteri anche solo generici.

Lo stesso vale per la valutazione del loro operato e relative conseguenze. La legge infatti si limita ad indicare al comma 381 che l'inosservanza degli obblighi degli amministratori relativi al bilanciamento degli interessi (e all'individuazione di uno o più soggetti a cui affidare funzioni volte al perseguimento delle finalità di beneficio comune) «può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto» e che in questi casi «si applica quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori».

Il legislatore rende così in qualche misura aleatoria la concreta possibilità di attivazione della responsabilità per l'inottemperanza ai doveri di corretta amministrazione, con la conseguenza di rendere meno rischioso per gli amministratori omettere il bilanciamento e lo stesso perseguimento del beneficio comune, tanto più se i soci non hanno provveduto ad indicare dei criteri per valutarne l'operato.

Pur in assenza di un espresso richiamo normativo alla *business judgment rule*<sup>475</sup>, questo principio, applicato dalla giurisprudenza nel valutare la condotta degli amministratori delle società ordinarie<sup>476</sup>, non può non trovare applicazione anche in merito al bilanciamento degli interessi nella SB<sup>477</sup>, purché, come già ricordato, i gestori abbiano agito con diligenza, senza conflitti di interessi, in modo informato e previa considerazione di tutti gli interessi coinvolti e degli specifici doveri ad

<sup>475</sup> Sul tema, C. ANGELICI, *Interesse sociale e business judgment rule*, in *Riv. Dir. Comm.*, 2012, I, pp. 573 ss.

<sup>476</sup> La *business judgment rule* è infatti frequentemente applicata dalla giurisprudenza italiana per motivare l'insindacabilità nel merito delle scelte gestorie degli amministratori. Cfr. C. ANGELICI, *Diligentia quam in suis e business judgment rule*, in *Riv. dir. comm.*, 2006, I, pp. 677 ss. e D. CESIANO, *L'applicazione della Business Judgment Rule nella giurisprudenza italiana*, in *Giur. comm.*, 2013, II, pp. 941 ss. Si veda, invece, per un'analisi comparatistica, C. AMATUCCI, *Responsabilità degli amministratori di società e ruolo del giudice. Un'analisi comparatistica della business judgment rule*, 2014, pp. 103 ss.

<sup>477</sup> Tra i molti, M. STELLA RICHTER jr., *Società benefit e società non benefit*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, V, 2018, p. 2, S. CORSO, *Le società benefit nell'ordinamento italiano: una nuova "qualifica" tra profit e non-profit*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2016, p. 1024 e D. LENZI, *Le società benefit*, in *Giur. comm.*, 2016, I, p. 914.

essi assegnati dalla legge di stabilità. In questo caso, non sono chiamati a rispondere di eventuali risultati negativi della gestione della SB rispetto sia allo scopo lucrativo sia a quello di beneficio comune.<sup>478</sup>

Si tratta, infatti, dello stesso tipo di responsabilità previsto per le società ordinarie, e si applicano di conseguenza i medesimi criteri di imputazione secondo quanto disciplinato dagli artt. 2392 e 2476 c.c. in materia di responsabilità degli amministratori di s.p.a. e s.r.l.<sup>479</sup>

Tuttavia, vi sono differenze, che riguardano la possibilità per gli amministratori di incorrere nella violazione del generico dovere di perseguire l'interesse sociale, per la mancata realizzazione del beneficio comune e forse anche qualora non tengano in debito conto l'impatto generato dalle loro decisioni sugli *stakeholders* o non gestiscano la società in modo «responsabile, sostenibile e trasparente»<sup>480</sup> nei loro confronti. Circostanze in ragione delle quali gli amministratori potrebbero essere revocati dal loro incarico oppure essere ritenuti responsabili in presenza di una condotta contraria ai doveri di cui sopra. È invece chiaro che i soci non potranno pretendere – e agire per – la massimizzazione del profitto e nemmeno lamentare l'eventuale mancata prevalenza del lucro rispetto agli altri interessi.<sup>481</sup>

In merito ai meccanismi di *enforcement*, la legge italiana, contrariamente al *Model Act*, non prevede una specifica azione come il *benefit enforcement proceeding*<sup>482</sup>, ma si limita a richiamare le azioni di responsabilità previste dal codice civile. Sono quindi esperibili, oltre all'azione sociale di responsabilità secondo gli artt. 2393 e 2393-*bis* c.c., quella dei creditori (espressamente prevista

<sup>478</sup> Così, ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, circolare n. 19 del 20 giugno 2016, p. 27.

<sup>479</sup> Se invece la SB si costituisce nella forma di società di persone, gli amministratori sono tenuti a svolgere il loro operato ex art. 2260 c.c. con la stessa diligenza (del buon padre di famiglia) prevista per il mandatario ex art. 1710 c.c. anche rispetto a tutti gli atti preordinati e strumentali alla gestione del mandato, ossia dell'attività d'impresa.

<sup>480</sup> L. 28 dicembre 2015, n. 208, art.1, comma 376.

<sup>481</sup> Invece, M. STELLA RICHTER jr., *Società benefit e società non benefit*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, V, 2018, p. 7, evidenzia la tesi di C. SERTOLI, *La società benefit: tendenze e problematiche in prospettiva comparatistica*, Roma, 2017 (dattil.), pp. 90 ss. secondo cui accanto alla *business judgment rule* si potrebbe accostare la c.d. *benefit judgment rule* partendo dalla considerazione che il *Model Act* esonera gli amministratori delle *Benefit Corporation* da qualsiasi responsabilità in merito alle «decisioni informate» sia di «business», sia di «*public benefit*» (§ 301 lett. e del *Model Benefit Corp. Legis.*), in questo modo, equiparando le due regole. Inoltre, l'autore estende tale principio anche alla responsabilità degli amministratori della società benefit.

unicamente per le s.p.a. all'art. 2394 c.c.), e l'azione individuale di responsabilità ex artt. 2395<sup>483</sup> e 2476, comma 6, c.c., con cui un socio o un terzo che siano stati «direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori» richiedono il risarcimento del danno subito.

In molti sostengono che la responsabilità ex art. 2395 c.c. potrebbe configurarsi quando «l'amministratore induce i soci o i terzi ad acquistare le azioni della società benefit sulla base di una falsa relazione sul beneficio comune perseguito»<sup>484</sup>.

Il legislatore ha deciso di non limitare la responsabilità degli amministratori e di non esonerarli quindi dalle azioni di risarcimento per danni, seguendo quanto statuito dal *Delaware's Code*.<sup>485</sup>

Va considerato che la responsabilità degli amministratori per il mancato o erroneo conseguimento del beneficio comune assume senz'altro notevole rilevanza per i terzi beneficiari. Da una parte, gli investitori vengono certamente attratti dalle caratteristiche peculiari della SB, sia in relazione alle modalità di gestione «responsabile, sostenibile e trasparente», sia per il perseguimento del beneficio comune. Dall'altra parte, è ipotizzabile che un terzo instauri dei rapporti negoziali con la società (fornitura, distribuzione, rapporto lavorativo dipendente, etc.) solo in ragione delle finalità di beneficio comune che la SB si era impegnata a perseguire.<sup>486</sup>

Gli *stakeholders*, però, possono esperire unicamente l'azione di responsabilità extra-contrattuale e soltanto se hanno subito un danno ingiusto. Questo anche nel caso in cui venissero

<sup>482</sup> Si ricorda che il *Model Act* ha previsto un determinato tipo di procedimento per accertare la responsabilità degli amministratori, azionabile quando la *Benefit Corporation* non persegue lo scopo di *public* o *specific benefit* indicato nello statuto oppure in caso di violazione di obblighi, doveri o condotte da parte degli amministratori. Il procedimento può essere avviato direttamente dalla società o, tramite *derivative action*, dagli azionisti nei limiti indicati dal modello. Cfr. § 102 e 305, lett. c) del *Model Benefit Corp. Legis*. Il tema è stato trattato nel Cap. 2 par. 2.

<sup>483</sup> In ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, circolare n. 19 del 20 giugno 2016, nota 48, p. 28, viene segnalato che il «caso tipico di tale responsabilità è quello della vendita di azioni in base a falsi bilanci di riferimento, che si verifica quando l'amministratore induce i soci o i terzi alla sottoscrizione di azioni a un prezzo insostenibile, attraverso un bilancio falso, provocando un danno diretto al patrimonio di tali soggetti». Sul tema, F. BONELLI, *Gli amministratori di S.P.A. dopo la riforma delle società*, Giuffrè, 2004, p. 215 ss..

<sup>484</sup> *Ibidem*. In questo senso altresì, D. LENZI, *Le società benefit*, in *Giur. comm.*, 2016, I, p. 917 e G. RIOLFO, *Le società "benefit" in Italia: prime riflessioni su una recente innovazione legislativa*, in *Stud. Iuris*, 2016, p. 730.

<sup>485</sup> *Del. Code, Title 8, Chapter 1, Subchapter XV, § 365*. In questo senso, L. VENTURA, *Benefit corporation e circolazione di modelli: le «società benefit», un trapianto necessario?*, in *Contr. Imp.*, 2016, VI, p. 1158.

<sup>486</sup> Cfr. D. LENZI, *Le società benefit*, in *Giur. comm.*, 2016, I, p. 916.

indicati come soggetti destinatari del beneficio comune nell'atto costitutivo della SB. Infatti, sono solo i soci a poter lamentare una violazione dei doveri dei gestori sotto il profilo contrattuale, non i terzi<sup>487</sup>, verso i quali la responsabilità nasce o da un contratto a loro favore – e tale non può comunque considerarsi il contratto di società (anche) benefit – oppure da un fatto illecito secondo quanto disposto art. 2043 c.c.<sup>488</sup>.

Con riguardo al beneficio comune non vi è quindi una tutela diretta nei confronti dei terzi beneficiari, ma resta comunque esperibile, dagli ordinari legittimati, anche sotto sollecitazione degli *stakeholders*, l'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori. Quest'ultima presuppone però che la società abbia subito un danno patrimoniale, che raramente può scaturire dal mancato perseguimento del beneficio comune. Forse, più di frequente, il danno può conseguire da un tentativo di realizzare il beneficio comune che, per negligenza degli amministratori, non è andato a buon fine con conseguenti perdite patrimoniali per la società.<sup>489</sup> Ancor più verosimile è una lesione patrimoniale «indiretta» dovuta a un danno alla reputazione o all'immagine della SB<sup>490</sup>.

In ogni caso, sembra difficile provare, di regola, il nesso di causalità e il riparo offerto dalla *business judgment rule* appare arduo da infrangere.<sup>491</sup>

Resta, comunque, una situazione di incertezza sul piano della responsabilità che può finire per costituire un freno, specie per le società medio-grandi, alla scelta di costituirsi o divenire *benefit*.

---

<sup>487</sup> In questo senso, anche, G. RIOLFO, *Le società "benefit" in Italia: prime riflessioni su una recente innovazione legislativa*, in *Stud. Iuris*, 2016, nota 59, p. 729. L'autore ipotizza che la mancata realizzazione del beneficio comune potrebbe piuttosto comportare una violazione delle aspettative dei terzi interessati e non una lesione di un loro diritto.

<sup>488</sup> Si veda, ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, circolare n. 19 del 20 giugno 2016 p. 27.

<sup>489</sup> Così, M. PALMIERI, *L'interesse sociale: dallo shareholder value alle società benefit*, in *Banca Impresa Società*, febbraio 2017, p. 206.

<sup>490</sup> Sul tema, G. ROMAGNOLI, *Corporate Governance, Shareholders e Stakeholders: interessi e valori reputazionali*, in *Giur. comm.*, 2002, I, pp. 350 ss.

<sup>491</sup> Tra i molti, D. LENZI, *Le società benefit*, in *Giur. comm.*, 2016, I, p. 914.

#### 4. Gli obblighi di informazione, di trasparenza e l'uso di uno standard di valutazione esterno.

Il legislatore detta delle misure volte a monitorare e valutare la gestione non finanziaria dell'attività d'impresa, che deve concretamente risultare «responsabile, sostenibile e trasparente»<sup>492</sup>.

Nelle società quotate di grandi dimensioni la trasparenza può essere garantita tramite l'obbligo derivante dalla direttiva 2014/95/UE di predisporre il bilancio sociale c.d allargato.<sup>493</sup> Nelle società benefit, in linea con il *Model Act*<sup>494</sup>, si richiede invece (alle volte in aggiunta) di redigere una relazione con caratteristiche simili al *benefit report* delle *benefit corporations*<sup>495</sup> e al bilancio sociale di cui sopra, adottando così un modello di «*transparency-based accountability*»<sup>496</sup>.

Se, infatti, la performance degli amministratori si misura normalmente sull'andamento economico-patrimoniale e finanziario della società che risulta dal bilancio di esercizio, nelle SB, come nelle *benefit corporations*, è necessario che il monitoraggio riguardi anche la performance sociale e ambientale della società.

Il comma 382 pone così a carico della società un obbligo di *reporting*, chiedendo agli amministratori di predisporre ogni anno una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune.

A differenza del *public report* del Delaware<sup>497</sup>, redatto solo a cadenza biennale e a carattere privato, e a quello del *Model Act*<sup>498</sup>, che deve essere annualmente depositato presso il *Secretary of State* e pubblicato sul sito internet della *benefit corporation* o in qualsiasi altro luogo in cui risulti disponibile al pubblico<sup>499</sup>, nelle SB la relazione deve invece essere allegata (anche) al bilancio d'esercizio e ciò lo rende un vero e proprio documento del «pacchetto» contabile-bilancistico.

<sup>492</sup> L. 28 dicembre 2015, n. 208, art.1, comma 376.

<sup>493</sup> La direttiva è stata recepita in Italia con il d.lgs 30 dicembre 2016, n. 254. Si veda, Cap. 1, par. 2.

<sup>494</sup> Cfr. § 402 del *Model Benefit Corp. Legis.*.

<sup>495</sup> Vedi Cap. 2. par. 2.5

<sup>496</sup> Cit. B. CUMMINGS, *Benefit Corporations: How to Enforce a Mandate to Promote the Public Good*, 112 COLUM. L. REV. 578, 2012, p. 595.

<sup>497</sup> Cfr. *Del. Code, Title 8, Chapter 1, Subchapter XV*, §366 lett. b) e c).

<sup>498</sup> Cfr. § 402 del *Model Benefit Corp. Legis.*. Vedi Cap. 2 Par. 2.5

<sup>499</sup> Si veda Cap. 2 Par. 2.5

Come rilevano alcuni<sup>500</sup>, ne derivano le stesse conseguenze ex art 2630 c.c, vale a dire la possibilità che siano comminate le sanzioni amministrative dell'eventuale mancato deposito obbligatorio del bilancio propriamente detto. Il fatto che sia un documento separato, come la relazione sulla gestione o il bilancio sociale, ma comunque allegato al bilancio d'esercizio, permette di prendere contemporaneamente visione della *dual mission*, ossia dei risultati *benefit* e di quelli lucrativi, in linea con l'oggetto sociale della SB, senza però incidere sulla configurazione del bilancio<sup>501</sup> e sulle informazioni finanziarie contenute al suo interno.

Inoltre, secondo il comma 383 la relazione va «pubblicata nel sito internet della società, qualora esistente». Com'è noto, solo le società quotate devono dotarsi di un sito internet. Si garantisce, dunque, solo a una piccola minoranza di società, e dunque di soggetti beneficiari diversi dai soci, di monitorare con tale mezzo l'operato delle attività *benefit*<sup>502</sup>; fermo restando che i terzi possono accedere, di solito a pagamento, al registro delle imprese per esaminare la relazione allegata al bilancio d'esercizio. Questa preoccupazione è confermata dal fatto che «quasi la metà delle società benefit non dispone di un proprio sito internet, e non tutte le società che lo hanno lo pubblicano on-line». <sup>503</sup> È indubbio, comunque, non solo che sempre più società già si presentano al pubblico con un sito web e che, in prospettiva, saranno ben poche a non averlo, ma anche che tutte le SB dovrebbero dotarsene volontariamente, in quanto da un lato è per loro conveniente mostrare le caratteristiche *benefit* su quante più vetrine possibili, dall'altro lato non averlo è negativo sotto il

<sup>500</sup> Cfr. L. VENTURA, *Benefit corporation e circolazione di modelli: le «società benefit», un trapianto necessario?*, in *Contr. Imp.*, 2016, VI, p. 1159.

<sup>501</sup> Relativamente al bilancio sociale, si veda G. RUSCONI, *Accountability d'impresa: le prospettive della disciplina contabile*, in *Guida critica alla Responsabilità sociale e al governo d'impresa*, p. 252.

<sup>502</sup> Criticità a riguardo della mancata previsione di altri mezzi di pubblicità del *benefit report*, sono state espresse da G. RIOLFO, *Le società "benefit" in Italia: prime riflessioni su una recente innovazione legislativa*, in *Stud. Iuris*, 2016, p. 824 e da C. TARLANTINI, *Inquadramento sistematico e primi sviluppi empirici delle società benefit*, in *Luiss Law Review*, n. 2, 2017, che propone a p. 55 che al fine di «conferire maggior completezza ed efficacia all'obbligo in questione, nonché per maggior garanzia dei terzi, sarebbe stato forse opportuno prevedere forme alternative di pubblicità della relazione annuale, quale, ad esempio, la pubblicazione su quotidiani. In alternativa, per conferire effettività a tale obbligo, il legislatore avrebbe potuto imporre la realizzazione del sito internet come condizione per adottare la forma di Società Benefit».

<sup>503</sup> Questi dati risultano da una ricerca effettuata da ASSONIME ad inizio 2018 e presentata a marzo all'Università di Bologna al convegno di Diritto commerciale, *Fra profit e non profit: le società benefit*, da M. Bianchini; videoconferenza rinvenibile al sito <http://www.assonime.it/Eventi/Videoconferenze/Pagine/Societa-benefit.aspx>.

punto di vista reputazionale.<sup>504</sup>

In ogni caso, la relazione è fonte di (preziose) informazioni – di tipo descrittivo, esplicativo e previsivo – per i terzi e per gli stessi soci, che possono, in questo modo, giudicare la gestione della società e venire a conoscenza delle scelte prese dagli amministratori in merito alle attività tese a realizzare il beneficio comune.<sup>505</sup>

L'obbligo di *reporting* riguarda la descrizione sia di obiettivi, modalità e azioni relativi al perseguimento delle finalità di beneficio comune o di eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato<sup>506</sup>, sia «dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo»<sup>507</sup> in una prospettiva dinamica di continuazione dell'attività inclusiva delle finalità di beneficio comune.

A differenza dell'area finanziaria, dove sono stati sviluppati criteri standardizzati di rendicontazione, in quella delle prestazioni sociali ed ambientali non esiste ancora un modello di riferimento.

Ad ogni modo, nella relazione va compiuta un'auto-valutazione dell'impatto generato tramite l'uso di uno standard sviluppato da un ente terzo «che non *sia* controllato dalla società benefit o collegato con la stessa»<sup>508</sup>, che comporta notevoli costi di *compliance*<sup>509</sup> per le SB, ma risulta particolarmente utile in quanto è da questa valutazione che dovrebbero emergere le informazioni maggiormente rilevanti al fine del «controllo» sull'operato degli amministratori.

Lo standard deve possedere le caratteristiche indicate nell'allegato 4<sup>510</sup>, analoghe a quelle

<sup>504</sup> Sul tema, M. COCCIOLILLO, *Scelte gestorie e finalità di beneficio comune nel nuovo modello di società benefit*, in *LUISS Law Review* 1/17, p. 110.

<sup>505</sup> Senza pregiudizio (art. 1, comma 383, secondo periodo, della l. 208/2015) dei soggetti beneficiari, con riguardo a taluni dati finanziari della relazione che possono perciò essere omessi.

<sup>506</sup> Cfr. art. 1, comma 382, lett. a), l. 208/2015.

<sup>507</sup> *Ivi*, lett. c).

<sup>508</sup> Cit. Allegato 4 alla l. n. 208/15. (corsivo mio)

<sup>509</sup> Oneroso perché si devono considerare i *learning costs* derivanti dall'apprendimento delle tecniche redazionali del benefit report, in particolare per quanto riguarda l'aria analitica, e il fatto che lo standard spesso viene erogato a titolo oneroso.

<sup>510</sup> L'art.1, comma 378, lett. c), della l. 208/2015, definisce il significato di «standard di valutazione esterno», per il quale si intende «modalità e criteri di cui all'allegato 4 annesso alla presente legge, che devono essere necessariamente utilizzati per la valutazione dell'impatto generato dalla società benefit in termini di beneficio comune» e di «aree di valutazione» da interpretare invece come gli «ambiti settoriali, identificati nell'allegato 5 annesso alla presente legge, che devono essere necessariamente inclusi nella valutazione dell'attività di beneficio comune.».

del *third-party-standard* delle *benefit corporations*<sup>511</sup>, vale a dire che deve risultare esauriente, credibile (in termini di competenza professionale dell'ente che sviluppa lo standard con un approccio scientifico e multidisciplinare)<sup>512</sup> e trasparente (informazioni pubbliche)<sup>513</sup>. Si segnala, invece, che il Delaware non impone alle PBC l'uso di *third-party standard* consentendo alle società di valutare la propria *performance* tramite uno standard prodotto dagli amministratori.<sup>514</sup>

Nella valutazione dell'impatto generato dalla società devono essere necessariamente analizzate le aree identificate nell'allegato 5, ossia il governo d'impresa («grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della società e al livello di coinvolgimento dei portatori d'interesse»), i lavoratori («le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell'ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro»), gli altri portatori d'interesse («le relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura») e l'ambiente («gli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita»).<sup>515</sup>

Se si tratta, dunque, di un'elencazione puntuale ed esaustiva delle aree d'analisi, il

<sup>511</sup> La definizione del *third-party-standard* è descritta dal § 102 del *Model Benefit Corp. Legis.*; riassuntivamente, deve avere i seguenti requisiti: «*Comprehensive*», «*Developed by an entity that is not controlled by the benefit corporation*», «*Credible*» e «*Transparent*».

<sup>512</sup> Secondo quanto stabilito dall'Allegato 4 della l. n. 208/15, lo standard deve essere anche «credibile perché sviluppato da un ente che; a) ha accesso alle competenze necessarie per valutare l'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso; b) utilizza un approccio scientifico e multidisciplinare per sviluppare lo standard, prevedendo eventualmente anche un periodo di consultazione pubblica.»

<sup>513</sup> *Ibidem*, la legge prevede che lo standard deve essere altresì «trasparente perché le informazioni che lo riguardano sono rese pubbliche, in particolare: a) i criteri utilizzati per la misurazione dell'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso; b) le ponderazioni utilizzate per i diversi criteri previsti per la misurazione; c) l'identità degli amministratori e l'organo di governo dell'ente che ha sviluppato e gestisce lo standard di valutazione; d) il processo attraverso il quale vengono effettuate modifiche e aggiornamenti allo standard; e) un resoconto delle entrate e delle fonti di sostegno finanziario dell'ente per escludere eventuali conflitti di interesse.»

<sup>514</sup> Si veda, *Del. Code, Title 8, Chapter 1, Subchapter XV, § 366, lett. b), (2)*.

legislatore ha comunque deciso di lasciare un ampio margine di discrezionalità sia alla società, sia all'ente che sviluppa lo standard, evitando di indicare un unico ente competente o una sola modalità di valutazione dell'aspetto *benefit* delle società. Si ravvisa però anche una carenza normativa per quanto riguarda *i*) la sovrapposizione dei soggetti che redigono la relazione e coloro che sono, anche indirettamente controllati grazie ad essa, cioè gli amministratori e *ii*) l'inesperienza e la possibile incompetenza o ignoranza nell'applicare correttamente lo standard di valutazione.<sup>516</sup>

Gli amministratori sono, dunque, tenuti a scegliere lo *standard* da usare per il *benefit report* e a motivarne la decisione.

Oltre al *B impact Assessment* (BIA), che è lo standard più usato dalle società nord-americane, in particolare da quelle *benefit* grazie al vantaggio reputazionale derivante dal possedere, qualora superino determinati requisiti<sup>517</sup>, la certificazione B-Corp, ne esistono altri potenzialmente validi tra quelli diffusi a livello internazionale come, ad esempio, il *Global Reporting Initiative* (GRI), l'ISO 26000, il *Green Plus* o l'*Impact Reporting and Investment Standards* (IRIS).

L'importanza del *benefit report* sta dunque nel rappresentare all'«esterno» quanto realizzato in termini di utilità sociale e ambientale, rendendo noti i risultati ottenuti e verificabile la qualifica di «SB» (e la relativa inclusione nella denominazione o ragione sociale).<sup>518</sup>

Anche se non è prevista espressamente una responsabilità degli amministratori o l'irrogazione di una sanzione<sup>519</sup> per l'inosservanza dell'obbligo di *reporting*, i gestori potranno ugualmente essere revocati o tenuti a risarcire i danni cagionati alla società, poiché si tratta di un

<sup>515</sup> Sulla valutazione dell'impatto generato dalla società, C. BAUCO, G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, L. MAGRASSI, *Le società di Benefit (Parte III) qualificazione giuridica e spunti innovativi*, Roma, 31 gennaio 2017, a p. 6, si rileva che «esiste ampia e controversa letteratura che ne evidenzia le difficoltà (quando non l'impossibilità) - diversamente dalla valutazione dei "risultati" (output) - di procedervi laddove finalizzata, come nel caso di specie, alla stima, alla quantificazione, all'analisi e all'interpretazione di fattori/aspetti sociali e ambientali, solitamente non osservabili in modo adeguato se non su un arco temporale di medio-lungo termine.».

<sup>516</sup> Cfr. C. TARLANTINI, *Inquadramento sistematico e primi sviluppi empirici delle società benefit*, in *Luiss Law Review*, n. 2, 2017, p. 57.

<sup>517</sup> Vedi Cap. 2, par. 1.1.

<sup>518</sup> Vedi, S. CORSO, *Le società benefit nell'ordinamento italiano: una nuova "qualifica" tra profit e non-profit*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2016, p. 1027.

obbligo previsto dalla legge, tra l'altro «ai fini di cui ai commi da 376 a 384»<sup>520</sup>, in capo alla società – è «la società benefit *a dover* redige annualmente la relazione»<sup>521</sup> – e dunque in capo a chi la amministra.

Occorre pertanto chiedersi in che misura il bilancio d'esercizio e il *benefit report* sono documenti tra loro collegati e quale rapporto li lega al di là della formale allegazione del secondo al primo.

Come si è avuto modo di segnalare (*retro*, *Cap. 3, par. 6*), nelle società benefit le attività dell'impresa sono strumentali al perseguimento del beneficio comune, circostanza che dovrebbe riflettersi sull'insieme dei documenti di bilancio, interessando i costi e i ricavi della società, i flussi di cassa e i profili patrimoniali, dunque il conto economico, il rendiconto finanziario, lo stato patrimoniale e la nota integrativa. Nel bilancio d'esercizio devono, ad esempio, risultare le spese correnti e gli investimenti finalizzati alla realizzazione del beneficio comune e, nella nota integrativa, vanno indicati gli effetti prevedibili, positivi o negativi, causati dalle attività sociali sia sull'attività economica della società (ad es. tempo di esecuzione, clientela, forza lavoro) sia sull'utile (di solito in termine di costi)<sup>522</sup>.

Viceversa, nel *benefit report* vanno posti in evidenza i riflessi economico-patrimoniali delle attività *benefit* e il loro incidere sull'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della società, anche al fine di verificare la loro reale portata economica e dunque la loro fattibilità. Normalmente questi aspetti dovrebbero trovare spazio anche nella relazione sulla gestione, in particolare nei c.d. rapporti di bilancio, ma qualora la società sia una microimpresa o una società che redige il bilancio in forma abbreviata – caso frequente per le SB, che ad oggi sono per lo più PMI – potrebbe essere

<sup>519</sup> Per quanto riguarda le tipologie di sanzioni più efficaci al fine di assicurare l'osservanza degli obblighi d'informazioni, si veda J.H. MURRAY, *An early Report on Benefit Reports*, pp. 47 ss., il quale vede con favore la revoca dello *status* di *Benefit Corporation*, soprattutto in mancanza della previsione di diritti di recesso per i soci. Però, questa causa di decadenza è stata disciplinata soltanto in Minnesota (*Minn. Stat., Ch. 3, §304A*) e viene applicata dal *Secretary of State*.

<sup>520</sup> Cit. art. 1, comma 382, l. 208/2015

<sup>521</sup> *Ibidem* (corsivo mio).

<sup>522</sup> In questo senso, A. FRIGNANI, P. VIRANO, *Le società benefit davvero cambieranno l'economia?*, in *Contratto e imprese*, febbraio 2017, p. 519. L'autore evidenzia, altresì, l'ipotesi in cui il bilancio si chiude in passivo, accennando alla conseguente decurtazione delle «spese sociali».

opportuno riportare, invece, taluni di questi dati nel *benefit report* al fine di descrivere e analizzare in modo ottimale le aree e gli aspetti gestionali di cui ai commi 382 e 383.

In definitiva, il *benefit report* non può considerarsi un documento a sé stante che esaurisce le informazioni sull'attività di beneficio comune, assumendo quest'ultima rilievo per l'intero bilancio, in modo più significativo rispetto a quanto accade tra il bilancio ordinario e il c.d bilancio sociale.

Il legislatore italiano non prevede dunque obblighi di certificazione per la relazione sul beneficio comune, seguendo così l'impronta statunitense, ma, diversamente da quest'ultima, nemmeno li esclude. Pertanto, il *benefit report* può essere sottoposto a revisioni o certificazioni ed è assoggettato presumibilmente ai medesimi controlli previsti dalla disciplina codicistica per il bilancio d'esercizio, in quanto è un suo allegato, pur dovendo considerare che, non essendo parte integrante di quest'ultimo, i suoi eventuali vizi non determineranno l'invalidità del bilancio.

## 5. I controlli interni.

Un aspetto tralasciato dal legislatore nella disciplina sulle società benefit è quello relativo ai controlli interni, in particolare con riguardo ai profili di *corporate governance*. Probabilmente ciò si spiega con la possibilità di costituirsi come *benefit* anche per società la cui disciplina non prevede un organo di controllo, come nel caso delle società di persone o di quelle in cui di regola non c'è, come le s.r.l.

Pertanto, si applicheranno in materia le norme previste sul tema dal codice civile per ogni tipo societario.

In ogni caso, quando c'è, l'organo di controllo dovrà vigilare, anche nelle SB, sull'operato degli amministratori<sup>523</sup>, vale a dire che questo sia in linea con i principi di corretta amministrazione e con le previsioni legislative e statutarie, e attestare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e, se

---

<sup>523</sup> Sul tema, S. CORSO, *Le società benefit nell'ordinamento italiano: una nuova "qualifica" tra profit e non-profit*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2016, pp. 1030-31.

esercita il controllo contabile, la conformità del bilancio d'esercizio.<sup>524</sup>

Dalle peculiarità delle società benefit derivano però importanti conseguenze sulle funzioni e sui compiti dell'organo di controllo che vanno considerate, di volta in volta, per inquadrarne i poteri e i doveri. In particolare, l'organo dovrà vigilare sull'adeguatezza di tutti gli assetti societari (anche amministrativo e contabile) rispetto all'ampliamento degli scopi e al bilanciamento delle finalità lucrative con quelle di beneficio comune e con gli interessi degli *stakeholders* – visto che tale bilanciamento si traduce in un vero e proprio (nuovo) dovere generale di condotta degli amministratori –, considerando però la maggiore discrezionalità dei gestori, soprattutto nel compiere il bilanciamento degli interessi. L'organo valuterà altresì la conformità del *benefit report* in confronto allo standard di valutazione esterno e ai criteri indicati dalla legge.

In altre parole, l'organo di controllo dovrà quindi valutare la correttezza della gestione della società anche in confronto alle attività di beneficio comune e al bilanciamento degli interessi, controllare la conformità di quest'ultima con le eventuali previsioni statutarie e accertare che investitura e compiti del responsabile della funzione di beneficio comune siano in linea con il principio di adeguatezza dell'assetto organizzativo.

È dunque necessario un adeguamento e aggiornamento delle consuete attività dell'organo per via della specificità delle società benefit.<sup>525</sup>

L'attività dell'organo di controllo, che si articolerà dunque secondo le modalità del tipo societario prescelto, avrà come sponda esterna – e dovrà tener conto – la vigilanza prevista dalla legge dell'AGCM, oltre che di eventuali Autorità di vigilanza di settore.

---

<sup>524</sup> Cfr. ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, circolare n. 19 del 20 giugno 2016, p. 30.

<sup>525</sup> Così, S. CORSO, *Le società benefit nell'ordinamento italiano: una nuova "qualifica" tra profit e non-profit*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2016, p. 1031.

## 6. Il *public enforcement* dell'AGCM.

Al fine di rafforzare la debole tutela prevista per gli *stakeholders*, la legge indica al comma 384 – «a chiusura del sistema»<sup>526</sup> – che in caso di mancato perseguimento delle finalità di beneficio comune la società è sottoposta alle disposizioni del Codice del consumo sulle pratiche commerciali scorrette (art. 20 ss.) e a quelle sulla pubblicità ingannevole (e comparativa nei rapporti tra professionisti) di cui agli artt. 19 ss. del d.lgs. 2 agosto 2007, n. 145.

A tutela dell'affidamento dei terzi e della correttezza dei rapporti tra imprese, riportando così la SB nell'ambito degli impatti di comunicazione e alle logiche imprenditoriali e concorrenziali, si vuole garantire che il presentarsi della società come «benefit» corrisponda all'effettivo perseguimento di finalità sociali nel rispetto dei portatori d'interessi toccati dalla sua attività. E l'attività di verifica è affidata all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato.<sup>527</sup>

Con chiarezza – ma forse sopravvalutando il ruolo in concreto assegnato all'Autorità – la relazione al disegno di legge n. 1882 presentato al Senato ad aprile 2015 afferma che la legge affida all'AGCM «il compito di vigilare sull'operato delle società benefit e in particolare nei confronti di quelle che, senza giustificato motivo e in modo reiterato, non perseguano le finalità di beneficio comune. Nei confronti di tali società possono essere applicate le disposizioni vigenti in materia di pubblicità ingannevole e le disposizioni del codice di consumo, tra le quali quelle in materia di pratiche commerciali sleali.».

L'Autorità è munita di poteri investigativi (può richiedere informazioni e documenti pertinenti), inibitori e sanzionatori, grazie ai quali può avviare, d'ufficio o su istanza dei soggetti interessati, un procedimento amministrativo di accertamento degli illeciti di cui al comma 384.<sup>528</sup> L'AGCM può irrogare sanzioni amministrative alla società (da 5.000 a 500.000 euro) e disporre la

---

<sup>526</sup> *Ibidem*

<sup>527</sup> Cfr. l. 28 dicembre 2015, n. 208, art.1, comma 384.

<sup>528</sup> Così, L. VENTURA, *Benefit corporation e circolazione di modelli: le «società benefit», un trapianto necessario?*, in *Contr. Imp.*, 2016, VI, p. 1160.

pubblicazione di dichiarazioni rettificcate ma «nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti vigilati»<sup>529</sup>.

Dal richiamo al Codice del consumo consegue che la violazione dello scopo *benefit* potrebbe rilevare a titolo sia di pratica commerciale scorretta, in particolare ingannevole<sup>530</sup>, se risulta contraria alla «diligenza professionale», sia di comportamento anticoncorrenziale. Per la prima è prevista un'azione diretta a tutela degli «interessi collettivi dei consumatori e degli utenti» ai sensi degli artt. 139 e 140-*bis*, tramite l'unica «*class action*» rinvenibile all'interno del nostro ordinamento<sup>531</sup>.

Inoltre, la società potrebbe essere responsabile per atti di pubblicità ingannevole<sup>532</sup>. Il giudizio di ingannevolezza delle comunicazioni prevede una valutazione delle caratteristiche del «messaggio» c.d. oggettive, come veridicità, trasparenza, chiarezza e completezza,<sup>533</sup> le cui mancanze siano tali da indurre in errore o comunque influenzare i destinatari<sup>534</sup>.

In realtà, la normativa in materia di pubblicità ingannevole tutela (soltanto) le imprese mentre quella sulle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori è, appunto, volta a proteggere il consumatore, vale a dire «qualsiasi persona fisica che nelle pratiche commerciali (...) agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o

<sup>529</sup> Cfr. l. 28 dicembre 2015, n. 208, art.1, comma 384, secondo periodo: «L'autorità garante della concorrenza e del mercato svolge i relativi compiti e attività, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti vigilati.».

<sup>530</sup> Artt. 21, 22 e 23 d. lgs. n. 206 del 2005.

<sup>531</sup> Così, G. RIOLFO, *Le società "benefit" in Italia: prime riflessioni su una recente innovazione legislativa*, in *Stud. Iuris*, 2016, p. 823. Cfr. M. RESCIGNO, *L'introduzione della class action nell'ordinamento italiano. Profili generali*, in *Giur. comm.* 2005, I, pp. 407 ss.

<sup>532</sup> D.lgs. 74/1992, Art. 2 :«qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente.».

<sup>533</sup> Cfr. V. MELI, *Diligenza professionale, consumatore medio e regola di de minimis nella prassi dell'AGCM e nella giurisprudenza amministrativa*, in *La tutela del consumatore contro le pratiche commerciali scorrette nei mercati del credito e delle assicurazioni*, (a cura di) V. Meli e P. Marano, Giappichelli, Torino, 2011.

<sup>534</sup> Infatti, secondo V. MELI, ult. op. cit., cit. nota 6, p. 3, la comunicazione ingannevole può arrecare un pregiudizio del comportamento economico, vale a dire nella scelta di acquisto del prodotto o servizio offerto dall'impresa. L'autore evidenzia che «nell'intenzione del legislatore, il requisito avrebbe dovuto selezionare gli errori innocui da quelli rilevanti (il requisito corrisponde, infatti, alla *materiality* richiesta dal sistema statunitense)».

professionale»<sup>535</sup>. Assieme, coprono così un ampio arco dei soggetti terzi, dunque diversi dai soci e dai lavoratori, che siano in vario modo – in quanto tali – toccati dal presentarsi della società sul mercato come *benefit*. Ovviamente, restano salvi i rimedi generali, in particolare in tema di concorrenza sleale prevista dall'art. 2589 c.c.

È da escludere che il comma 384 possa trovare applicazione nell'ipotesi in cui il mancato perseguimento del beneficio non trovi evidenza in una pubblicità o pratica ingannevole, pur se potrebbe essere considerata tale anche la mera inclusione nella denominazione (o ragione) sociale della locuzione «Società benefit» o del suo acronimo «SB». Va infine evidenziato che, in tal caso, la valutazione del perseguimento delle finalità di beneficio comune, in base alle disposizioni indicate dal comma 384, sarà comunque misurabile soltanto in funzione delle (specifiche) indicazioni statutarie. La società, per ovviare al *public enforcement*, potrebbe pertanto intenzionalmente definire le finalità *benefit* in modo generico per impedire all'Autorità di qualificare la comunicazione come ingannevole<sup>536</sup> e così evitare le sanzioni previste dal Codice del consumo. Ciò sempre che l'Autorità, nella sua attività consulenziale, non chiarisca, preventivamente e in via generale, che questa stessa pratica potrebbe integrare un uso improprio della qualifica *benefit* oppure includere nella valutazione anche le informazioni contenute nel *benefit report*, per le quali è invece richiesto un maggior tasso di specificità.<sup>537</sup>

In conclusione, la tutela degli *stakeholders* resta indiretta, salvo nel caso di controparti commerciali della società, in senso lato, come consumatori, altre imprese o professionisti.<sup>538</sup> Tanto che appare lecito domandarsi se fosse questa la strada migliore (o unica) da seguire per garantire l'effettività della società *benefit*, di quanto la distingue dalle normali società lucrative (o mutualistiche).

<sup>535</sup> Art. 18, lettera a), d. lgs. n. 206 del 2005.

<sup>536</sup> Così, S. ROSSI, *L'impegno multistakeholder della società benefit*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, V, 2018, p.10.

<sup>537</sup> *Ibidem*

<sup>538</sup> In questo senso, F. DENOZZA, A. STABILINI, *Due visioni delle responsabilità sociale dell'impresa, con una applicazione alla società benefit*, Scritto presentato al Convegno di Orizzonti del diritto commerciale, Roma 17-18 febbraio 2017, p. 18.

Resta il fatto che si vuole garantire la veridicità e la correttezza della comunicazione al mercato della SB in merito alla reale sussistenza dei requisiti *benefit* che distinguono tale società da quelle ordinarie, impedendo loro di usare l'espressione «Società Benefit» o «SB» ai soli fini di *marketing*.<sup>539</sup> In altre parole, si vuole assicurare che all'informazione, per così dire, *social* sussegua effettivamente un'attività d'impresa che sia in linea con l'immagine trasmessa<sup>540</sup> grazie alla denominazione o ragione sociale ed evitare che, nel caso di incongruenze, le SB ne traggano ingiustamente un vantaggio competitivo o inducano intenzionalmente in errore i consumatori e gli altri *stakeholders*.

L'impatto del comma 384 sembra dunque in grado più che di responsabilizzare la società nei confronti degli *stakeholders*, di combattere i c.d. *market failures* per garantire il buon funzionamento del mercato.<sup>541</sup>

---

<sup>539</sup> Si veda, ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, circolare n. 19 del 20 giugno 2016, p. 29.

<sup>540</sup> In questo senso, C. TARLANTINI, *Inquadramento sistematico e primi sviluppi empirici delle società benefit*, in *Luiss Law Review*, n. 2, 2017, p.45.

<sup>541</sup> Così, F. DENOZZA, A. STABILINI, *Due visioni delle responsabilità sociale dell'impresa, con una applicazione alla società benefit*, Scritto presentato al Convegno di Orizzonti del diritto commerciale, Roma 17-18 febbraio 2017, p. 18.

## *Conclusioni*

La CSR e più recentemente il modello *Benefit* rappresentano la reazione ai profondi cambiamenti del sistema economico (e di produzione), oramai «supercapitalistico»<sup>542</sup>, inserendosi nell'impetuosa evoluzione di quasi tutti gli aspetti essenziali della nostra vita, come quello sociale, tecnologico, culturale ed infine, ma non da ultimo, imprenditoriale.

Gli Stati nazionali si sono dimostrati sempre meno capaci di indirizzare l'iniziativa economica e l'attività d'impresa e così di prendersi cura degli interessi sociali.

Quanto a quest'ultimo aspetto, si è assistito al passaggio da un sistema di *welfare state* ad uno di *welfare society*, superando la dicotomia tra pubblico e privato con l'avvento del settore *non profit*. Anche di questo settore è poi affiorato il ruolo produttivo, in particolare con le imprese sociali (in senso lato), fino ad arrivare ad una visione «emergentista»<sup>543</sup> dello stesso con la recente riforma del terzo settore (d.lgs 112/2017). Progressivamente, negli ultimi decenni, gli enti imprenditoriali operanti nel settore *non profit* si sono allontanati da logiche di gestione an-economiche per passare a strutture organizzative basate sulle logiche *for profit*, pur mantenendo la finalizzazione sociale.

È indiscusso che il cambiamento del contesto economico e tecnologico ha comportato anche vantaggi rilevanti per le imprese, soprattutto di quelle multinazionali, sotto il punto di vista del dilatarsi dei guadagni economici e di influenza sullo stesso sistema economico e sociale, occupando

---

<sup>542</sup> Terminologia di R.B. REICH, *Supercapitalismo. Come cambia l'economia globale, rischi per la democrazia*, Roma, 2008.

<sup>543</sup> Così, S. ZAMAGNI, nell'introduzione di P. VENTURI (a cura di), *Valore e potenziale dell'impresa sociale. Economie plurali per generare progresso e impatto sociale*, AICCON, Università di Bologna, 2017, p 7.

alle volte spazi di potere propri degli Stati in una prospettiva speculativa e sovranazionale (come nel caso di Google<sup>544</sup>).

Nondimeno, specialmente le grandi società hanno mostrato, via via, un'attenzione crescente agli interessi sociali e a quelli degli *stakeholders*, introducendo pratiche gestionali di CSR e vantando uno spirito imprenditoriale animato dall'ambizione di andare oltre la *bottom line*, anche se prevalentemente, se non esclusivamente, per fini reputazionali.

Con il modello *Benefit* si è assistito ad un salto di qualità, sia sotto il profilo del potenziale riferirsi del modello a tutte le società, anche quelle di dimensione più contenuta, sia, soprattutto, per via dell'istituzionalizzazione del beneficio comune.

I valori sociali sono entrati tra gli stessi obiettivi dichiarati della società, trovando spazio nel contratto sociale e modificando così la stessa configurazione dell'interesse sociale, che ha oggi confini nuovi.

Questa nuova figura rende per i *social entrepreneurs* più sicuro il quadro in cui operare e, di riflesso, alimenta la fiducia di consumatori, investitori e, in generale, degli *stakeholders* delle società *Benefit*.

L'assetto economico sembra dunque superare la sua tradizionale tricotomia per la stessa convergenza dei tre settori verso sistemi organizzativi attenti ai bisogni di tipo sociale ed ambientale.

Comunque si voglia vedere il fenomeno, emergono oggi forme giuridiche c.d ibride sotto il profilo funzionale che si situano nell'intersezione dei settori pubblico, privato e sociale. Vi convergono enti *non profit* che vanno oltre il *c.d. non distribution constraint*, come ad esempio le *social enterprises*, ed enti *for profit* che superano invece i limiti imposti dalla *shareholder value*

---

<sup>544</sup> Cfr. T. KELLEY, *Law and Choice of Entity on the Social Enterprise Frontier*, in *Tulane. L. Rev.*, pp. 337-77, 2009.

*maximixation*, come nel caso del modello *Benefit*.

Emerge perciò un quarto settore dell'economia, distinto ma con una continua interazione con gli altri tre, all'interno del quale il modello *benefit* sembra poter rivestire una posizione privilegiata per la sua sintesi trasparente dei fattori caratterizzanti del settore privato e quello *non profit*, vale a dire lucro e finalità sociali.

La disciplina delle nostre società *benefit* si pone a metà strada tra il *Model Act* e il *Delaware's Code*, ma si discosta da entrambi sotto vari profili come, ad esempio, la possibilità di assumere la qualifica SB da parte di tutte le società lucrative, e non solo delle *corporations*, vicine alle nostre s.p.a.; l'obbligo espresso di una gestione «responsabile, sostenibile e trasparente», mancante in entrambi i modelli statunitensi; l'*enforcement* di tipo pubblico (dell'AGCM) e non giudiziale, almeno non attraverso una specifica azione, come avviene invece negli U.S.A. con il *benefit enforcement proceeding*.

Negli Stati Uniti, come in Italia, è stato però criticato il fatto che non sia stato introdotto un sistema di *enforcement* che includa gli *stakeholders* tra i soggetti legittimati a promuovere azioni tese a tutelare il perseguimento del beneficio comune, con una possibile minore attenzione degli amministratori a realizzare effettivamente tale finalità e con il conseguente rischio di diffidenza del mercato verso il valore sociale creato dalle *Benefit*.

Il pericolo maggiore è però quello di dare anche in questo campo spazio ai fenomeni più o meno marcati di *greenwashing*, consentendo ad imprenditori disinvolti di approfittare dei vantaggi d'immagine derivanti dall'etichetta BC o SB, anche grazie alle carenze dell'*enforcement*. È anche vero, tuttavia, che un *enforcement* più rigido e «allargato» potrebbe ridurre l'utilizzo del modello o circoscriverlo alle società minori per via del probabile rischio degli amministratori di incorrere in azioni di responsabilità, più o meno fondate, e di perdere tempo, denaro e reputazione. Già oggi,

come emerge dalla ricerca ASSONIME, il modello *Benefit* è utilizzato da imprese di dimensioni contenute costituite in larga prevalenza come s.r.l.<sup>545</sup>

La regolamentazione delle società benefit si caratterizza per una certa essenzialità e per la mancanza di agevolazioni di vario genere, anzitutto fiscali. Nondimeno, si sarebbe potuto incoraggiare le società a definire nello statuto ulteriori profili regolatori relativi a gestione, responsabilità e *accountability*, così da rendere ancor più credibile, sicuro e verificabile l'impatto sociale delle *Benefit*. Per esempio, si sarebbe potuto incoraggiare l'uso di certificazioni esterne anche ricorrendo al principio *comply or explain*.

La scelta del legislatore di incidere sulla stessa finalizzazione delle società lucrative (e mutualistiche) assume un rilievo che va al di là dello stesso fenomeno *benefit*, investendo il diritto societario nel suo complesso. In tal modo, tra l'altro, sbiadisce la linea di confine tra gli enti del libro I – per i quali si è rinunciato ad una riforma generale ipotizzata dalla legge delega sul terzo settore<sup>546</sup> – e quelli del libro V sotto il profilo della loro finalità, mentre sul piano organizzativo il codice del terzo settore sottopone associazioni e fondazioni a regole complesse e fortemente vincolanti.

Se la qualifica *benefit* riguarda trasversalmente tutte le società, lo fa non utilizzando le sole strutture organizzative societarie, come nel caso dell'impresa sociale che sostituisce *tout court* la funzione lucrativa con le finalità sociali, ma modificandone la stessa funzione contrattuale, ammettendo al suo interno il beneficio comune.

La conseguenza è che attualmente si possono costituire società puramente lucrative o società

---

<sup>545</sup> La Ricerca effettuata da ASSONIME, presentata il 30 marzo 2018 da Margherita Bianchini, *Un'analisi empirica*, al convegno di Diritto commerciale, *Fra profit e non profit: le società benefit*, Università di Bologna. Dai risultati della ricerca emerge infatti che a marzo 2018, con un incremento del 94% rispetto ad aprile dell'anno precedente, si erano costituite 173 società benefit, di cui 155 sono s.r.l.

<sup>546</sup> L. 6 giugno 2016, n. 106, «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.» (G.U. 18/06/2016, n. 141).

ibride, con scopo misto di lucro e di beneficio comune.

Si assiste dunque ad un fenomeno nuovo e di portata sistematica non caratterizzato dalla neutralità dei tipi societari rispetto allo scopo, ma dalla modifica di quest'ultimo ammettendo la compatibilità tra lo scopo lucrativo (o mutualistico) e uno scopo diverso.

L'elemento finalistico non viene dunque negato; al contrario, è su esso che si fa leva per definire le società benefit. Insomma, la nozione di SB passa proprio dalla rimodulazione della nozione stessa di società, dal suo profilo funzionale e non dalla mera utilizzazione di quello organizzativo.

Una scelta che può indicare un recupero da parte del legislatore dello scopo come elemento qualificante delle società, in controtendenza rispetto all'individuazione delle società in termini solo organizzativi. Uno scopo che non è più necessariamente solo lucrativo.

## BIBLIOGRAFIA

- ANGELICI C., *Diligentia quam in suis e business judgment rule*, in Rivista di diritto commerciale, I, pp. 675-693, 2006.
- ANGELICI C., *Divagazioni sulla «responsabilità sociale» d'impresa*, in Rivista delle società, I, pp. 3 ss., gennaio-febbraio 2018.
- ANGELICI C., *Società benefit*, in Orizzonti del diritto commerciale, Vol. 2, 2018.
- ARENA G., IAIONE C., *L'età della condivisione. La collaborazione tra cittadini e amministrazione per i beni comuni*, Carocci Editore, 2015.
- ARRU B., RUGGIERI M., *I Benefici della Corporate Social Responsibility nella Creazione di Valore Sostenibile: il Ruolo delle Risorse di Competenza e del Capitale Reputazionale*, in Economia Aziendale Online, Vol. 7, pp. 17-41, 2016.
- ASCARELLI T., *L'interesse sociale dell'art. 2441 c.c.*, in Rivista delle Società, n. 17, p. 93 ss., 1956.
- ATTARCA M., JACQUOT T., *La Représentation de la Responsabilité Sociale des Entreprises: une confrontation entre les approches théoriques et les vision managériales*, XIVième Conférence Internationale de Management Stratégique, Pays de la Loire, Angers, 2005.
- BALDI P.P., MAGRASSI L., *Disclosure di sostenibilità: decreto legislativo n. 254/2016 sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e sulla diversità elementi essenziali: soggetti obbligati, destinatari, previsioni, contenuti e sanzioni*, in Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 15 febbraio 2017.
- BARNEY J., *Firm resources and sustained competitive advantage*, in Journal of Management, Vol. 17, n. 1, pp. 99-120, 1991.
- BARONE M.J., *The Influence of Cause-Related Marketing on Consumer Choice: Does One Good Turn Deserve Another?*, in Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 28, Issue 2, pp. 248-262, 2000.
- BATTISTI A.M., *Welfare e no profit in Europa. Profili comparati*, Giappichelli, Torino, 2013.
- BAUCO C., CASTELLANI G., DE ROSSI D., MAGRASSI L., *Le società di Benefit (Parte III) qualificazione giuridica e spunti innovativi*, Documenti di Ricerca, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Roma 31 gennaio 2017.
- BERLE A., MEANS G., *The Modern Corporation and Private Property*, MacMillan, 1932.
- BILLITTERI T.J., *Mixing Mission and Business: does Social Enterprise Need A New Legal Approach?*, Highlights from an Aspen Institute Roundtable Ideas Festival, Aspen Institute, 2007.

- BORGIA F., *Responsabilità sociale d'impresa e diritto internazionale: tra opportunità ed effettività*, Ianus, 2010.
- BORZAGA C., DEFOURNY J., *The Emergence of Social Enterprise*, London, Routledge, 2001.
- BRAKMAN REISER D., *Benefit Corporations-A Sustainable Form of Organization?*, in Wake Forest Law Review, Vol. 46, pp. 591-625, 2011.
- D. BRAKMAN REISER D., DEAN S. A., *SE(C)(3): A Catalyst for Social Enterprise Crowdfunding*, in Indiana Law Journal, Vol. 90, Issue 3, pp. 1090 – 1129, 2015.
- BUONOCORE V., *Può esistere un'impresa sociale?*, in Giurisprudenza Commerciale, I, p. 833 ss., 2006.
- CALLISON J.W., *Benefit Corporations, Innovation and Statutory Design*, in Regent University Law Review, Vol. 26, p. 143-146, 2013.
- CARRABBA A.A., *Scopo di lucro e autonomia privata. La funzione nelle strutture organizzative*, ESI, Napoli, 1994.
- CASTELLANI G., DE ROSSI D., RAMPA A., *Le società benefit: la nuova prospettiva di una Corporate Social Responsibility con Commitment*, in Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 15 maggio 2016.
- CLARK W.H. JR., BABSON E.K., *How Benefit Corporations Are Redefining The Purpose Of Business Corporations*, in William Mitchell Law Review, Vol. 38, Issue 2, Art. 8, 2012.
- CLARK W.H. JR., *The Need and Rationale for the Benefit Corporation: Why it is the legal form that best addresses the needs of Social Entrepreneurs investors and ultimately the public*, B-Lab White Paper, 2013.
- COCCIOLILLO M., *Scelte gestorie e finalità di beneficio comune nel nuovo modello di società benefit*, in Luiss Law Review, n.1, 2017.
- CONLEY J.M., WILLIAMS C.A., *Engage, Embed, and Embellish: Theory Versus Practice in the Corporate Social Responsibility Movement*, in Journal of Corporation Law, Vol. 31, pp. 1-38, 2005.
- CORSO S., *Le società benefit nell'ordinamento italiano: una nuova "qualifica" tra profit e non-profit*, in Le nuove Leggi Civili Commentate, pp. 995-1031, 2016.
- COSTI R., *Riflessioni generali*, in *Le grandi opzioni della riforma del diritto e del processo societario*, Padova, Cedam, 2004.
- CRISTINA I., *Benefit Corporation, nuove possibilità di fare impresa tra profit e non profit*, Unioncamere Piemonte, Collana Imprese Responsabili, 2017.
- CUMMINGS B., *Benefit Corporations: How to Enforce a Mandate to Promote the Public Good*, in Columbia Law Review, Vol. 112, pp. 578-627, 2012.

- D'AMBROSIO M., *Lucratività e scopo ideale alla luce della riforma del terzo settore*, in Rivista di diritto dell'impresa, n. 2, pp. 381-398, 2017.
- D'AMBROSIO M., *Partecipazione e Attività Contributo allo Studio delle Associazioni*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2012.
- DEFOURNEY J., NYSSENS M., *Conceptions of Social Enterprise and Social Entrepreneurship in Europe and the United States: Convergences and Divergences*, in Journal of Social Entrepreneurship, Vol. 1, pp. 32-53, marzo 2010.
- DENOZZA F., STABILINI A., *Due visioni delle responsabilità sociale dell'impresa, con una applicazione alla società benefit*, Scritto presentato al Convegno di Orizzonti del diritto commerciale, Roma 17-18 febbraio 2017.
- DENOZZA F., STABILINI A., *La società benefit nell'era dell'investor capitalism*, in Orizzonti del diritto commerciale, Vol. 2, 2018.
- DESJARDINS J.R., MCCALL J., *Contemporary Issues in Business Ethics, "The purpose of the corporation"*, in Stamford, CT Cengage Learning, 2014.
- DI CATALDO V., *Il recesso del socio di società per azioni*, in *Il nuovo diritto delle società*, Vol. III, Torino, pp. 220-45, 2007.
- DODD E.M., *For Whom are Corporate Managers Trustees?*, in Harvard Law Review, Vol. 45, N. 8, pp. 1365-72, 1932.
- DOERINGER M.F., *Fostering Social Enterprise: A Historical International Analysis*, in Duke Journal of Comparative & International Law, Vol. 20, pp. 291-330, 2010.
- DULAC M., *Sustaining the Sustainable Corporation: Benefit Corporations and the Viability of Going Public*, in The Geographic Law Journal, Vol. 104, 2015.
- DUVERGER T., *La réinvention de l'économie sociale: une histoire du CNLAMCA*, in Remca- Revue internationale de l'économie sociale, N. 334, pp. 30-41, Ottobre 2014.
- EASTERBROOK F., FISCHER D. R., *The Economic Structure of Corporate Law*, Harvard University Press, 1991.
- EBERSTADT N., *What History Tells us about Corporate Responsibilities*, in Business and Society Review/Innovation, n. 7, pp. 76-81, 1973.
- EBRAHIM A. et al., *The governance of social enterprises: Mission drift and accountability challenges in hybrid organizations*, in Research in Organizational Behaviour, Vol. 34, pp. 81-100, 2014.
- EIKENBERRY A.M., KLUVER J.D., *The Marketization of the Nonprofit Sector: Civil Society at Risk?*, in *Public Administration Review*, Vol. 64, N. 2, pp. 132-140, 2004.

- ETZIONI A., *The Third Sector and Domestic Missions*, Columbia University Press, 1973.
- EZECHIELI E., DI CESARE P., *Il movimento globale delle B corp e la nascita delle Società Benefit*, in *Plus Plus 24 Diritto*, Il Sole 24 Ore, maggio 2017.
- FERRO-LUZZI P., *I contratti associativi*, Giuffrè Editore, Milano, 1971.
- FICI A., *Diritto dell'economia sociale*, Editoriale Scientifica, 2016.
- FICI A. (a cura di), *La riforma del terzo settore e dell'impresa sociale. Una introduzione*, Editoriale Scientifica, 2018.
- FISHMAN J.J., *Wrong Way Corrigan and Recent Developments in the Nonprofit Landscape: A Need for New Legal Approaches*, in *Fordham Law Review*, Vol. 76, pp. 603-06, 2007.
- FOMBRUN C., SHANLEY M., *What's in A Name? Reputation Building and Corporate Strategy*, in *Academy of Management Journal*, Vol. 33, n. 2, pp. 233-58, 1990.
- FREEMAN R.E., *Strategic Management: A Stakeholder Approach*, Cambridge University Press, 1984.
- FRIEDMAN M., *Capitalism and Freedom*, University of Chicago Press., Chicago, 1962.
- FRIGNANI A., VIRANO P., *Le società benefit davvero cambieranno l'economia?*, in *Contratto e imprese*, pp. 503-522, febbraio 2017.
- FRYXELL G.E., J. WANG, *The Fortune Corporate Reputation' Index: Reputation for What?*, in *Journal of Management*, Vol. 20, n. 1, p. 1-14, 1994.
- GAFFNEY R.J., *Hype and hostility for hybrid companies: a fourth sector case study*, in *The Journal of Business, Entrepreneurship & the Law*, Vol. 5, Issue 2, Art. 5, pp. 329-44, 2012.
- GALGANO F., *Associazioni non riconosciute e comitati: artt. 36-42*, Bologna, 1976.
- GALGANO F., *Delle associazioni non riconosciute e dei comitati*, nel *Commentario al codice civile Scialoja e Branca*, Zanichelli, 1976.
- GALGANO F., *Persone giuridiche, Commentari al codice civile Scialoja-Branca* a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, Zanichelli, 2 ed., 2006.
- GALLE B., *Social enterprise: who needs it?*, in *Boston College Law Review*, Vol. 54, Boston College Law School Legal Studies Research Paper No. 305, 2013.
- GIARMOLEO V., *Attività commerciale ed enti non-profit*, Cedam, Padova, 2003.
- GOLINO C., *Enti non profit, attività di impresa e concorrenza*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, n. 3, pp. 799 ss., 2006.
- GOTTESMAN M.D., *From Cobblestones to Pavement: The Legal Road Forward for the Creation of Hybrid Social Organizations*, in *Yale Law & Policy Review*, Vol. 26, Issue 1, Art. 9, pp. 345-358, 2007.

- HACKER M., *Profit, People, Planet, Perverted: Holding Benefit Corporations Accountable To Intended Beneficiaries*, in Boston College Law Review, pp. 1747 ss, 2016.
- HANSMANN H., KRAAKMAN R., *The essential Role of Organizational Law*, The Yale Law Journal, Vol. 110, pp. 387-440, 2000.
- HILLER J. S., *The benefit corporation and corporate social responsibility*, in Journal of Business Ethics, Vol. 118, pp. 287-301, 2013.
- HILLER J. S., SHACKELFORD S.J., *The Firm and Common Pool Resource Theory: Understanding the Rise of Benefit Corporations*, in American Business Law Journal, Vol. 55, Issue 1, pp. 5-51, 2018.
- HONEYMAN R., *The B Corp Handbook: How to use Business as a Force for Good*, Berrett Koheler Publisher Inc., Oakland, 2014.
- HOULAHAN B., *Building More Socially Responsible Corporations*, Wharton School of Business, University of Pennsylvania, novembre 2012.
- HURT C., *CSR v. Social Entrepreneurship*, in The conglomerate, 2012.
- IBBA C., *Le società «legali»*, Torino, 1992.
- IUDICA G., *Codice degli enti non profit*, Seconda Edizione, Giuffrè, 2005.
- JOHNSON L., *Pluralism in Corporate Form: Corporate Law and Benefit Corporation*, in Regent University Law Review, Vol. 25, pp. 269-89, 2013.
- KELLEY T., *Law and Choice of Entity on The Social Enterprise Frontier*, University of North Carolina School of Law, 2009.
- KERLIN J., *Social Enterprise in the United States and Europe: Understanding and Learning from the Differences*, in Voluntas, Vol. 17, n. 3, pp. 247-63, 2006.
- KOEHN D., *Why the New Benefit Corporations May Not Prove to Be Truly Socially Beneficial*, in Business & Professional Ethics Journal, Vol. 35, Issue 1, pp. 17-50, 2015.
- LACOVARA C., *Strange Creatures: A Hybrid Approach to Fiduciary Duty in Benefit Corporations*, in Columbia Business Law Review, 2011.
- LANE M.J., *Social Enterprise: Empowering Mission-Driven Entrepreneurs*, American Bar Association, Paperback, 16 aprile 2012.
- LANGE D., LEE P.M., DAI Y., *Organizational reputation: An overview*, in Journal of Management, Vol. 37, n. 1, pp. 153-184, 2011.
- LENZI D., *Le società benefit*, in Giurisprudenza Commerciale, Vol. 43, n. 6, pp. 894-920, 2016.
- LEVITT T., *The Third Sector: New Tactics for a Responsive*, Amacom Press, New York, 1973.

- LIBERTINI M., *Impresa e finalità sociali. Riflessioni sulla teoria della responsabilità sociale dell'impresa*, in *Rivista Societaria*, 2009.
- LOEWENSTEIN M.J., *Benefit Corporations: A Challenge in Corporate Governance*, in *The Business Lawyer*, Vol. 68, pp. 1007-1038, Agosto 2013.
- LOEWENSTEIN M.J., *Benefit Corporation Law*, in *University of Cincinnati Law Review*, Vol. 85, pp. 381-94, 2017.
- LUPOI A., *L'attività delle "società benefit" (l. 28 dicembre 2015, n. 208)*, I, in *Rivista del Notariato*, Fasc. 5, 2016.
- MARASÀ G., *Le società senza scopo di lucro*, Giuffrè, Milano, 1984.
- MARASÀ G., *Scopo di lucro e scopo di beneficio comune nelle Società Benefit*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, Vol. 2, 2018.
- MAZZONI A., *La responsabilità gestoria per scorretto esercizio dell'impresa priva della prospettiva di continuità aziendale*, in *Amministrazione e controllo nel diritto delle società*, 2010.
- MCDONNELL B., *Committing To Doing Good and Doing Well: Fiduciary Duty in Benefit Corporations*, *University of Minnesota Law School*, in *Fordham Journal of Corporate & Financial Law*, pp. 19-72, 2014.
- MCDONNELL B., *Three Legislative Paths to Social Enterprise: L3Cs, Benefit Corporations, and Second Generation Cooperatives*, in *Cambridge Handbook on Social Enterprise*, 2017.
- MCGUIRE J.B., *Corporate Social Responsibility and Firm Financial Performance*, in *The Academy of Management Journal*, Vol. 31, n. 4, pp. 854-72, 1988.
- MCWILLIAMS A., SIEGEL D., *Corporate Social Responsibility: A Theory of the Firm Perspective*, in *Academy of Management Review*, Vol. 26, n. 1, pp. 117-27, 2001.
- MELI V., *"Diligenza professionale", "consumatore medio" e regola di "de minimis" nella prassi dell'AGCM e nella giurisprudenza amministrativa*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2011.
- MEO G., *Impresa sociale e valori d'impresa*, in *Banca Impresa Società*, Fascicolo 2, Il Mulino, agosto 2017.
- MONORITI A., VENTURA L., *La società benefit: la nuova dimensione dell'impresa italiana*, in *La rivista neldiritto*, 2016, VII, pp. 1125 ss.
- MONTALENTI P., *Interesse sociale e amministratori*, in AA.VV., *L'interesse sociale tra valorizzazione del capitale e protezione degli «stakeholders»*, Giuffrè Editore, Milano, 2010.
- MOSSA L., *Trattato del nuovo diritto commerciale*, Vol. IV: Società per azioni, Padova, 1957.

- MULLER A., KOLK A., *Extrinsic and Intrinsic Drivers of Corporate Social Performance: Evidence from Foreign and Domestic Firms in Mexico*, in *Journal of Management Studies*, Vol. 47, n. 1, pp. 1-26, 2010.
- MURRAY J.H. , *An early Report on Benefit Reports*, in *West Virginia Law Review*, Vol. 118, pp. 25-57, 2015.
- MURRAY J.H., *Choose Your Own Master: Social Enterprise, Certifications and Benefit Corporation Statutes*, in *American University Business Law Review*, Vol. 2, pp.1-54, 2012.
- MURRAY J.H., *Social Enterprise Innovation: Delaware's Public Benefit Corporation Law*, in *Harvard Business Law Review*. Vol. 4, pp. 345-371, 2014.
- NEUBAUER K.A., *Benefit Corporations: Providing A New Shield for Corporations With Ideals Beyond Profits*, *Journal of Business & Technology Law*, Vol. 11, Issue 1, 2016.
- NOKED N., *Benefit Corporations vs. "Regular" Corporations: A Harmful Dichotomy*, in *Harvard Law School Forum on Corporate Governance*, 2012.
- PAGE A., KATZ R.A., *Is Social Enterprise the New Corporate Social Responsibility?*, in *Seattle University Law Review*, Vol.34, 2011.
- PALMIERI M., *L'interesse sociale: dallo shareholder value alle società benefit*, in *Banca Impresa Società*, n. 2, pp. 201-37, febbraio 2017.
- PETRACCA M., NIGRO C., *La CSR dalle origini all'approccio neo-istituzionalista. Focus sui processi di isomorfismo e di decoupling*, Giappichelli Editore, Torino, 2016.
- PLERHOPLES A.E., *Delaware Public Benefit Corporation 90 Days Out: Who's Opting In?*, in *U.C. Davis Business Law Journal*, Vol. 14, pp. 247-77, 2014.
- PORZIO M., *Allo scopo di dividerne gli utili*, in *Giurisprudenza Commerciale*, n. 4, 2014.
- RAGO S., VENTURI P., *Ibridazione come innovazione sistemica: percorsi di sviluppo dell'impresa sociale italiana*, Paper presentato alla VIII edizione del Colloquio Scientifico sull'Impresa sociale di Iris Network, Perugia, 23-24 maggio 2014.
- REICH R.B., *Supercapitalismo. Come cambia l'economia globale, rischi per la democrazia*, Fazi Editore, Roma, 2008.
- RESCINO P., RESTA G., ZOPPINI A. in *Diritto privato. Una conversazione*, Il Mulino, Bologna, 2017.
- RIBSTEIN L.E., O'HARA O CONNOR E.A., *Corporations and the Market for Law*, in *University of Illinois Law Review*, Issue 2, pp. 661-730, 2008.
- RIOLFO G., *Le società "benefit" in Italia: prime riflessioni su una recente innovazione legislativa*, in *Studium Iuris*, pp. 720-825, 2016.

- ROBSON R., *A New Look at Benefit Corporations: Game Theory and Game Changer*, in *American Business Law Journal*, Vol. 52, Issue 3, pp. 501-555, 2015.
- ROSSI G., *Il mercato d'azzardo*, Milano, 2009.
- ROSSI S., *L'impegno multistakeholder della società benefit*, in *Orizzonti del diritto commerciale, Rivista Telematica*, Anno V, n. 2, 2017.
- RUSCONI G., *Accountability d'impresa: le prospettive della disciplina contabile*, in *Guida critica alla Responsabilità sociale e al governo d'impresa*, Banca editrice, pp. 247-254, 2005.
- SABETI H., *The for-benefit enterprise*, in *Harvard Business Review*, pp. 98-104, 2011.
- SANTINI G., *Tramonto dello scopo lucrativo nelle società di capitali*, in *Rivista di diritto civile*, I, p. 151 ss., 1973.
- SCHUMPETER J.A., *The Theory of Economic Development*, Oxford University Press, New York, 1934.
- SERTIAL H., *Hybrid Entities: Distributing Profits With A Purpose*, in *Fordham Journal of Corporate and Financial Law*, Vol. 17, No. 1, pp. 261-297, 2012.
- SIEGEL D., VITALIANO D.F., *An Empirical Analysis of the Strategic Use of Corporate Social Responsibility*, in *Journal of Economics & Management Strategy*, Vol. 16, n. 3, 2007.
- SIMMONS O.S., *Branding the Small Wonder: Delaware's Dominance and the Market for Corporate Law*, in *University of Richmond Law Review*, Vol. 42, 2008.
- SMITH A., *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, in *Journal of the History of Ideas*, University of Pennsylvania, pp. 715-720, 1975.
- SMITH N.C., *Corporate Social Responsibility: Not Whether, But How?*, in *London Business School, Centre for Marketing Working Paper*, n. 3-701, April 2003.
- SPADA P., *La tipicità delle società*, Cedam, Padova, 1974.
- STELLA RICHTER M. JR., *L'impresa azionaria tra struttura societaria e funzione sociale*, in *La funzione sociale nel diritto privato tra XX e XXI secolo*, Roma TrE-Press, 2017.
- STELLA RICHTER M. JR., *Società benefit e Società non benefit*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, Anno V, n. 2, 2017.
- TARLANTINI C., *Inquadramento sistematico e primi sviluppi empirici delle società benefit*, in *Luiss Law Review*, n. 2, 2017.
- TOMBARI U., *Crisi di impresa e doveri di "corretta gestione societaria e imprenditoriale" della società capogruppo. Prime considerazioni*, in *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, Vol. 109, n. 3, 2011.

- VENTURA L., *Benefit corporation e circolazione di modelli: le “società benefit”, un trapianto necessario?*, in *Contratto Impresa*, n. 4-5, Cedam, pp. 1134-67, 2016.
- VENTURI P. (a cura di), *Valore e potenziale dell'impresa sociale. Economie plurali per generare progresso e impatto sociale*, AICCON, Università di Bologna.
- VERDE M., *Responsabilità sociale di impresa tra teoria e prassi. Il bilancio sociale come processo di costruzione di senso*, Giappichelli, aprile 2017.
- VERHEYDEN M., *Public Reporting by Benefit Corporations: Importance, Compliance and Recommendations*, in *Hastings Business Law Journal*, Vol. 14, pp. 37-106, 2018.
- VERRET J.W., *Dr. Jones and the Raiders of Lost Capital: Hedge Fund Regulation*, Part. II, a Self-Regulation Proposal, in *Delaware Journal of Corporate Law*, Vol. 32, 2007.
- VITTORIA A., *Il Welfare oltre lo Stato. Profili di storia dello Stato sociale, tra istituzioni e democrazia*, Torino, 2014.
- WHITE T.J., *Benefit Corporations: Increased Oversight through Creation of the Benefit Corporation Commission*, in *Journal of Legislation*: Vol. 41, Issue 2, Art. 6, pp. 329-52, 2015.
- WILLIAMS R., *Introduction: Enlightenend Shareholder Value and Section 172 of Companies Act 2006*, in *UNSW Law Journal*, Vol. 35, 2012.
- YOUNG D.R., SEARING E.A.M., BREWER C.V., *The Social Enterprise Zoo*, Northampton, Edward Elgar Publishing, 2016.
- ZAMAGNI S., *L'impresa socialmente responsabile nell'epoca della globalizzazione*, in *Notizie di Politeia*, Anno XIX, n. 72, pp. 28-42, 2003.
- ZAMAGNI S., VENTURI P., RAGO, S., *Valutare l'impatto sociale. La questione della misurazione nelle imprese sociali*, in *Impresa sociale*, Vol. 6, pp. 76-97, 2015.
- ZOPPINI A., *Un raffronto tra società benefit ed enti non profit: implicazioni sistematiche e profili critici*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, Vol. 2, 2018.

## MODELLI E PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

### ESTRATTO LEGGE DI STABILITÀ 2016

l. 28 dicembre 2015, n. 208

### **SOCIETÀ BENEFIT**

commi 376-384

376. Le disposizioni previste dai commi dal presente al comma 382 hanno lo scopo di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società, di seguito denominate «società benefit», che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

377. Le finalità di cui al comma 376 sono indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società benefit e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto. Le finalità possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina.

378. Ai fini di cui ai commi da 376 a 382, si intende per:

- a) «beneficio comune»: il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376;
- b) «altri portatori di interesse»: il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società di cui al comma 376, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile;
- c) «standard di valutazione esterno»: modalità e criteri di cui all'allegato 4 annesso alla presente legge, che devono essere necessariamente utilizzati per la valutazione dell'impatto generato dalla società benefit in termini di beneficio comune; «aree di valutazione»: ambiti settoriali, identificati nell'allegato 5 annesso alla presente legge, che devono essere necessariamente inclusi nella valutazione dell'attività di beneficio comune.

379. La società benefit, fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve indicare, nell'ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire. Le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società; le suddette modifiche sono depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli articoli 2252, 2300 e 2436 del codice civile. La società benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: «Società benefit» o l'abbreviazione: «SB» e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.

380. La società benefit è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376, conformemente a quanto previsto dallo statuto. La società benefit, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo di società prevista dal codice civile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità.

381. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 380 può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 380, si applica quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori.

382. Ai fini di cui ai commi da 376 a 384, la società benefit redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include:

- a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
- b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato 4 annesso alla presente legge e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato 5 annesso alla presente legge;
- c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.

383. La relazione annuale è pubblicata nel sito internet della società, qualora esistente. A tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possono essere omessi.

384. La società benefit che non persegua le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge i relativi compiti e attività, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti vigilati.

#### Allegato 4

##### Standard di Valutazione Esterno

Lo standard di valutazione esterno utilizzato dalla società benefit deve essere:

1. Esauriente e articolato nel valutare l'impatto della società e delle sue azioni nel perseguire la finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse;
2. Sviluppato da un ente che non è controllato dalla società benefit o collegato con la stessa;
3. Credibile perché sviluppato da un ente che;
  - a) ha accesso alle competenze necessarie per valutare l'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;
  - b) utilizza un approccio scientifico e multidisciplinare per sviluppare lo standard, prevedendo eventualmente anche un periodo di consultazione pubblica.
4. Trasparente perché le informazioni che lo riguardano sono rese pubbliche, in particolare:
  - a) i criteri utilizzati per la misurazione dell'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;
  - b) le ponderazioni utilizzate per i diversi criteri previsti per la misurazione;
  - c) l'identità degli amministratori e l'organo di governo dell'ente che ha sviluppato e gestisce lo standard di valutazione;
  - d) il processo attraverso il quale vengono effettuate modifiche e aggiornamenti allo standard;
  - e) un resoconto delle entrate e delle fonti di sostegno finanziario dell'ente per escludere eventuali conflitti di interesse.

## Allegato 5

### Aree di valutazione

La valutazione dell'impatto deve comprendere le seguenti aree di analisi:

1. Governo d'impresa, per valutare il grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della società, al livello di coinvolgimento dei portatori d'interesse, e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla società;
2. Lavoratori, per valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell'ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro;
3. Altri portatori d'interesse, per valutare le relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura;
4. Ambiente, per valutare gli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita.

## THE DELAWARE CODE

## Title 8 Corporations

## Chapter 1 General Corporations Law

## Subchapter XV

**Public Benefit Corporations****§ 361 Law applicable to public benefit corporations; how formed.**

This subchapter applies to all public benefit corporations, as defined in § 362 of this title. If a corporation elects to become a public benefit corporation under this subchapter in the manner prescribed in this subchapter, it shall be subject in all respects to the provisions of this chapter, except to the extent this subchapter imposes additional or different requirements, in which case such requirements shall apply.

(79 Del. Laws, c. 122, § 8.)

**§ 362 Public benefit corporation defined; contents of certificate of incorporation.**

(a) A "public benefit corporation" is a for-profit corporation organized under and subject to the requirements of this chapter that is intended to produce a public benefit or public benefits and to operate in a responsible and sustainable manner. To that end, a public benefit corporation shall be managed in a manner that balances the stockholders' pecuniary interests, the best interests of those materially affected by the corporation's conduct, and the public benefit or public benefits identified in its certificate of incorporation. In the certificate of incorporation, a public benefit corporation shall:

- (1) Identify within its statement of business or purpose pursuant to § 102(a)(3) of this title 1 or more specific public benefits to be promoted by the corporation; and
- (2) State within its heading that it is a public benefit corporation.

(b) "Public benefit" means a positive effect (or reduction of negative effects) on 1 or more categories of persons, entities, communities or interests (other than stockholders in their capacities as stockholders) including, but not limited to, effects of an artistic, charitable, cultural, economic, educational, environmental, literary, medical, religious, scientific or technological nature. "Public benefit provisions" means the provisions of a certificate of incorporation contemplated by this subchapter.

(c) The name of the public benefit corporation may contain the words "public benefit corporation," or the abbreviation "P.B.C.," or the designation "PBC," which shall be deemed to satisfy the requirements of § 102(a)(1)(i) of this title. If the name does not contain such language, the corporation shall, prior to issuing unissued shares of stock or disposing of treasury shares, provide notice to any person to whom such stock is issued or who acquires such treasury shares that it is a public benefit corporation; provided that such notice need not be provided if the issuance or disposal is pursuant to an offering registered under the Securities Act of 1933 [15 U.S.C. § 77r et seq.] or if, at the time of issuance or disposal, the corporation has a class of securities that is registered under the Securities Exchange Act of 1934 [15 U.S.C. § 78a et seq.].  
(79 Del. Laws, c. 122, § 8; 80 Del. Laws, c. 40, § 11.)

**§ 363 Certain amendments and mergers; votes required; appraisal rights** [For application of this section, see 80 Del. Laws, c. 40, § 16]

(a) Notwithstanding any other provisions of this chapter, a corporation that is not a public benefit corporation, may not, without the approval of 2/3 of the outstanding stock of the corporation entitled to vote thereon:

- (1) Amend its certificate of incorporation to include a provision authorized by § 362(a)(1) of this title; or
- (2) Merge or consolidate with or into another entity if, as a result of such merger or consolidation, the shares in such corporation would become, or be converted into or exchanged for the right to receive, shares or other equity interests in a domestic or foreign public benefit corporation or similar entity. The restrictions of this section shall not apply prior to the time that the corporation has received payment for any of its capital stock, or in the case of a nonstock corporation, prior to the time that it has members.

(b) Any stockholder of a corporation that is not a public benefit corporation that holds shares of stock of such corporation immediately prior to the effective time of:

- (1) An amendment to the corporation's certificate of incorporation to include a provision authorized by § 362(a)(1) of this title; or
- (2) A merger or consolidation that would result in the conversion of the corporation's stock into or exchange of the corporation's stock for the right to receive shares or other equity interests in a domestic or foreign public benefit corporation or similar entity; and has neither voted in favor of such amendment or such merger or consolidation nor consented thereto in writing pursuant to § 228 of this title, shall be entitled to an appraisal by the Court of Chancery of the fair value of the

stockholder's shares of stock; provided, however, that no appraisal rights under this section shall be available for the shares of any class or series of stock, which stock, or depository receipts in respect thereof, at the record date fixed to determine the stockholders entitled to receive notice of the meeting of stockholders to act upon the agreement of merger or consolidation, or amendment, were either: (i) listed on a national securities exchange or (ii) held of record by more than 2,000 holders, unless, in the case of a merger or consolidation, the holders thereof are required by the terms of an agreement of merger or consolidation to accept for such stock anything except (A) shares of stock of any other corporation, or depository receipts in respect thereof, which shares of stock (or depository receipts in respect thereof) or depository receipts at the effective date of the merger or consolidation will be either listed on a national securities exchange or held of record by more than 2,000 holders; (B) cash in lieu of fractional shares or fractional depository receipts described in the foregoing clause (A); or (C) any combination of the shares of stock, depository receipts and cash in lieu of fractional shares or fractional depository receipts described in the foregoing clauses (A) and (B).

(c) Notwithstanding any other provisions of this chapter, a corporation that is a public benefit corporation may not, without the approval of 2/3 of the outstanding stock of the corporation entitled to vote thereon:

(1) Amend its certificate of incorporation to delete or amend a provision authorized by § 362(a)(1) or § 366(c) of this title; or

(2) Merge or consolidate with or into another entity if, as a result of such merger or consolidation, the shares in such corporation would become, or be converted into or exchanged for the right to receive, shares or other equity interests in a domestic or foreign corporation that is not a public benefit corporation or similar entity and the certificate of incorporation (or similar governing instrument) of which does not contain the identical provisions identifying the public benefit or public benefits pursuant to § 362(a) of this title or imposing requirements pursuant to § 366(c) of this title.

(d) Notwithstanding the foregoing, a nonprofit nonstock corporation may not be a constituent corporation to any merger or consolidation governed by this section.

(79 Del. Laws, c. 122, § 8; 80 Del. Laws, c. 40, §§ 12-14.)

**§ 364 Stock certificates; notices regarding uncertificated stock.**

Any stock certificate issued by a public benefit corporation shall note conspicuously that the corporation is a public benefit corporation formed pursuant to this subchapter. Any notice given by a public benefit corporation pursuant to § 151(f) of this title shall state conspicuously that the corporation is a public benefit corporation formed pursuant to this subchapter.

(79 Del. Laws, c. 122, § 8; 81 Del. Laws, c. 86, § 36.)

**§ 365 Duties of directors.**

(a) The board of directors shall manage or direct the business and affairs of the public benefit corporation in a manner that balances the pecuniary interests of the stockholders, the best interests of those materially affected by the corporation's conduct, and the specific public benefit or public benefits identified in its certificate of incorporation.

(b) A director of a public benefit corporation shall not, by virtue of the public benefit provisions or § 362(a) of this title, have any duty to any person on account of any interest of such person in the public benefit or public benefits identified in the certificate of incorporation or on account of any interest materially affected by the corporation's conduct and, with respect to a decision implicating the balance requirement in subsection (a) of this section, will be deemed to satisfy such director's fiduciary duties to stockholders and the corporation if such director's decision is both informed and disinterested and not such that no person of ordinary, sound judgment would approve.

(c) The certificate of incorporation of a public benefit corporation may include a provision that any disinterested failure to satisfy this section shall not, for the purposes of § 102(b)(7) or § 145 of this title, constitute an act or omission not in good faith, or a breach of the duty of loyalty.

(79 Del. Laws, c. 122, § 8.)

**§ 366 Periodic statements and third-party certification.**

(a) A public benefit corporation shall include in every notice of a meeting of stockholders a statement to the effect that it is a public benefit corporation formed pursuant to this subchapter.

(b) A public benefit corporation shall no less than biennially provide its stockholders with a statement as to the corporation's promotion of the public benefit or public benefits identified in the certificate of incorporation and of the best interests of those materially affected by the corporation's conduct. The statement shall include:

(1) The objectives the board of directors has established to promote such public benefit or public

benefits and interests;

(2) The standards the board of directors has adopted to measure the corporation's progress in promoting such public benefit or public benefits and interests;

(3) Objective factual information based on those standards regarding the corporation's success in meeting the objectives for promoting such public benefit or public benefits and interests; and

(4) An assessment of the corporation's success in meeting the objectives and promoting such public benefit or public benefits and interests.

(c) The certificate of incorporation or bylaws of a public benefit corporation may require that the corporation:

(1) Provide the statement described in subsection (b) of this section more frequently than biennially;

(2) Make the statement described in subsection (b) of this section available to the public; and/or

(3) Use a third-party standard in connection with and/or attain a periodic third-party certification addressing the corporation's promotion of the public benefit or public benefits identified in the certificate of incorporation and/or the best interests of those materially affected by the corporation's conduct.

(79 Del. Laws, c. 122, § 8.)

### **§ 367 Derivative suits.**

Stockholders of a public benefit corporation owning individually or collectively, as of the date of instituting such derivative suit, at least 2% of the corporation's outstanding shares or, in the case of a corporation with shares listed on a national securities exchange, the lesser of such percentage or shares of at least \$2,000,000 in market value, may maintain a derivative lawsuit to enforce the requirements set forth in § 365(a) of this title. (79 Del. Laws, c. 122, § 8.)

### **§ 368 No effect on other corporations.**

This subchapter shall not affect a statute or rule of law that is applicable to a corporation that is not a public benefit corporation, except as provided in § 363 of this title. (79 Del. Laws, c. 122, § 8.)

## MODEL BENEFIT CORPORATION LEGISLATION

### Subchapter 1

#### § 101. Application and effect of [chapter].

(a) **General rule.** – This [chapter] shall be applicable to all benefit corporations.

(b) **Application of business corporation law generally.** – The existence of a provision of this [chapter] shall not of itself create an implication that a contrary or different rule of law is applicable to a business corporation that is not a benefit corporation. This [chapter] shall not affect a statute or rule of law that is applicable to a business corporation that is not a benefit corporation.

(c) **Laws applicable.** – Except as otherwise provided in this [chapter], [*the enacting state's business corporation law*] shall be generally applicable to all benefit corporations. A benefit corporation may be subject simultaneously to this [chapter] and [*cite any statutes that provide for the incorporation of a specific type of business corporation, such as a professional corporation or for-profit cooperative corporation*]. The provisions of this [chapter] shall control over the provisions of [*cite the business corporation law*] [*and*] [*cite the professional corporation, cooperative corporation and other relevant laws*].

(d) **Organic records.** – A provision of the articles of incorporation or bylaws of a benefit corporation may not limit, be inconsistent with, or supersede a provision of this [chapter].

#### § 102. Definitions.

The following words and phrases when used in this [chapter] shall have the meanings given to them in this section unless the context clearly indicates otherwise:

“**Benefit corporation.**” A business corporation:

1. that has elected to become subject to this [chapter]; and
2. the status of which as a benefit corporation has not been terminated.

“**Benefit director.**” The director, if any, designated as the benefit director of a benefit corporation under section 302.

“**Benefit enforcement proceeding.**” A claim, action, or proceeding for:

1. failure of a benefit corporation to pursue or create general public benefit or a specific public benefit purpose set forth in its articles; or
2. violation of any obligation, duty, or standard of conduct under this [chapter].

**“Benefit officer.”** The individual, if any, designated as the benefit officer of a benefit corporation under section 304.

**“General public benefit.”** A material positive impact on society and the environment, taken as a whole, from the business and operations of a benefit corporation assessed taking into account the impacts of the benefit corporation as reported against a third-party standard.

**“Independent.”** Having no material relationship with a benefit corporation or a subsidiary of the benefit corporation. Serving as a benefit director or benefit officer does not make an individual not independent. A material relationship between an individual and a benefit corporation or any of its subsidiaries will be conclusively presumed to exist if any of the following apply: The individual is, or has been within the last three years, an employee other than a benefit officer of the benefit corporation or a subsidiary. An immediate family member of the individual is, or has been within the last three years, an executive officer other than a benefit officer of the benefit corporation or a subsidiary. There is beneficial or record ownership of 5% or more of the outstanding shares of the benefit corporation, calculated as if all outstanding rights to acquire equity interests in the benefit corporation had been exercised, by: (i) the individual; or (ii) an entity: (A) of which the individual is a director, an officer, or a manager; (B) in which the individual owns beneficially or of record 5% or more of the outstanding equity interests, calculated as if all outstanding rights to acquire equity interests in the entity had been exercised.

**“Minimum status vote.”** In the case of a business corporation, in addition to any other required approval or vote, the satisfaction of the following conditions:

- (i) The shareholders of every class or series shall be entitled to vote as a [*separate voting group*] [*class*] on the corporate action regardless of a limitation stated in the articles of incorporation or bylaws on the voting rights of any class or series.
- (ii) The corporate action must be approved by affirmative vote of shareholders of each class or series entitled to cast at least two-thirds of the votes that all shareholders of the class or series are entitled to cast on the action.

**“Specific public benefit.”** Includes:

1. providing low-income or underserved individuals or communities with beneficial products or services;
2. promoting economic opportunity for individuals or communities beyond the creation of jobs in the normal course of business;
3. protecting or restoring the environment;
4. improving human health;
5. promoting the arts, sciences, or advancement of knowledge;
6. increasing the flow of capital to entities with a purpose to benefit society or the environment; and
7. conferring any other particular benefit on society or the environment.

**“Subsidiary.”** In relation to a person, an entity in which the person owns beneficially or of record 50% or more of the outstanding equity interests, calculated as if all outstanding rights to acquire equity interests in the entity had been exercised.

**“Third-party standard.”** A recognized standard for reporting overall social and environmental performance of a business that is:

1. Comprehensive because it assesses the effects of the business and its operations upon the interests listed in section 301(a)(1)(ii), (iii), (iv) and (v).
2. Developed by an entity that is not controlled by the benefit corporation.
3. Credible because it is developed by an entity that both: (i) has access to necessary expertise to assess overall corporate social and environmental performance; and (ii) uses a balanced multistakeholder approach to develop the standard, including a reasonable public comment period.
4. Transparent because the following information is publicly available:
  - (i) About the standard:
    - (A) The criteria considered when measuring the overall social and environmental performance of a business. (B) The relative weightings, if any, of those criteria.
  - (ii) About the development and revision of the standard:
    - (A) The identity of the directors, officers, material owners, and the governing body of the entity that developed and controls revisions to the standard. (B) The process by which revisions to the standard and changes to the membership of the governing body are made. (C) An accounting of the revenue and sources of financial support for the entity, with sufficient detail to disclose any relationships that could reasonably be considered to present a potential conflict of interest.

### **§103. Incorporation of benefit corporation.**

A benefit corporation shall be incorporated in accordance with [*cite incorporation provisions of the business corporation law*], but its articles of incorporation must also state that it is a benefit corporation.

### **§ 104. Election of benefit corporation status.**

**(a) Amendment.** – An existing business corporation may become a benefit corporation under this [*chapter*] by amending its articles of incorporation so that they contain, in addition to the requirements of [*cite section of the business corporation law on the required contents of articles of incorporation*], a statement that the corporation is a benefit corporation. In order to be effective, the amendment must be adopted by at least the minimum status vote.

**(b) Fundamental transactions.** – (1) Except as provided in paragraph (2), if a domestic entity that is not a benefit corporation is a party to a merger[, *consolidation, or conversion*] [*or the exchanging entity in a share exchange*] and the surviving[, *new, or resulting*] entity in the merger, [*consolidation, conversion, or share exchange*] is to be a benefit corporation, the [*plan of*] merger[, *consolidation, conversion, or share exchange*] must be [*adopted*] [*approved*] by the domestic entity by at least the minimum status vote. (2) Paragraph (1) does not apply in the case of a corporation that is a party to a merger if the shareholders of the corporation are not entitled to vote on the merger pursuant to [*cite section of the business corporation law authorizing “short form” mergers*].

### **§ 105. Termination of benefit corporation status.**

**(a) Amendment.** – A benefit corporation may terminate its status as such and cease to be subject to this [*chapter*] by amending its articles of incorporation to delete the provision required by section 103 or 104 to be stated in the articles of a benefit corporation. In order to be effective, the amendment must be adopted by at least the minimum status vote.

**(b) Fundamental transactions.** – (1) Except as provided in paragraph (2), if a [*plan of*] merger[, *consolidation, conversion, or share exchange*] would have the effect of terminating the status of a business corporation as a benefit corporation, the [*plan*] [*transaction*] must be adopted by at least the minimum status vote in order to be effective. (2) Paragraph (1) does not apply in the case of a corporation that is a party to a merger if the shareholders of the corporation are not entitled to vote on the merger pursuant to [*cite section of the business corporation law authorizing “short form” mergers*].(3) Any sale, lease, exchange, or other disposition of all or substantially all of the assets of a benefit corporation, unless the transaction is in the usual and regular course of business, shall not be effective unless the transaction is approved by at least the minimum status vote.

## Subchapter 2

### § 201. Corporate purposes.

(a) **General public benefit purpose.** – A benefit corporation shall have a purpose of creating general public benefit. This purpose is in addition to its purpose under [*cite section of the business corporation law on the purpose of business corporations*].

(b) **Optional specific public benefit purpose.** – The articles of incorporation of a benefit corporation may identify one or more specific public benefits that it is the purpose of the benefit corporation to create in addition to its purposes under [*cite section of the business corporation law on the purpose of business corporations*] and subsection (a). The identification of a specific public benefit under this subsection does not limit the purpose of a benefit corporation to create general public benefit under subsection (a).

(c) **Effect of purposes.** – The creation of general public benefit and specific public benefit under subsections (a) and (b) is in the best interests of the benefit corporation.

(d) **Amendment.** A benefit corporation may amend its articles of incorporation to add, amend, or delete the identification of a specific public benefit that it's the purpose of the benefit corporation to create. In order to be effective, the amendment must be adopted by at least the minimum status vote.

(e) **Professional corporations.** – A professional corporation that is a benefit corporation does not violate [*cite section of professional corporation law, if any, that restricts the business in which a professional corporation may engage*] by having the purpose to create general public benefit or a specific public benefit.

## Subchapter 3

### § 301. Standard of conduct for directors.

(a) **Consideration of interests.** – In discharging the duties of their respective positions and in considering the best interests of the benefit corporation, the board of directors, committees of the board, and individual directors of a benefit corporation:

1. shall consider the effects of any action or inaction upon:

(i) the shareholders of the benefit corporation;

(ii) the employees and work force of the benefit corporation, its subsidiaries, and its suppliers;

(iii) the interests of customers as beneficiaries of the general public benefit or a specific public benefit purpose of the benefit corporation;

(iv) community and societal factors, including those of each community in which offices or

facilities of the benefit corporation, its subsidiaries, or its suppliers are located; (v) the local and global environment;

(vi) the short-term and long-term interests of the benefit corporation, including benefits that may accrue to the benefit corporation from its long-term plans and the possibility that these interests may be best served by the continued independence of the benefit corporation; and

(vii) the ability of the benefit corporation to accomplish its general public benefit purpose and any specific public benefit purpose; and

2. may consider: [(i) *the interests referred to in [cite constituencies provision of the business corporation law if it refers to constituencies not listed above]*; and (ii)] other pertinent factors or the interests of any other group that they deem appropriate; but

3. need not give priority to a particular interest or factor referred to in paragraph (1) or (2) over any other interest or factor unless the benefit corporation has stated in its articles of incorporation its intention to give priority to certain interests or factors related to the accomplishment of its general public benefit purpose or of a specific public benefit purpose identified in its articles.

**(b) Coordination with other provisions of law.** The consideration of interests and factors in the manner provided by subsection (a)[(1)] does not constitute a violation of [*cite provision of the business corporation law on the duties of directors generally*] [; and(2) *is in addition to the ability of directors to consider interests and factors as provided in [cite constituencies provision of the business corporation law]*].

**(c) Exoneration from personal liability.** – Except as provided in the [*articles of incorporation*] [*bylaws*], a director is not personally liable for monetary damages for:

(1) any action or inaction in the course of performing the duties of a director under subsection (a) if the director was not interested with respect to the action or inaction; or

(2) failure of the benefit corporation to pursue or create general public benefit or specific public benefit.

**(d) Limitation on standing.** – A director does not have a duty to a person that is a beneficiary of the general public benefit purpose or a specific public benefit purpose of a benefit corporation arising from the status of the person as a beneficiary.

**(e) Business judgments.** – A director who makes a business judgment in good faith fulfills the duty under this section if the director:

1. is not interested in the subject of the business judgment;

2. is informed with respect to the subject of the business judgment to the extent the director

reasonably believes to be appropriate under the circumstances; and

3. rationally believes that the business judgment is in the best interests of the benefit corporation.

### **§ 302. Benefit director.**

**(a) General rule.** – The board of directors of a benefit corporation may include a director who:

1. is designated the benefit director; and
2. has, in addition to the powers, duties, rights, and immunities of the other directors of the benefit corporation, the powers, duties, rights, and immunities provided in this [*chapter*].

**(b) Election, removal, and qualifications.** – A benefit director shall be elected, and may be removed, in the manner provided by [*cite provisions of the business corporation law on the election and removal of directors generally*]. [*Except as provided in subsection (f),*] a benefit director shall be an individual who is independent. A benefit director may serve as the benefit officer at the same time as serving as the benefit director. The articles of incorporation or bylaws of a benefit corporation may prescribe additional qualifications of a benefit director not inconsistent with this subsection.

**(c) Annual compliance statement.** – The benefit director shall prepare, and the benefit corporation shall include in the annual benefit report to shareholders required by section 401, a report from the benefit director on all of the following:

1. Whether the benefit corporation acted in accordance with its general public benefit purpose and any specific public benefit purpose in all material respects during the period covered by the report.
2. Whether the directors and officers complied with sections 301(a) and (b), respectively.
3. If the benefit director believes that the benefit corporation or its directors or officers failed to act or comply in the manner described in paragraphs (1) and (2), a description of the ways in which the benefit corporation or its directors or officers failed to act or comply.

**(d) Status of actions.** – The act or inaction of an individual in the capacity of a benefit director shall constitute for all purposes an act or inaction of that individual in the capacity of a director of the benefit corporation.

**(e) Exoneration from personal liability.** – Regardless of whether the articles of incorporation or bylaws of a benefit corporation include a provision eliminating or limiting the personal liability of directors authorized by [*cite section of the business corporation law permitting exoneration of directors*], a benefit director shall not be personally liable for an act or omission in the capacity of a benefit director unless the act or omission constitutes self-dealing, willful misconduct, or a knowing

violation of law.

*[(f) Professional Corporations. – The benefit director of a professional corporation does not need to be independent.]*

### **§ 303. Standard of conduct for officers.**

**(a) General rule.** – Each officer of a benefit corporation shall consider the interests and factors described in section 301(a)(1) in the manner provided in section 301(a)(3) if:

1. the officer has discretion to act with respect to a matter; and
2. it reasonably appears to the officer that the matter may have a material effect on the creation by the benefit corporation of general public benefit or a specific public benefit identified in the articles of incorporation of the benefit corporation.

**(b) Coordination with other provisions of law.** – The consideration of interests and factors in the manner provided in subsection (a) shall not constitute a violation of [*cite provision, if any, of the business corporation law on the duties of officers*] [*the duties of an officer*].

**(c) Exoneration from personal liability.** – Except as provided in the [*articles of incorporation*] [*bylaws*], an officer is not personally liable for monetary damages for:

1. an action or inaction as an officer in the course of performing the duties of an officer under subsection (a) if the officer was not interested with respect to the action or inaction; or
2. failure of the benefit corporation to pursue or create general public benefit or specific public benefit.

**(d) Limitation on standing.** – An officer does not have a duty to a person that is a beneficiary of the general public benefit purpose or a specific public benefit purpose of a benefit corporation arising from the status of the person as a beneficiary.

**(e) Business judgments.** – An officer who makes a business judgment in good faith fulfills the duty under this section if the officer:

1. is not interested in the subject of the business judgment;
2. is informed with respect to the subject of the business judgment to the extent the officer reasonably believes to be appropriate under the circumstances; and
3. rationally believes that the business judgment is in the best interests of the benefit corporation.

**§ 304. Benefit officer.**

**(a) Designation.** – A benefit corporation may have an officer designated the benefit officer.

**(b) Functions.** – A benefit officer shall have:

1. the powers and duties relating to the purpose of the corporation to create general public benefit or specific public benefit provided:

(i) by the bylaws; or

(ii) absent controlling provisions in the bylaws, by resolution or order of the board of directors.

2. the duty to prepare the benefit report required by section 401.

**§ 305. Right of action.**

**(a) General rule.** – Except in a benefit enforcement proceeding, no person may bring an action or assert a claim with respect to:

1. failure of a benefit corporation to pursue or create general public benefit 804 or a specific public benefit set forth in its articles of incorporation; or

2. violation of an obligation, duty, or standard of conduct under this [*chapter*].

**(b) Limitation on liability of corporation.** – A benefit corporation shall not be liable for monetary damages under this [*chapter*] for any failure of the benefit corporation to pursue or create general public benefit or a specific public benefit.

**(c) Standing.** – A benefit enforcement proceeding may be commenced or maintained only:

1. directly by the benefit corporation; or

2. derivatively [*in accordance with [cite sections of business corporation law on derivative suits]*] by:

(i) a person or group of persons that owned beneficially or of record at least 2% of the total number of shares of a class or series outstanding at the time of the act or omission complained of; or

(ii) a person or group of persons that owned beneficially or of record 5% or more of the outstanding equity interests in an entity of which the benefit corporation is a subsidiary at the time of the act or omission complained of.

**(d) Beneficial ownership.** – For purposes of this section, a person is the beneficial owner of shares or equity interests if the shares or equity interests are held in a voting trust or by a nominee on behalf of the beneficial owner.

## **Subchapter 4 Transparency**

### **§ 401. Preparation of annual benefit report.**

**(a) Contents.** – A benefit corporation shall prepare an annual benefit report including all of the following:

1. A narrative description of:

(i) The ways in which the benefit corporation pursued general public benefit during the year and the extent to which general public benefit was created.

(ii) Both: (A) the ways in which the benefit corporation pursued a specific public benefit that the articles of incorporation state it is the purpose of the benefit corporation to create; and (B) the extent to which that specific public benefit was created.

(iii) Any circumstances that have hindered the creation by the benefit corporation of general public benefit or specific public benefit.

(iv) The process and rationale for selecting or changing the third-party standard used to prepare the benefit report.

2. An assessment of the overall social and environmental performance of the benefit corporation determined taking into account the impacts of the benefit corporation reported against a third-party standard:

(i) applied consistently with any application of that standard in prior benefit reports; or

(ii) accompanied by an explanation of the reasons for: (A) any inconsistent application; or (B) the change to that standard from the one used in the immediately prior report.

3. The name of the benefit director and the benefit officer, if any, and the address to which correspondence to each of them may be directed.

The compensation paid by the benefit corporation during the year to each director in the capacity of a director.

The statement of the benefit director described in section 302(c).

A statement of any connection between the organization that established the third-party standard, or its directors, officers or any holder of 5% or more of the governance interests in the organization, and the benefit corporation or its directors, officers or any holder of 5% or more of the outstanding shares of the benefit corporation, including any financial or governance relationship which might materially affect the credibility of the use of the third-party standard.

**(b) Change of benefit director.** – If, during the year covered by a benefit report, a benefit director resigned from or refused to stand for reelection to the position of benefit director, or was removed

from the position of benefit director, and the benefit director furnished the benefit corporation with any written correspondence concerning the circumstances surrounding the resignation, refusal, or removal, the benefit report shall include that correspondence as an exhibit.

**(c) Audit not required.** – Neither the benefit report nor the assessment of the performance of the benefit corporation in the benefit report required by subsection (a) (2) needs to be audited or certified by a third party.

**§ 402. Availability of annual benefit report.**

**(a) Timing of report.** – A benefit corporation shall send its annual benefit report to each shareholder on the earlier of:

1. 120 days following the end of the fiscal year of the benefit corporation;
2. the same time that the benefit corporation delivers any other annual report to its shareholders.

**(b) Internet website posting.** – A benefit corporation shall post all of its benefit reports on the public portion of its Internet website, if any; but the compensation paid to directors and financial or proprietary information included in the benefit reports may be omitted from the benefit reports as posted.

**(c) Availability of copies.** – If a benefit corporation does not have an Internet website, the benefit corporation shall provide a copy of its most recent benefit report, without charge, to any person that requests a copy, but the compensation paid to directors and financial or proprietary information included in the benefit report may be omitted from the copy of the benefit report provided.

**(d) Filing of report.** – Concurrently with the delivery of the benefit report to shareholders under subsection (a), the benefit corporation shall deliver a copy of the benefit report to the [*Secretary of State*] for filing, but the compensation paid to directors and financial or proprietary information included in the benefit report may be omitted from the benefit report as delivered to the [*Secretary of State*]. The [*Secretary of State*] shall charge a fee of \$\_\_ for filing a benefit report.